

23.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 1980.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sui provvedimenti presi a tutela dei pescherecci italiani, in relazione ai numerosi sequestri operati dai paesi mediterranei e sulle misure da assumere nei confronti degli stessi paesi, importatori di armi e navi da guerra italiane (4-00677) (risponde SARTI, <i>Ministro della difesa</i>).	964	ANDÒ: Per l'adozione di provvedimenti volti ad accelerare le operazioni di nomina delle commissioni concorsuali per cattedre universitarie (4-01589) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	968
ACCAME: Per l'adozione di provvedimenti a favore dei marittimi, in caso di slittamento della legge Finmare, a seguito dell'opzione dei marittimi stessi, in sede di rinnovo contrattuale, per il passaggio all'INPS (4-01889) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	965	ARMELLA: Per la cessione di attrezzature didattico-scientifiche al liceo scientifico di Valenza Po (Alessandria) (4-01575) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	968
ALLEGRA: Per un intervento volto a sanare la situazione che si è venuta a creare nei confronti della signora Emilia Orlassino, la quale, dopo aver sostenuto gli esami di concorso magistrale del 1975-76, non ha potuto conseguire la nomina in ruolo per un errore di trascrizione del risultato del concorso stesso (4-02068) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	965	ARNONE: Per l'attuazione del provvedimento relativo alla revoca del collocamento a riposo del professor Biagio La Paglia (4-01714) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	968
AMARANTE: Sulle convenzioni adottate dall'OIL non ancora ratificate dall'Italia (4-01891) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	966	BAGHINO: Sui danni derivanti ai coltivatori della Valletta Rio San Pietro a Genova dalla variante al piano regolatore che stabilisce la destinazione della zona a sede di un centro polisportivo (4-00632) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	969
		BARTOLINI: Per un intervento presso i competenti organi direzionali delle ferrovie dello Stato per supplire alla mancanza di una pensilina sul marciapiede interno dello scalo ferroviario di Fabro (Terni) (4-01597) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	969

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

	PAG.		PAG.
BELLOCCHIO: Sulla applicabilità degli interessi semestrali del sei per cento a tutti i tributi (4-00943) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	970	CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA: Per il divieto dell'impiego di nitriti e nitrati, di provata cancerogenità, nei prodotti alimentari (4-01873) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	975
BELLOCCHIO: Sull'esclusione da parte del Banco di Napoli, delle donne incinte e dei giovani in servizio di leva, dal concorso per perforatore meccanografico (4-01576) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	971	CARLOTTO: Per la modifica dell'attuale sistema di verifica dei pesi e delle misure (4-01241) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	976
BETTINI: Sui danni arrecati al tempio di San Fedelino nel quadro delle manomissioni della zona di Novate Mezzola (Sondrio) e per un intervento volto a non compromettere l'integrità di tale opera d'arte (4-01996) (risponde ARIOSTO, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	972	CARLOTTO: Sulla discordanza tra le norme dell'AIMA e della CEE circa la durata massima del periodo di ammasso per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano (4-01242) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	977
BORGOGGIO: Per un intervento volto a ripristinare la linea ferroviaria Castagnole-Asti, bloccata per frana (4-01483) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	972	CARTA: Provvedimenti per garantire maggiori condizioni di sicurezza negli aeroporti della Sardegna (4-00899) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	977
BOTTA: Sulle decisioni relative al corso abilitante svolto nel 1978 per sordomuti (4-01144) (risponde VALTUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	973	CASALINO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad accertare le cause della morte dell'operaio Carmelo Coppola ed il ferimento di Pompilio Miglietta presso l'azienda Sansificio Capurro di Campi Salentina (Lecce) (4-01934) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	979
CARAVITA: Per il potenziamento dell'organico degli uffici metrici dipendenti del Ministero dell'industria (4-01745) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	973	CASTELLUCCI: Sull'illecita occupazione, da parte della regione Lazio, dei locali di proprietà della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, siti a Roma in via Cavour 181 (4-01770) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	980
CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA: Per la concessione in affitto dei terreni agricoli della Fondazione Giustiniani Bandini di Tolentino (Macerata) (4-01427) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	974	CERIONI: Sulla liquidazione, da parte della società Bertrand di Biella (Vercelli), della società CDM di Matilica (Macerata), sulla conseguente crisi	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

	PAG.		PAG.
creatasi nell'ambito dell'occupazione matelicese e per un intervento volto a far recedere la Bertrand dalle decisioni assunte (4-02009) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	982	venzioni (4-01858) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	987
CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA: Sulle illegittimità dell'esclusione di Marcello De Pascali di Castrì (Lecce) dall'ammissione al corpo delle guardie di finanza (4-01935) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	983	FALCONIO: Sull'opportunità di includere le dogane di Pescara e di Vasto nell'elenco degli uffici abilitati a compiere operazioni di importazione di prodotti siderurgici (4-02239) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	988
CONTU: Sull'intervento della forza pubblica richiesto dal rettore dell'università di Cagliari per allontanare dalla sede del rettorato e delle segreterie di facoltà gli universitari del Centro informazioni studenti (4-01738) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	984	FRANCHI: Sulla veridicità della notizia secondo la quale il direttore generale dell'ICIPU e del Crediop, Tommaso Carini, ha contratto tra il 1973 e 1974, operazioni finanziarie comprando azioni della Banca unione di Michele Sindona (4-00824) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	988
CONTU: Sulla veridicità della notizia secondo la quale, in temporanea assenza del traghetto Palau-La Maddalena, la società Tirrenia si è sostituita all'armatore privato in questa linea (4-02238) (risponde EVANGELISTI, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	985	GARGANO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1979-80 agli studenti ed ai professori del liceo linguistico parificato Kennedy, sfrattato dallo stabile di via San Martino della Battaglia a Roma (4-01976) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	989
COSTAMAGNA: Per la ricostruzione del ponte ferroviario sul fiume Stura nei pressi della stazione ferroviaria di Cherasco (Cuneo) (4-01285) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	985	GATTI: Sulla illegittima concessione all'ORNACOL di compiti di competenza dell'AIMA (4-01148) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	989
COSTAMAGNA: Sulla concessione di un contributo all'INEMO (4-01600) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	986	GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA: Sulla violazione delle norme che regolano la formazione delle prime classi da parte del preside del liceo scientifico statale di Viterbo (4-01247) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	990
COSTAMAGNA: Sui motivi per i quali gli ispettorati dell'INPGI in visita di ispezione nelle sedi amministrative di giornali e riviste, possono essere respinti o comunque sia loro negato il diritto di elevare contrav-		GIUDICE: Per l'adozione di provvedimenti atti a limitare l'uso dei nitrati e nitriti aggiunti come conservanti alle carni a causa delle pro-	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

	PAG.		PAG.
prietà cancerogene loro attribuite (4-01954) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	991	(4-01480) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	996
GREGGI: Sull'inopportunità alla concessione del nulla-osta al film <i>Cicciolina amore mio</i> (4-01441) (risponde FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	992	LUCCHESI: Sui motivi in base ai quali il periodico <i>Informazioni turistiche sull'Italia</i> , edito dall'ENIT, a spese dello Stato, esce sempre in ritardo (4-02289) (risponde FUSARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	997
GRIPPO: Per la modifica della legge recante norme in materia di registrazione di materiali radioelettrici; in relazione alla sentenza della Corte costituzionale sulle emittenti private (4-01763) (risponde REVIGLIO, <i>Ministro delle finanze</i>).	993	MENNITTI: Provvedimenti per la copertura delle sedi vacanti di segretario generale delle camere di commercio (4-00791) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	997
ICHINO: Sull'errato orientamento del direttore dell'ufficio del lavoro di Milano, che ha annullato le deliberazioni della commissione comunale per il collocamento, che vietano assunzioni nominative di perforatori addetti agli elaboratori elettronici (4-00784) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	993	MENSORIO: Per la definizione dello stato giuridico, competenze e trattamento retributivo dei coordinatori di educazione fisica (4-01165) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	998
LAFORGIA: Per il pieno funzionamento delle strutture dell'aeroporto di Bari (4-00905) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	994	MONDINO: Per una realizzazione degli orari dei treni sulla direttrice Torino-Sicilia (4-00783) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	999
LAMORTE: Per un intervento volto a consentire il trasferimento o l'assegnazione del personale direttivo della scuola, chiamato a ricoprire cariche elettive negli enti autarchici territoriali, in sedi vacanti e vicine a quella dove esercita il mandato elettivo (4-01915) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	996	PARLATO: Sull'aumento delle tariffe dei voli nazionali ottenuto dalla Alitalia (4-00119) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1000
LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA: Per un intervento volto ad eliminare il disservizio in atto presso il provveditorato agli studi di Bergamo		PARLATO: Sull'alto grado di inquinamento registrato lungo la costiera amalfitana, e per l'estensione del divieto di balneazione già deliberato per la città di Salerno (4-00425) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	1004
		PARLATO: Per il restauro dello storico edificio denominato Immacolata vecchia, sito nel porto di Napoli (4-00751) (risponde EVANGELISTI, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	1004

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

	PAG.		PAG.
PARLATO: Sulla revoca, da parte dello ispettorato del lavoro di Bologna, della proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione alle prove di abilitazione per consulenti di lavoro (4-01137) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1005	RALLO: Sulla richiesta di aumenti delle tariffe avanzate dall'Alitalia ed altre compagnie per le linee nazionali, e sui gravi disagi cui sono sottoposti i viaggiatori su tali linee (4-00806) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1012
PARLATO: Sullo stato di degrado in cui versano i papiri conservati presso la biblioteca nazionale di Napoli (4-01373) (risponde ARIOSTO, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	1006	SANTI: Per la regolare apertura della scuola media di Pigna (Imperia) (4-00389) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1013
PARLATO: Sulla veridicità della notizia secondo la quale il Banco di Napoli intenderebbe escludere arbitrariamente le donne in stato di gravidanza e i giovani in servizio militare di leva dai concorsi in via di espletamento (4-01629) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	1007	SUSI: Per il rispetto, da parte della SEVEL sita in Val di Sangro (Chieti), delle graduatorie degli uffici di collocamento relativamente alle commissioni dei lavoratori ai propri corsi di qualificazione professionale (4-01743) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1014
PARLATO: Sulla illegittimità della trattamento previdenziale a favore dell'INPS calcolata sulla base di 26 giorni nel mese e non su base forfettaria (4-01798) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1008	TASSONE: Per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare ai dipendenti civili dello Stato i benefici loro spettanti a seguito della proroga dei contenuti economici del decreto-legge riguardante i livelli funzionali (4-02431) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	1015
PARLATO: Per la predisposizione di un'indagine presso le aziende alimentari al fine di accertare eventuali sofisticazioni nei prodotti che potrebbero essere nocivi per i consumatori (4-01965) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	1009	TATARELLA: Sui provvedimenti da adottare in riferimento al problema dei prezzi delle barbabietole e delle olive in provincia di Foggia (4-01694) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1016
PEZZATI: Per l'immediato rilascio della licenza di volo alla società Avioli-gure (4-01246) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1011	TOMBESI: Per garantire la coincidenza, alla stazione di Mestre, frazione di Venezia, del rapido proveniente da Genova e Milano con quello per Trieste (4-01409) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1017
PIERINO: Per l'istituzione in Calabria dell'Istituto del medio credito (4-02456) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i>).	1012	TOMBESI: Sul ventilato trasferimento della rimessa di locomotive di Tarvisio a Pontebba (Udine) (4-01410) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1017

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

	PAG.		PAG.
TRANTINO: Per garantire l'illuminazione pubblica ad Artale, frazione di Furci Siculo (Messina) (4-01075) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	1017	ZAVAGNIN: Sull'inopportuna decisione presa dal compartimento ferroviario di Verona di sopprimere alcune coppie di treni sulla Vicenza-Schio e viceversa e sulla Vicenza-Verona (4-01447) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1022
TRANTINO: Sulla mancanza di adeguati collegamenti ferroviari tra Taormina e Santa Teresa di Riva (Messina) con gravi disagi per studenti e docenti del liceo scientifico di Santa Teresa (4-01120) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1018	ZOPPETTI: Sul provvedimento di licenziamento adottato dall'azienda IMMA di Lodi (Milano) nei confronti di Vittorio Amicastro delegato del consiglio di fabbrica e assessore del comune di Lodi Vecchio (4-01928) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1024
VALENSISE: Per l'estensione del riscatto delle campagne di guerra e di altri servizi speciali ai fini della liquidazione della buonuscita al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° aprile 1974 (4-00254) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1018	ACCAME. — <i>Al Ministro della difesa.</i> — Per conoscere, in relazione ai numerosi sequestri di pescherecci italiani, ed anche alle azioni a fuoco verificatesi, quali misure sono state prese per quanto riguarda le disposizioni di intervento da parte dell'unità di pattugliamento. L'interrogante chiede di conoscere, in particolare, quali misure intende prendere verso quei paesi a cui vendiamo armi (tra cui navi militari di vigilanza) e per i quali addestriamo in Italia gli equipaggi. (4-00677)	
VENTRE: Sulla inopportunità della norma approvata dalla regione Campania che prevede la preventiva autorizzazione della giunta regionale per la copertura di posti in organico negli enti ospedalieri (4-01131) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	1019	RISPOSTA. — Il comportamento cui debbono uniformarsi le unità della marina militare impiegate nella vigilanza della pesca si ispira alle norme di diritto internazionale vigente in materia ed è comunque, improntato alla massima prudenza e moderazione, allo scopo di evitare la possibile degenerazione delle contestazioni. Per quanto riguarda la vendita di navi militari e di armamento navale alle marine estere, occorre precisare che l'Amministrazione della difesa non è competente al rilascio delle relative licenze di esportazione, ma è tenuta soltanto a fornire parere di carattere tecnico-militare sulle richieste avanzate dalle ditte interessate.	
ZANIBONI: Per un intervento in sede CEE al fine di ottenere una serie di concessioni a favore dei produttori italiani di vitelli a carne bianca (4-01560) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1020		
ZARRO: Sui motivi della mancata approvazione, da parte del Ministero dei trasporti, dell'accordo tra dirigenti e sindacati della ferrovia Benevento-Cancello, via Valle Caudina, vertente sul rinnovo del contratto di lavoro del personale dipendente con la qualifica di assuntore (4-01993) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1022		

I relativi contratti di vendita contengono talvolta clausole che prevedono anche l'addestramento del personale.

Il Ministro: SARTI.

ACCAME. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e della marina mercantile.* — Per conoscere se sono al corrente della grave situazione assicurativa in cui versano i marittimi in relazione al premio della previdenza marinara all'INPS.

Per conoscere in particolare quali provvedimenti intendono prendere qualora dovesse, come sembra, slittare la legge Finmare, tenendo presente che i marittimi hanno presentato come scelta prioritaria nel rinnovo contrattuale il passaggio allo INPS rinunciando di fatto al contenuto economico del contratto (a costo zero).

(4-01889)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dall'interrogazione ha trovato soluzione nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 dicembre 1979, riguardante norme in materia di previdenza ed assistenza sanitaria.

L'articolo 17 del predetto decreto ha avviato, infatti, il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, che prevede il passaggio in regime di assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori stessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

ALLEGRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che la signora Emilia Orlassino, nata a Settimo Vittone il 17 gennaio 1951 ed ivi residente, dopo aver sostenuto nel giugno 1976 gli esami di concorso magistrale 1975-76 non ha potuto conseguire la nomina in ruolo soprannumerario degli insegnanti elementari della provincia di Torino per un errore di trascrizione (36 an-

ziché 37) del risultato di una delle tre prove del concorso stesso; che inutile è stato il tempestivo ricorso al provveditore agli studi di Torino il quale aveva nel frattempo dichiarato definitiva la graduatoria; che a seguito di ricorso inoltrato il 7 ottobre 1976 al Presidente della Repubblica il Consiglio di Stato si è pronunciato per l'inammissibilità non essendo stato il ricorso medesimo notificato ad almeno uno dei cointeressati ma ha in pari tempo indicato al Ministero la possibilità di sanare la situazione usando del suo potere; che funzionari del Ministero, a seguito di interessamento personale, hanno informato l'interrogante che in data 26 gennaio 1979 era stata trasmessa al provveditore agli studi la decisione del Consiglio di Stato ponendo in rilievo l'indicazione di cui sopra, e che il provveditore in data 2 febbraio 1979 rispondeva negativamente facendo presente che vi erano controinteressati e che gli incarichi erano ormai stati attribuiti; che, infine, con decreto del 9 aprile 1979 il ricorso è stato dichiarato « inammissibile » —

se il Ministro non intende intervenire affinché la situazione sia risolta in modo che la signora Orlassino non debba rimanere così seriamente colpita per un errore iniziale da lei non commesso giacché la dichiarazione di « inammissibilità » è dovuta soltanto ad un errore procedurale, anche per non creare un pericoloso precedente per il quale nella generalità dei casi i singoli interessati dovrebbero pagare per errori commessi eventualmente dai provveditorati agli studi.

Per sapere comunque quali e quanti sarebbero (con i relativi punteggi) i controinteressati di cui alla lettera indirizzata il 2 febbraio 1979 dal provveditorato di Torino a codesto Ministero. (4-02068)

RISPOSTA. — Nonostante ogni migliore considerazione per il caso segnalato dall'interrogante non è apparso possibile riparare l'errore materiale commesso dalla commissione esaminatrice — che ebbe a curare l'espletamento del concorso magistrale nella provincia di Torino nell'anno

1975 — nei riguardi della maestra non di ruolo, signora Emilia Orlassino.

Al riguardo occorre premettere che, in sede di istruttoria del ricorso gerarchico, il provveditore agli studi non aveva potuto rilevare l'errore di calcolo evidenziato dalla ricorrente, non essendo risultata traccia di tale errore negli atti concernenti il punteggio attribuito ai candidati esaminati; infatti, solo più tardi, e precisamente con dichiarazione del 18 ottobre 1976, la presidente del corso quadrimestrale n. 23 aveva ammesso e riconosciuto che per mero errore materiale il punteggio assegnato all'interessata era stato indicato in 36/40, anziché in 37/40.

Si deve, altresì, far presente che, proprio perché consapevole del danno incolpevole subito dalla docente, questo Ministero non ha mancato di esaminare la possibilità di modificare la graduatoria in accoglimento dell'invito del Consiglio di Stato il quale, con parere dell'8 marzo 1978, n. 587/77, dichiarò, com'è noto all'interrogante, inammissibile il ricorso straordinario presentato dall'interessata, per mancata notifica ai controinteressati.

Tuttavia, la mancanza di adeguati e corretti strumenti giuridici e la presenza di ben 129 controinteressati, che sarebbero stati coinvolti da un'eventuale modifica della graduatoria, non ha consentito al provveditore agli studi di aderire al suggerimento contenuto nel citato parere.

Di conseguenza, questo Ministero si è trovato nella necessità di emettere il decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1979, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dall'interessata.

Il Ministro: VALITUTTI.

AMARANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se vi siano convenzioni adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro non ancora ratificate dall'Italia; per conoscere, in caso affermativo, il titolo di dette convenzioni e la data della loro adozione da parte dell'OIL. (4-01891)

RISPOSTA. — Si riporta in allegato lo elenco delle convenzioni per le quali al momento attuale non sussistono possibilità di ratifica e delle convenzioni, per le quali questo Ministero ha dato parere favorevole ed è da tempo iniziato l'iter di ratifica.

Per quanto riguarda le prime, si premette che, in base all'articolo 19 della costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ciascuno Stato membro è impegnato a sottoporre alla autorità competente, entro un anno dalla chiusura della sessione della conferenza, tutte le convenzioni e le raccomandazioni adottate, allo scopo di esaminare la possibilità di introdurle nell'ordinamento interno.

La presentazione al nostro Parlamento degli strumenti adottati dalla conferenza internazionale è accompagnata da una relazione introduttiva elaborata da questo Ministero, nella quale vengono illustrati la legislazione vigente nella materia oggetto della convenzione ed i motivi per i quali si ritiene o meno opportuno procedere alla ratifica. L'esame delle convenzioni non ratificate permette di rilevare che la maggior parte di esse risalgono a periodo remoto e la stessa Organizzazione, in alcuni casi, ne fa oggetto di revisione.

Per una parte significativa comunque delle elencate convenzioni non ancora ratificate, esiste una precisa volontà da parte di questa Amministrazione di procedere, nel più breve tempo possibile alla loro adozione. Il ritardo registratosi è dovuto al fatto che non è stato possibile al Parlamento l'esame delle relative proposte del Governo per sopravvenuta anticipata chiusura della precedente legislatura.

Esse sono state però riproposte all'esame parlamentare e risulta che in atto sono all'attenzione della Commissione affari esteri della Camera che certamente non dovrebbe mancare di assicurare un iter sollecito come postula l'interesse sociale delle convenzioni oggetto di ratifica.

Il Ministro: SCOTTI.

ALLEGATO

CONVENZIONI NON RATIFICATE

- | | |
|---|--|
| 5 - Età minima (industria) (1919) | 62 - Prescrizioni di sicurezza (costruzioni) (1937) |
| 17 - Risarcimento incidenti sul lavoro (1925) | 63 - Statistiche dei salari e delle ore di lavoro (1938) |
| 20 - Lavoro notturno (panettiere) (1925) | 67 - Durata del lavoro e riposi (trasporti su strada) (1939) |
| 21 - Ispezione agli emigranti a bordo delle navi (1926) | 70 - Sicurezza sociale della gente di mare (1946) |
| 24 - Assicurazione malattia (industria) (1927) | 93 - Salari, durata del lavoro a bordo e effettivi (1949) |
| 30 - Durata del lavoro (commercio e uffici) (1930) | 113 - Esame medico dei pescatori (1959) |
| 31 - Durata del lavoro (miniere di carbone) (1931) | 121 - Prestazione in caso di incidenti sul lavoro e malattie professionali |
| 43 - Durata del lavoro nelle vetrerie per la lavorazione a vetri automatici | 125 - Brevetti di capacità dei pescatori (1966) |
| 46 - Durata del lavoro (miniere di carbone) (1935) | 126 - Alloggi a bordo dei battelli da pesca (1966) |
| 51 - Riduzione della durata del lavoro (lavori pubblici) (1936) | 128 - Prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti |
| 56 - Assicurazione malattia della gente di mare (1936) | 130 - Cure mediche e indennità malattia |
| 57 - Durata del lavoro a bordo (1936) | 140 - Congedi di istruzione pagati. |
| 61 - Riduzione della durata del lavoro (tessili) (1937) | |

CONVENZIONI IN CORSO DI RATIFICA

Disegno di legge n. 600 per la ratifica delle convenzioni nn. 74, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139.

Disegno di legge n. 599 per la ratifica delle convenzioni nn. 92, 133, 143.

Disegno di legge n. 598 per la ratifica delle convenzioni nn. 145, 146, 147.

Il disegno di legge di ratifica della convenzione n. 47, decaduto nel corso della passata legislatura, non è ancora stato ripresentato.

Convenzioni n. 148, 149, 150, 151, 152, 153: è iniziato l'iter di presentazione al Parlamento.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

ANDÒ E FIANDROTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — atteso che le operazioni di scrutinio relative alle votazioni delle commissioni per i concorsi a cattedre universitarie procedono con lentezza; rilevato che eventuali ritardi nella nomina delle commissioni concorsuali non consentiranno l'espletamento dei concorsi a cattedre universitarie nei previsti tempi brevi — quali provvedimenti intenda assumere al fine di accelerare le operazioni di nomina delle commissioni concorsuali. (4-01589)

RISPOSTA. — Quasi tutte le commissioni sono state formate e pubblicate sul supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 14 gennaio 1980, n. 12. Gran parte di esse sono già state convocate e, nei primissimi giorni di febbraio hanno iniziato i lavori preliminari. Le poche commissioni che restano da formare hanno subito ritardo solo per motivi procedurali.

Si assicura, comunque, che si provvederà alla nomina delle medesime nel più breve tempo possibile.

Il Ministro: VALITUTTI.

ARMELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di intervenire per fornire il Liceo scientifico di Valenza Po, cui recentemente è stata concessa l'autonomia, di attrezzature didattico-scientifiche per i laboratori di fisica, chimica, scienze, di cui è del tutto privo o che sono veramente inadeguati alle necessità dell'insegnamento.

I contributi che annualmente vengono assegnati alla predetta scuola sono appena sufficienti per coprire le spese ordinarie e del tutto inadeguati sono i contributi che pervengono dagli enti locali, comune e provincia. La scuola, pertanto, non riesce ad acquistare le attrezzature che sono necessarie, onde occorrerebbe sopperire ancora con uno o più contributi straordinari, come è già stato fatto — ma in modo insufficiente — nell'anno in cui è stata concessa l'autonomia. (4-01575)

RISPOSTA. — Ai sensi della vigente legislazione (articolo 144 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383), l'acquisto di materiale didattico e scientifico per gli istituti tecnici e licei scientifici rientra nelle spese obbligatorie delle amministrazioni provinciali. Premesso altresì, che la recente normativa dei decreti delegati nulla ha innovato in materia, si fa presente che l'intervento dello Stato ai fini degli acquisti in questione, è del tutto sussidiario ed è effettuato mediante assegnazioni di fondi agli istituti sui competenti capitoli di bilancio.

Per quanto riguarda in particolare il liceo scientifico di Valenza Po, questo Ministero non ha potuto rinnovare il contributo straordinario di lire 10 milioni concesso nell'anno scolastico 1977-78, a causa delle limitate disponibilità di bilancio.

Il Ministro: VALITUTTI.

ARNONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

che con provvedimento n. 7012 del 6 ottobre 1979 il Ministero della pubblica istruzione ha revocato il collocamento a riposo del professor Biagio La Paglia, disposto con decreto ministeriale 15 maggio 1979;

che detto provvedimento è stato trasmesso al Provveditore agli studi di Caltanissetta e al Preside dell'Istituto Commerciale « Rapisardi » di Caltanissetta sin dal 15 ottobre 1979, perché le dette autorità dessero immediata esecuzione ad esso; e che, a distanza di più di un mese, il professor Biagio La Paglia è invece tenuto fuori servizio con argomentazioni cavillose e prive di alcun fondamento, con le conseguenze di ordine didattico e anche economico che è facile arguire —

quali iniziative intende assumere perché sia data immediata esecuzione al citato provvedimento, per impedire che si verifichi il fenomeno indicato da Sonnino e Franchetti nella nota « inchiesta », secondo cui « in Sicilia la legge vale per quanto si possa non applicarla ». (4-01714)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

RISPOSTA. — A rettifica del provvedimento n. 7012, cui ha fatto riferimento l'interrogante, questo Ministero, con successivo provvedimento dell'11 dicembre 1979, n. 10203, ha confermato il definitivo collocamento a riposo del professor Biagio La Paglia, già disposto con decreto ministeriale del 15 maggio 1979, a decorrere dal 10 settembre 1979.

La revoca del suddetto decreto e la conseguente riassunzione in servizio dell'interessato erano stati determinati, in un primo tempo, da equivoci insorti in ordine alla data in cui il docente aveva presentato istanza di revoca del collocamento a riposo anticipato, a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336; infatti, dalle notizie inizialmente fornite dall'istituto tecnico commerciale di Caltanissetta, tale istanza sarebbe stata presentata entro il termine utile del 19 ottobre 1974, oltre il quale le richieste di pensionamento anticipato divenivano irrevocabili, in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge dell'8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

Senonché, a seguito di ulteriori, più accurati accertamenti, il suindicato istituto, sede di servizio per il professor La Paglia, precisò che la domanda di cui trattasi, benché datata 17 ottobre 1974, risultava presentata ed assunta al protocollo della scuola solo in data 20 ottobre 1974, ossia oltre il termine ultimo prescritto dal citato decreto-legge n. 261. A questo punto, al Ministero non restava, pertanto, che confermare il collocamento a riposo, come nelle premesse precisato.

Il Ministro: VALITUTTI.

BAGHINO E VALENSISE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritiene di intervenire a favore di una trentina di proprietari di modesti appezzamenti coltivati a oliveto, situati nella zona Valletta Rio San Pietro in Genova.

Secondo una recente variante del piano regolatore generale, decisa dalla giunta comunale, detta area di ben 71 mila me-

tri quadrati, anziché essere attrezzata a verde pubblico, come era precedentemente stabilito, dovrebbe tramutarsi in un centro polisportivo.

Se tale decisione dovesse essere realizzata, non solo ne deriverebbero danni sociali ed ecologici ma anche un danno economico sia per i piccoli coltivatori e sia per la soppressione, in una zona almeno, di una produzione utile e valida com'è l'olivicultura. (4-00632)

RISPOSTA. — L'amministrazione regionale della Liguria, interessata in merito per il tramite del competente commissariato del Governo, ha fatto presente che il comune di Genova, con deliberazione consiliare del 21 maggio 1979, n. 894, regolarmente esecutiva, ha adottato una variante al vigente piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1959, che costituisce anche modifica alla variante integrale al predetto piano regolatore generale adottata con deliberazione del consiglio comunale del 26 aprile 1976, n. 762, attualmente *in itinere*.

Nell'adottare l'anzidetta variante parziale, il comune si è avvalso della speciale procedura prevista dall'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, per cui ha ritenuto di non poter procedere alla pubblicazione degli atti ai sensi dell'articolo 9 della legge urbanistica, trasmettendo tali atti per l'approvazione regionale il 23 luglio 1979. Attualmente, la variante in parola trovasi in istruttoria per quanto di competenza della Regione e, in questo senso, sarà sottoposta all'esame del comitato tecnico urbanistico regionale in una delle prossime sedute, al fine di acquisire l'obbligatorio parere prima della emissione del definitivo provvedimento regionale.

Il Ministro: MARCORÀ.

BARTOLINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere notizie in merito alla situazione dello scalo ferroviario di Fabro (Terni), dove la mancanza di una

pensilina sul marciapiede interno espone i viaggiatori in partenza e in arrivo a tutte le intemperie particolarmente forti nel periodo invernale.

L'interrogante chiede in che modo il Ministro dei trasporti intende intervenire presso i competenti organi direzionali delle Ferrovie dello Stato affinché siano posti in essere, con la sollecitudine che la situazione richiede, i provvedimenti idonei ad eliminare il predetto inconveniente. (4-01597)

RISPOSTA. — La costruzione di una pensilina nella stazione ferroviaria di Fabriano è inserita in posizione preminente nella graduatoria compartimentale di urgenza degli interventi di rinnovamento e miglioria degli impianti di stazione, da attuare con le relative disponibilità di bilancio dell'azienda delle ferrovie dello Stato dell'esercizio in corso.

Pertanto il provvedimento sarà finanziato appena si renderanno operative le cointese assegnazioni di bilancio e, quindi, i relativi lavori avranno inizio, presumibilmente, nell'estate del 1980.

Il Ministro: PRETI.

BELLOCCHIO E ANTONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga, dopo l'interpretazione restrittiva avallata da alcuni ispettorati compartimentali delle imposte dirette nonché da alcune Commissioni tributarie in ordine alla applicabilità degli interessi semestrali del 6 per cento a tutti i tributi (di nuova istituzione oppure abrogati) che l'Amministrazione si adegui ad esse e ciò al fine di evitare sia malcontento fra i contribuenti che numerosi ricorsi contro il ruolo. (4-00943)

RISPOSTA. — L'applicazione degli interessi previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (in vigore dal 1° gennaio 1974), in caso di ritardata iscrizione a ruolo dei tributi erariali, ha formato og-

getto di attento esame in relazione anche al disposto dell'articolo 184-bis del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, che regolava in precedenza la materia.

Con lettera circolare del 7 aprile 1976, n. 15/614, diretta alle intendenze di finanza ed agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, è stata ribadita l'applicabilità del detto articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, anche nel caso di tributi soppressi da iscriverne a ruolo dopo il 31 dicembre 1973, trattandosi di norma procedurale venuta a sostituirsi al già citato articolo 184-bis del testo unico n. 645.

Per quanto concerne l'aliquota degli interessi da applicarsi nell'ipotesi prevista dal menzionato articolo 20, sia nel caso di tributi *ante* e *post* riforma, la questione è stata trattata nella circolare ministeriale n. 9 - prot. 15/074 - del 9 marzo 1976, con la quale, tenuto conto delle norme che hanno apportato nel tempo variazioni di aliquota (dal 2,50 al 6 per cento), è stato precisato che le percentuali applicabili sono le seguenti:

a) 2,50 per cento sino al primo semestre 1974;

b) 5 per cento dal secondo semestre 1974 al secondo semestre 1975, giusta la disposizione contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354;

c) 6 per cento dal primo semestre 1976 in poi, giusta la disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 1976, n. 160.

Inoltre, con risoluzione adottata nell'ottobre 1978, in sede di conferenza dei dirigenti superiori titolari di compartimento, è stato stabilito che gli interessi in parola sono applicabili, per i periodi fino al 31 dicembre 1973, nella sola ipotesi in cui sussista la differenza di almeno un quarto tra reddito dichiarato e reddito definitivamente accertato.

Tali disposizioni hanno trovato attuazione in tutto il territorio nazionale e non

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

risulta che alcuni ispettorati compartimentali abbiano emanato direttive difformi da quelle sopra riportate.

Per quanto concerne infine le decisioni che sarebbero state emesse da alcune commissioni tributarie, premesso che il generico accenno contenuto nella interrogazione non consente di approfondire l'argomento attraverso la individuazione delle commissioni giudicanti e delle relative decisioni, può dirsi che, a quanto risulta, solo qualche commissione tributaria di primo grado avrebbe dissentito dall'orientamento espresso dall'Amministrazione. E d'altra parte, attesa la loro natura giurisdizionale, il Ministero non può certo impartire disposizioni o istruzioni di servizio alle commissioni tributarie.

Il Ministro: REVIGLIO.

BELLOCCHIO, BERNARDINI E SARTI.
— *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali iniziative urgenti intenda adottare affinché il Banco di Napoli receda dalla posizione discriminatoria, illegittima ed anticonstituzionale, tesa ad escludere dal concorso di perforatore meccanografo le donne incinte e i giovani in servizio di leva. (4-01576)

RISPOSTA. — Il Banco di Napoli ha escluso di operare nelle assunzioni, discriminazioni a danno delle categorie di persone indicate dall'interrogante.

Comunque, secondo quanto è stato riferito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulle assunzioni di personale effettuate da detto istituto, accertamenti sono stati svolti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli, nel corso dei quali è emerso quanto appresso.

Il consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, con delibera del 17 luglio 1979 decideva di provvedere, per sopprimere alle sue più immediate esigenze operative, tra l'altro, all'assunzione di 100 impiegati di prima classe, con destinazione alle filiali operanti nel nord Italia, da prescegliere tra gli idonei di due precedenti concorsi. Fra i requisiti previsti per

i candidati vi erano quelli dell'immediata e duratura disponibilità all'impiego nonché l'inesistenza di altri motivi ostativi all'assunzione.

L'accertamento di tali requisiti veniva demandato ad una apposita commissione costituita da dirigenti dell'istituto stesso.

Sulla base della suaccennata delibera, l'istituto ha provveduto a convocare 144 persone; di queste 30 sono state escluse per i seguenti motivi:

- a) 8 persone perché hanno espressamente rinunciato;
- b) 13 per non essersi presentate al colloquio;
- c) 4 perché dichiarate non idonee dal collegio medico (ospedale militare);
- d) 1 perché sottoposta a giudizio penale pendente;
- e) 2 per aver condizionato l'accettazione a particolari esigenze personali non accoglibili dall'istituto;
- f) 2 per non essersi sottoposte agli accertamenti sanitari.

Per tutte le restanti 114 persone è stato deliberato da parte degli organi direttivi l'assunzione a far tempo dal 2 gennaio 1980, con la sola eccezione di 7 convocati che sono risultati in posizione di indisponibilità e precisamente:

- a) 5 perché in servizio militare di leva;
- b) 2 perché in astensione obbligatoria, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Per tali persone che si trovano nelle condizioni indicate dall'interrogante, il Banco di Napoli non ha adottato in sostanza alcuna decisione di esclusione dall'impiego ma ha soltanto deliberato di subordinare l'assunzione all'esito degli accertamenti sanitari che verranno disposti al momento in cui cesserà lo stato di indisponibilità. La stessa assunzione, poi, avrà decorrenza agli effetti giuridici sempre dal 2 gennaio 1980 ed agli effetti economici dalla data in cui ciascun interessato prenderà servizio.

Nel fornire gli elementi informativi di cui sopra si ritiene opportuno aggiungere che resta comunque preclusa a questa Amministrazione ogni valutazione sulle esi-

genze dell'istituto di che trattasi in materia di personale e sul suo reclutamento, atteso che qualsiasi decisione concernente la gestione del personale stesso non può che essere rimessa all'autonoma responsabilità dei competenti organi aziendali.

Il Ministro: PANDOLFI.

BETTINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere —

considerato che nel quadro di profonde manomissioni della zona di Novate Mezzola (provincia di Sondrio), area protetta, insieme al Pian di Spagna, di interesse internazionale per valori ambientali di primissimo piano, si verificano sconsiderate escavazioni di ghiaia e sabbia nei pressi del Tempietto di S. Fedelino, opera del XI e XII secolo di grande rilievo artistico e storico;

tenuto conto che a giudizio dell'interrogante non solo tali scavi sono stati irresponsabilmente concessi da parte delle autorità competenti, ma che la stessa ditta operante sembra effettuare i lavori al di là del consentito; che tali manomissioni e scavi stanno gravemente pregiudicando, secondo autorevoli pareri, la stabilità e l'integrità del Tempietto di S. Fedelino —

se il Ministro intenda svolgere un urgente intervento nelle sedi adeguate (tale da responsabilizzare anche la regione Lombardia e la CM Valchiavenna) al fine della sospensione delle attività degradanti e del ripristino di una situazione idonea a non compromettere l'integrità del Tempietto di S. Fedelino. (4-01996)

RISPOSTA. — Agli atti della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano non risultano richieste od autorizzazioni ad eseguire estrazioni di sabbia e ghiaia nell'area adiacente la chiesa di San Fedelino in Novate Mezzola, né quell'area risulta vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Ciò premesso si comunica che, a seguito di sopralluogo effettuato il 16 gennaio 1980, la citata sovrintendenza ha constatato che il tempietto in questione è in ottime condizioni statiche e non presenta

cedimenti o lesioni di alcun genere. Quanto alla escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo del fiume Mera, essendo la questione di competenza degli enti locali la sovrintendenza ha provveduto a richiedere alla regione Lombardia delucidazioni in merito, al fine di adottare ogni opportuno provvedimento per la tutela dell'insigne monumento.

Il Ministro: ARIOSTO.

BORGOGLIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se conosce lo stato di disagio in cui si trovano le popolazioni interessate alla linea ferroviaria Castagnole-Asti bloccata per frana e interruzioni varie.

Per conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro per ripristinare la suddetta linea ferroviaria. (4-01483)

RISPOSTA. — La linea Castagnole-Asti-Mortara è chiusa all'esercizio ferroviario tra le stazioni di Asti e Castagnole Lanze per dissesti al corpo stradale in varie zone della tratta compresa tra le stazioni di Castagnole Lanze e Costigliole Motta.

Nella tratta in questione la linea ferroviaria, a semplice binario non elettrificato, corre a mezza costa su pendici collinari di rilevante pendenza, costituite prevalentemente da argille poggianti su depositi di marne stratificate, ed è interessata da frane e smottamenti specialmente in occasione di persistenti piogge.

Per l'individuazione dei necessari e cospicui interventi di sistemazione delle zone dissestate, che vanno ben oltre i confini della sede ferroviaria e coinvolgono competenze e responsabilità di altri enti, è stato istituito apposito gruppo di lavoro tra la regione Piemonte e l'azienda delle ferrovie dello Stato.

In attesa dei risultati dei relativi studi per il globale risanamento delle aree dissestate, la stessa azienda ferroviaria provvederà ai limitati interventi, di propria competenza, necessari per la riattivazione della circolazione sull'intera linea con discrete probabilità di mantenere in esercizio l'instabile tratta compresa tra le sta-

zioni di Castagnole Lanze e Costigliole Motta.

Per garantire il trasporto viaggiatori è in corso, tra le stazioni di Asti e Castagnole Lanze, apposito servizio sostitutivo a mezzo di autocorriere.

Il Ministro: PRETI.

BOTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali decisioni si intendono prendere per il corso abilitante svolto nel 1978 per sordomuti.

(4-01144)

RISPOSTA. — È da presumere che l'interrogante abbia inteso riferirsi al titolo abilitante, conseguito a seguito del superamento dei corsi, indetti dall'istituto professionale di Stato per sordomuti Magarotti di Roma, a norma dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

La validità del titolo in questione e le possibilità di utilizzazione dei docenti, che ne sono in possesso, hanno costituito oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero che, nel corso di un'apposita riunione, cui hanno presenziato anche esponenti sindacali, non ha mancato di esaminare le possibili soluzioni.

Tra tali soluzioni, sono state considerate sia quella comportante l'estensione dell'abilitazione in parola alle scuole normali, sia quella intesa ad attribuire al titolo stesso valore di specializzazione; entrambe le eventualità si sono rese, tuttavia, impraticabili in via amministrativa, tenuto conto che alla prima si oppone l'articolo 15 della citata legge 1074 — che limita espressamente l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti — ed alla seconda osta l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che conferma la validità dei vecchi titoli di specializzazione, solo se conseguiti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilita al 1° ottobre 1976 (gli esami relativi ai corsi suindicati si sono espletati, invece, verso la fine del 1978 e gli inizi del 1979 benché indetti fin dal luglio 1976).

Per superare quest'ultimo ostacolo, la Amministrazione ha predisposto uno schema di disegno di legge, tuttora in corso di perfezionamento, con il quale, a parziale modifica del suddetto articolo 8, si fa riferimento ai corsi indetti anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 970, indipendentemente dall'epoca in cui sono stati ultimati.

Altre soluzioni, attuabili con provvedimenti amministrativi, saranno tenute presenti in sede di predisposizione dell'ordinanza sul conferimento degli incarichi e delle supplenze per il biennio scolastico 1980-82.

Il Ministro: VALITUTTI.

CARAVITA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — con riferimento alla relazione che accompagna il disegno di legge n. 863 sulla conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558, concernente « termini per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi » — se risponde a verità quanto in essa precisato, e cioè che gli uffici metrici non sono stati in grado di provvedere tempestivamente alla prescritta legalizzazione senza della quale gli anzidetti misuratori meccanici non possono essere utilizzati. Per sapere altresì — qualora ciò fosse imputabile, come sembra, ad una carenza di organico degli anzidetti uffici metrici dipendenti dal Ministero dell'industria — se abbia predisposto gli studi necessari alla presentazione di un disegno di legge per aumentare opportunamente tali organici, considerato che il decreto-legge n. 122 del 14 aprile 1978 che prevedeva, tra l'altro, un riassetto degli uffici metrici, decadde nella passata legislatura per mancata conversione. (4-01745)

RISPOSTA. — I principi informativi del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure e delle relative norme di applicazione appaiono tuttora validi in quanto volti ad assicurare la standardizzazione dei sistemi

di misura e a tutelare la pubblica fede nei rapporti economici *inter partes*, laddove intervengono operazioni di misura comunque considerate.

È per altro da tempo sentita la necessità di adeguare l'ordinamento e le strutture del servizio metrico alle mutate esigenze dell'attuale organizzazione socio-economica dei settori interessati, ed a tal fine l'Amministrazione ha più volte intrapreso iniziative, che tuttavia non sono giunte a compimento (ultimo il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, decaduto per mancata conversione). La causa prima delle disfunzioni del servizio metrico va comunque individuata nella estrema carenza del personale; e basterà rilevare che l'attuale consistenza numerica degli addetti agli organi centrali e periferici è di circa 280 unità (di cui 171 ispettori metrici: meno che agli inizi del secolo) a fronte delle 670 unità complessive previste dal citato decreto-legge n. 122.

Nelle more di una completa ed organica ristrutturazione del predetto servizio — che richiederà l'elaborazione di un nuovo testo unico, e quindi tempi non brevi — sono stati approntati o sono in fase avanzata di studio provvedimenti di emergenza e di rapida attuazione, ed in particolare: un progetto per l'assunzione straordinaria di 360 giovani mediante gli strumenti previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile; uno schema di decreto del Presidente della Repubblica per la trattazione di questioni normative o procedurali che non richiedono interventi legislativi.

Per quanto attiene in modo specifico alla verifica periodica degli strumenti di misura, citata dall'interrogante, premesso che anche questo fondamentale settore forma oggetto del cennato programma di riordino a breve termine, va pur detto che le procedure in vigore non risultano particolarmente gravose per gli utenti, sia per la natura degli adempimenti sia per i correlativi impegni di tempo. E le stesse modalità del servizio anzidetto, che prevedono l'istituzione di uffici temporanei anche nei più piccoli comuni di ciascuna provin-

cia, testimoniano la volontà dell'Amministrazione di ridurre al minimo i disagi degli utenti medesimi. Nè gli esempi citati nell'interrogazione, come il caso del ristorante, sembrano particolarmente indicativi di supposte incongruenze nella individuazione degli utenti metrici. La vigente normativa, in ogni caso, offre a ciascun iscritto negli stati comunali gli strumenti giuridici atti ad ottenere, quando ne ricorrano le condizioni, la cancellazione dagli stessi.

Il Ministro: BISAGLIA.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso:

che è stata costituita con sede in comune di Tolentino, località Abbazia di Fiastra, una Fondazione con denominazione « Giustiniani Bandini »;

che la Fondazione « Giustiniani Bandini » è proprietaria di oltre 2000 ettari di terreno, ivi compresi i fondi che la stessa ha ereditato ed accettato nel settembre 1979 con beneficio di inventario;

che il consiglio di amministrazione l'anno scorso ha deliberato di concedere in affitto, ai mezzadri che avessero chiesto la trasformazione in tal senso del loro contratto, i fondi rustici di cui la Fondazione è proprietaria, alle condizioni previste nel capitolo generale di detto contratto, precedentemente concordato con le organizzazioni sindacali;

che il consiglio ora si rifiuta di adempiere la suindicata deliberazione, sostenendo la illegittimità della stessa;

che la invocata illegittimità sarebbe stata dichiarata dal collegio sindacale, il cui presidente risulta essere il dottor Alberto Grimaldi, funzionario del Ministero dell'agricoltura —

il giudizio del Ministro sull'intera questione;

se e quali provvedimenti intende adottare per superare l'attuale situazione che alimenta un clima di tensione all'interno dell'azienda agraria di proprietà della Fondazione « Giustiniani Bandini » e per

consentire a tutti i mezzadri, che l'hanno chiesto, di stipulare il deliberato contratto d'affitto. (4-01427)

RISPOSTA. — La fondazione Giustiniani Bandini, a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione nonché di specifiche richieste avanzate dagli interessati, provvede, con decorrenza 11 novembre 1978 e 11 novembre 1979, a trasformare complessivamente n. 32 rapporti di mezzadria in contratti di affitto. In tutti questi casi si trattava di fondi rustici dei quali l'ente aveva la piena disponibilità.

Il consiglio di amministrazione non ha potuto prendere ancora in considerazione le domande di altri mezzadri, in quanto questi conducono terreni dei quali l'ente non ritiene di avere ad oggi la piena disponibilità, non essendo stati ancora perfezionati tutti gli adempimenti successivi. Infatti, trattandosi, nel caso in esame, di accettazione di eredità con beneficio di inventario, i beni in questione sono attualmente amministrati dalla fondazione in forma fiduciaria, per cui sono indisponibili sino a quando non sarà stato definito l'inventario.

Si ritiene che, non appena ottemperato a detto adempimento, le domande dei coltivatori interessati saranno prese in considerazione. Ciò è stato comunicato ai coltivatori medesimi, singolarmente, con lettere del presidente della fondazione in data 7 novembre 1979.

Il Ministro: MARCORÀ.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, COLOMBA, GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — in considerazione del fatto che è stato scientificamente provato che i nitriti ed i nitrati debbano essere considerati prodotti cancerogeni — se non ritenga opportuno vietarne l'impiego nei prodotti alimentari tutte le volte in cui non siano indispensabili per eliminare il rischio del botulismo, così come è stato recentemente ribadito nel corso della tra-

missione televisiva *Di tasca nostra*, dai professori Giorgio Marpurgo, docente di fisiologia vegetale della Università di Roma, e Ugo D'Arca, direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università di Roma.

(4-01873)

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 24 gennaio 1980, ha esaminato il problema dell'impiego dei nitrati e dei nitriti nei prodotti carnei conservati non sottoposti a sterilizzazione, ritenendo l'impiego stesso indispensabile per la prevenzione del botulismo, contro il quale non esistono, al momento attuale, altri agenti idonei. Il consesso ha, altresì espresso l'avviso che le dosi dei citati composti attualmente ammesse dalla normativa vigente nel nostro paese (le più basse fra quelle comunitarie), mentre da un lato danno la certezza della salubrità e conservazione del prodotto, non costituiscono, allo stato attuale delle conoscenze, pregiudizio per la salute pubblica.

L'impiego dei nitrati e dei nitriti, per gli stessi motivi e nelle medesime considerazioni, è indispensabile anche nelle conserve di prodotti carnei sottoposte a trattamento termico (sterilizzazione), in quanto le tecnologie produttive, pur assicurando la conservazione, non possono dare certezza dell'avvenuta inibizione della spora botulinica, e ciò in conseguenza delle temperature sopportabili dal tipo di conserve, delle dimensioni delle confezioni, della capacità di trasmissione termica dell'alimento, eccetera. Il mantenimento del colore è solo un effetto accessorio.

Il consiglio superiore di sanità ha rilevato, per altro, che il problema dello impiego dei nitrati e dei nitriti nelle preparazioni carnee va valutato anche in relazione alla possibile formazione di nitrosammine. Al riguardo, premesso che non esistono, allo stato presente, relazioni univoche tra aggiunta di nitrati e nitriti e formazione di nitrosammine, e tra alcune di queste e l'insorgenza di fenomeni tumorali, ma che il problema generale della formazione di nitrosammine è

all'esame di organismi scientifici sia in Italia sia all'estero (sono tuttora in corso studi e ricerche sull'argomento), il predetto consesso ha demandato ad apposita commissione di approfondire i vari aspetti del problema, sotto il profilo ora accennato, seguendo gli studi e le ricerche in corso, che, per quanto riguarda il nostro paese, devono essere intensificati secondo gli orientamenti che saranno espressi dalla commissione medesima.

Si aggiunge che i lavori della commissione *ad hoc* (ora citata) sono già proseguiti, nella direzione suggerita dal consiglio superiore di sanità con il parere come sopra espresso, e che è stato formulato un programma di lavoro articolato, che verrà svolto nei prossimi mesi, con la collaborazione del competente ufficio di questo Ministero, dell'Istituto superiore di sanità, e dell'Istituto nazionale della nutrizione, nonché di quegli organismi scientifici, anche a livello universitario, che si riterrà di volta in volta di consultare, e ai quali potranno essere commissionati, se del caso, specifici incarichi di ricerca.

Il Ministro: ALTISSIMO.

CARLOTTO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

un regio decreto centenario — del 23 agosto 1890 — ha approvato il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure e il relativo regolamento è stato approvato con regio decreto il 31 gennaio 1909;

buona parte delle norme contenute in tali testi si appalesano oggi anacronistiche ed inadeguate agli scopi per i quali furono emanate (in particolare il capitolo 2° del testo unico e gli articoli 44 e seguenti del regolamento, che trattano della verifica dei pesi e delle misure);

come è ben noto si operano ora delle verificazioni periodiche, ogni due anni, in base alle quali gli utenti delle varie attività commerciali e artigianali sottopongono a verifica nell'apposita sede messa a disposizione dal comune, strumenti che in realtà non si usano mai e

che servono loro solo ed unicamente per adempiere all'obbligo della verifica (il mobiliere, per esempio, porta all'ufficio di verifica il metro che non gli serve assolutamente mai per vendere i suoi mobili, ottiene una punzonatura e paga la relativa tassa e così, ancora per esempio, il titolare del ristorante esibisce all'ufficio verifica il litro, il mezzo e doppio litro, recipienti che non userà mai se non per tornare alla verifica due anni dopo);

siffatte verifiche biennali, regolate da appositi calendari, comportano trasferte continue degli ufficiali metrici senza dar luogo a pratica utilità (gli utenti spazientiti da lunghe code sarebbero ben disposti al pagamento della tassa evitando perdita di tempo per punzonature inutili) — se è in animo del Ministro proporre modifiche all'attuale sistema di verifica. (4-01241)

RISPOSTA. — I principi informativi del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure e delle relative norme di applicazione appaiono tuttora validi in quanto volti ad assicurare la standardizzazione dei sistemi di misura e a tutelare la pubblica fede nei rapporti economici *inter partes*, laddove intervengono operazioni di misura comunque considerate.

È per altro da tempo sentita la necessità di adeguare l'ordinamento e le strutture del servizio metrico alle mutate esigenze dell'attuale organizzazione socio-economica dei settori interessati, ed a tal fine l'amministrazione ha più volte intrapreso iniziative, che tuttavia non sono giunte a compimento (ultimo il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, decaduto per mancata conversione). La causa prima delle disfunzioni del servizio metrico va comunque individuata nella estrema carenza del personale; e basterà rilevare che l'attuale consistenza numerica degli addetti agli organi centrali e periferici è di circa 280 unità (di cui 171 ispettori metrici: meno che agli inizi del secolo) a fronte delle 670 unità complessive previste dal citato decreto-legge n. 122.

Nelle more di una completa ed organica ristrutturazione del predetto servizio

— che richiederà la elaborazione di un nuovo testo unico, e quindi tempi non brevi — sono stati approntati o sono in fase avanzata di studio provvedimenti di emergenza e di rapida attuazione, ed in particolare: un progetto per l'assunzione straordinaria di 360 giovani mediante gli strumenti previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile; uno schema di decreto del Presidente della Repubblica per la trattazione di questioni normative o procedurali che non richiedono interventi legislativi.

Per quanto attiene in modo specifico alla verifica periodica degli strumenti di misura, citata dall'onorevole interrogante, premesso che anche questo fondamentale settore forma oggetto del cennato programma di riordino a breve termine, va pur detto che le procedure in vigore non risultano particolarmente gravose per gli utenti, sia per la natura degli adempimenti sia per i correlativi impegni di tempo. E le stesse modalità del servizio anzidetto, che prevedono l'istituzione di uffici temporanei anche nei più piccoli comuni di ciascuna provincia, testimoniano la volontà dell'amministrazione di ridurre al minimo i disagi degli utenti medesimi. Né gli esempi citati nell'interrogazione, come il caso del ristorante, sembrano particolarmente indicativi di supposte incongruenze nella individuazione degli utenti metrici. La vigente normativa, in ogni caso, offre a ciascun iscritto negli stati comunali gli strumenti giuridici atti ad ottenere, quando ne ricorrano le condizioni, la cancellazione dagli stessi.

Il Ministro: BISAGLIA.

CARLOTTO, BALZARDI E CAVIGLIASO PAOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza di una discordante applicazione del regolamento CEE n. 804 del 1968 e della delibera AIMA del 17 marzo 1977, specificatamente per quanto concerne la durata massima del periodo di ammasso, soggetto ad aiuto comunitario, per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano.

Agli interroganti sono infatti giunte segnalazioni che lascerebbero chiaramente intendere un diverso « trattamento » ai privati ammassatori, variante da provincia a provincia e da regione a regione: in particolare in talune aree il periodo massimo di sei mesi di stoccaggio per il grana padano sarebbe stato rinnovato per alcuni mesi, determinando così una grave sperequazione tra aziende operanti sullo stesso territorio nazionale, già in difficoltà per la ben nota crisi dei formaggi a lunga stagionatura. (4-01242)

RISPOSTA. — La formulazione troppo generica della interrogazione degli interroganti non consente di localizzare le eventuali indagini del caso, si fa presente che all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) non risulta alcun rinnovo di contratto di ammasso privato di grana padano e parmigiano reggiano, per partite che abbiano già completato il periodo massimo consentito dalla regolamentazione comunitaria e dalla relativa deliberazione AIMA del 17 marzo 1977: periodo che è di sei mesi per il primo e di 12 mesi per il secondo.

Il Ministro: MARCORÀ.

CARTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che l'immediato reperimento della « scatola nera » consentirà il sollecito lavoro della Commissione ministeriale d'inchiesta diretta ad accertare le cause del sinistro aereo del 14 corrente, e al Ministro dei trasporti di riferire al Parlamento — se sia a conoscenza delle reali condizioni degli aeroporti della Sardegna e in particolare Elmas ed Alghero, sotto il profilo della sicurezza e dei servizi. Più particolarmente se sia a conoscenza delle carenze, ripetutamente denunciate nelle segnalazioni ottiche e strumentali. Lo scalo di Elmas non solo è privo di assistenza radar ma dal 5 settembre corrente è inattivo anche il servizio ILS (sentiero radio che controlla posizioni e quote nella fase di discesa dell'aeromobile).

L'interrogante chiede di sapere ancora se la compagnia ATI in presenza di detta carenza e considerate le condizioni meteorologiche abbia adottato le necessarie misure per evitare il rischio del volo che ha avuto una tragica conclusione.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire una maggiore sicurezza degli scali della Sardegna, tenuto conto che il collegamento aereo quasi sempre non ha per i cittadini dell'isola altra alternativa, anche per la frequenza d'interruzione dei servizi marittimi.

(4-00899)

RISPOSTA. — A seguito dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1973, n. 825, con la quale è stato disposto il finanziamento per l'attuazione di interventi urgenti e indispensabili, volti al potenziamento e all'ammodernamento della rete aeroportuale civile italiana, i principali aeroporti nazionali gestiti direttamente dallo Stato, compresi quelli ad elevata funzione sociale delle piccole isole, sono stati sottoposti, a partire dal 1976, ad un radicale processo d'innovazione e di integrazione delle infrastrutture aeroportuali esistenti. Detto processo è giunto, al momento attuale, alla sua fase conclusiva.

Gli interventi di che trattasi, realizzati in base a programmi approvati dal CIPE, e riguardanti le infrastrutture di volo (piste, raccordi, piazzali di sosta aeromobili), l'edilizia aeroportuale (aerostazione merci e passeggeri, caserma vigili del fuoco, torri di controllo), gli impianti luminosi per l'assistenza al volo e gli impianti tecnologici, hanno consentito di eliminare le carenze più rimarchevoli esistenti nel sistema aeroportuale italiano, conferendo al medesimo più elevati livelli di operatività e di funzionalità, in linea con le crescenti esigenze del traffico aereo.

Pari azione innovativa è stata introdotta anche sugli aeroporti nazionali, la cui conduzione è affidata per legge ad enti di gestione.

Per quel che concerne, in particolare, l'efficienza degli impianti radioelettrici e

dei servizi di assistenza al volo dell'aeroporto di Cagliari, si precisa che sin dal 5 settembre 1979 da parte dell'Ispettorato telecomunicazioni e assistenza al volo (ITAV), era stato emesso un *Notam* che dichiarava inutilizzabile l'impianto radioelettrico strumentale di precisione (ILS) di detto aeroporto.

Si fa comunque presente che in mancanza dell'ILS la completa agibilità dell'aeroporto in questione era assicurata da altre radio assistenza presenti e regolarmente operanti anche al momento dell'incidente del 14 settembre 1979.

Né, si ritiene, potevano considerarsi critiche, ai fini del regolare svolgimento delle operazioni di volo, pur non essendo ottimali, le condizioni meteorologiche al momento dell'incidente stesso.

Per quel che concerne l'efficienza degli altri servizi su detto aeroporto, si fa presente che attualmente il servizio antincendi viene svolto dall'aeronautica militare con proprio personale e propri mezzi e che la direzione generale dell'aviazione civile ha realizzato con i fondi della predetta legge n. 825 del 1973, la caserma dei vigili del fuoco.

Il servizio sanitario, è assicurato dalla presenza di un medico delle ferrovie dello Stato e da cinque autoambulanze.

Inoltre, al fine di migliorare le infrastrutture di detto aeroporto, si fa presente che a carico della ripetuta legge n. 825 del 1973, sono state previste le seguenti opere:

1) costruzione del sentiero Calvert per metri 900 nello stagno di San Gilla, in sostituzione dell'esistente ridotto sentiero di metri 300;

2) trasformazione impianti campali di segnalazione bordo pista da provvisori a definitivi.

È stato, inoltre, esaminato, dalla direzione generale dell'aviazione civile, ed approvato dal comitato di cui alla legge n. 825 del 1973, il progetto di sistemazione plano-altimetrica della zona di sicurezza oltre la testata 32 della pista di volo dell'aeroporto di Cagliari, secondo la nor-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

mativa dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Con la legge di rifinanziamento n. 229 del 1979 è stata pure programmata, per l'aeroporto in questione, la realizzazione dell'ampliamento del piazzale sosta aerei, la cui costruzione sarà portata a termine entro l'anno 1980.

Miglioramenti verranno apportati anche per quanto concerne la radioassistenza, in quanto verrà realizzato un nuovo complesso ILS che potrà essere reso operativo entro l'anno 1980.

Per gli altri aeroporti di Alghero ed Olbia, tutti i lavori previsti dalla citata legge n. 825 del 1973 sono stati sostanzialmente ultimati ad eccezione, per l'aeroporto di Alghero, delle opere demaniali relative allo spostamento dell'impianto ILS, per cui non è ancora stato risolto il problema della disponibilità del necessario sedime, a causa della non avvenuta deviazione delle condotte idriche di proprietà del consorzio bonifica Nurra.

Il Ministro: PRETI.

CASALINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 4 dicembre vi è stato un gravissimo infortunio presso l'azienda sansificio Capurro società per azioni di Campi Salentino (Lecce) dove l'operaio Carmelo Coppola di 28 anni, sposato e padre di due figli, assunto al lavoro da pochi giorni, sepolto da sansa incandescente è morto e un altro operaio Pompilio Miglietta è rimasto gravemente ferito;

la vedova di Coppola signora Piera Lumetta, l'operaio infortunato e il sindacato CGIL hanno inoltrato denuncia alla magistratura costituendosi parte civile contro il titolare della azienda, l'amministratore e il tecnico per eventuali negligenze che avessero causato il mortale infortunio —

quali iniziative intendano prendere per accertare le cause che hanno provocato la morte e il ferimento degli operai e quindi promuovere le misure necessarie

per evitare che altri incidenti si verifichino. (4-01934)

RISPOSTA. — Dall'inchiesta immediatamente effettuata nei giorni 5 e 6 dicembre 1979 da un funzionario dell'ispettorato del lavoro di Lecce è emerso che l'infortunio mortale verificatosi nel sansificio Capurro di Campi Salentina (Lecce) è stato determinato dal cattivo funzionamento di uno degli estrattori dove le sansi di olive vengono lavorate con solventi per l'estrazione di olio.

L'evento infortunistico risulta scaturire da una operazione imprudente condotta senza l'ausilio di appropriate attrezzature e senza la messa a disposizione dei lavoratori di adeguati mezzi e indumenti di protezione.

Nel rapporto dell'ispettorato del lavoro, trasmesso all'autorità giudiziaria, è stato evidenziato che nella circostanza sono state disattese una serie di norme antinfortunistiche.

Successivamente, a seguito anche di precisa richiesta sindacale, il 10 dicembre 1979 vi è stato un nuovo intervento dell'ispettorato del lavoro per accertare, indipendentemente dalle indagini compiute a seguito dell'episodio infortunistico le condizioni di sicurezza nello stabilimento.

Sono state elevate una serie di contravvenzioni a carico dell'amministratore unico della società e del dirigente tecnico.

Inoltre i responsabili dell'azienda sono stati diffidati ad attuare una lunga serie di prescrizioni per rinnovare altre situazioni di pericolo o di carenze antinfortunistiche.

Un ulteriore sopralluogo è stato ancora compiuto il 19 dicembre da un lato per controllare se l'azienda aveva ottemperato a quanto prescritto nella precedente ispezione, dall'altro per compiere un più ampio accertamento su tutto il complesso aziendale. Anche in questa circostanza sono state accertate inosservanze ad altre norme antinfortunistiche per le quali sono state elevate le relative contravvenzioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

CASTELLUCCI E ORSINI GIANFRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti essi intendano assumere per far desistere la regione Lazio da una azione illegittima e iniqua, oltre che odiosa, ai danni della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, con sede in Roma, via Barberini 68, perpetrata con l'occupazione arbitraria del quinto piano di un edificio di proprietà della Cassa, sito in Roma, via Cavour 181, non appena sgomberato per finita locazione dal Ministero dei trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile, per essere riconsegnato alla Cassa stessa, che lo aveva richiesto con regolare disdetta, allo scopo di destinarlo, in uno con il resto del palazzo, a propria nuova sede.

Il fatto è inaudito e più che le chiose valga lo svolgimento dei fatti.

Con contratto novennale registrato in Roma in data 12 novembre 1969, al numero 375575, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri ha concesso in locazione al Ministero dei Trasporti, per il periodo 10 novembre 1969-9 novembre 1978, lo stabile di sua proprietà sito in Roma Via Cavour 181.

Lo stabile è stato adibito dal Ministero dei trasporti ad uffici della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile.

A seguito della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, parte delle funzioni della Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile sono state trasferite alla regione Lazio.

In dipendenza di ciò la regione Lazio è subentrata nel contratto di locazione del 12 novembre 1969, limitatamente, peraltro, ai piani secondo, terzo ed attico dell'edificio di Via Cavour 181, essendo rimasti gli altri piani nella detenzione del Ministero dei trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

Con lettera 20 aprile 1978 la Cassa geometri ha comunicato al Ministero dei tra-

sporti, la disdetta del contratto per la data del 9 novembre 1978, nei limiti delle porzioni d'immobile da esso detenuta.

La Cassa ha manifestato la propria intenzione di utilizzare come sede i locali di via Cavour dando formale disdetta anche alla regione Lazio a termine di legge sia per scadenza normale che per necessità dell'ente, con efficacia dal gennaio 1980.

Il Ministero, chiesta ed ottenuta proroga di un anno con lettera del 7 agosto 1978, ha iniziato nel mese di ottobre 1979 le operazioni di sgombero dei locali, non senza aver confermato alla Cassa il rilascio per la data del 9 novembre 1979.

Nell'effettuare un sopralluogo per studiare la sistemazione dei locali, la Cassa geometri ha scoperto che dipendenti della regione Lazio si sono introdotti nei locali del quinto piano dell'edificio, sgomberati dal Ministero dei trasporti, vi hanno immesso mobili e arredi ed hanno dato disposizioni per lo spostamento di un tramezzo.

L'arbitraria ed illegittima iniziativa della regione Lazio arreca alla Cassa geometri gravissimi danni, poiché la stessa si accinge a trasferire nei locali rilasciati dal Ministero dei trasporti una parte dei propri uffici.

La regione Lazio è stata immediatamente invitata a desistere dalla sua azione di spoglio ed in primo tempo i funzionari della stessa hanno sostenuto la legittimità dell'occupazione per essere stata la stessa autorizzata dalla Motorizzazione Civile sino al 9 novembre 1979.

Nella occasione della ricognizione dei locali da parte della Cassa geometri e della Motorizzazione Civile avvenuta il 9 novembre 1979 i dipendenti della regione hanno ribadito la legittimità della occupazione sino alla mezzanotte del giorno stesso.

Il successivo giorno dodici i funzionari della Motorizzazione Civile hanno provveduto a consegnare alla Cassa le porzioni immobiliari di cui avevano la disponibilità ed hanno tentato di far rimuovere i mobili introdotti dalla regione nei locali del quinto piano.

In un primo tempo sono intervenuti due avvocati, Lucio Leone e Tommaso Fausto Bruno, che hanno diffidato chiunque a toccare i mobili di proprietà della regione. Successivamente gli stessi avvocati hanno fatto intervenire nei locali (ancora pieni di materiali di costruzione e attrezzi degli operai impegnati a spostare un tramezzo) alcuni dipendenti della regione simulando una attività lavorativa.

Si sono verificate scene poco edificanti con vivaci discussioni e proteste da parte degli incaricati della Cassa geometri e della Motorizzazione Civile da una parte e dipendenti della regione Lazio dall'altra.

Il comportamento della regione Lazio è assolutamente arbitrario in quanto non esiste nessun *iter* amministrativo che consenta alla regione di occupare immobili di terzi.

Per ottenere dei locali per i propri uffici la regione può solamente stipulare dei contratti di locazione o di compravendita e non può invocare il subingresso nelle attribuzioni della Motorizzazione Civile in quanto tale operazione è stata effettuata nel 1972 e consacrata in precisi verbali di consegna.

La Cassa è gravemente danneggiata dal comportamento dell'ente regione Lazio in quanto è costretta a ritardare il trasferimento della propria sede nell'immobile di via Cavour né potrà rimanere negli attuali locali di via Barberini ove i dipendenti lavorano in uno stato di incredibile disagio ed il loro numero è destinato a crescere a breve scadenza per la definizione dei concorsi già in espletamento.

La Cassa geometri ha predisposto un programma di ammodernamento della propria organizzazione prendendo in locazione un impianto UNIVAC con centro elettronico la cui installazione a norma di contratto è prevista per il 1° marzo 1980.

Le somme complessivamente già stanziare per i lavori di sistemazione e di impianto appaltati ammontano ad oltre lire 153.000.000 (centocinquantatremilioni) più il canone mensile di circa lire 10.000.000 (diecimilioni) dovuto alla UNIVAC per il CED (Centro elaborazione dati) dalla data di cui sopra.

Il comportamento dell'ente regione Lazio è stato definito « fagocitazione tra enti pubblici » in una brutale contesa in atto, ove l'ente grosso ed aggressivo soverchia il più piccolo e debole.

Nessuna ragione né amministrativa né politica giustifica il comportamento della regione Lazio. (4-01770)

RISPOSTA. — Il Ministero dei trasporti ha confermato che i fatti esposti nell'interrogazione corrispondono alla effettiva situazione di fatto e di diritto concernente i locali di proprietà della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri — già adibiti a sede dell'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma — per i quali è sorta la contestazione con la regione Lazio.

A chiarimento delle reciproche posizioni, il suddetto Ministero ha precisato che pur essendo la Regione subentrata — ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 — in talune funzioni di competenza del Ministero e quindi nella titolarità di alcuni uffici ubicati ai piani secondo, terzo ed attico dell'immobile di via Cavour 181, tuttavia il canone di locazione per l'intero stabile è stato sempre a carico del bilancio ministeriale, mentre la regione Lazio corrispondeva la quota relativa ai piani da essa occupati (secondo, terzo ed attico) direttamente all'erario dello Stato, versandola su apposito capitolo di entrata del Ministero del tesoro.

L'Amministrazione dei trasporti ha provveduto a liquidare, a tutto il 9 novembre 1979, data di scadenza del contratto, le competenze spettanti alla Cassa geometri, salvo un piccolo conguaglio che verrà soddisfatto nel corrente esercizio finanziario.

L'occupazione, da parte della Regione, dei locali siti al quinto piano dell'edificio (resisi vuoti per il trasferimento di arredi e fascicoli dell'Ufficio della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma alla nuova sede di via Salaria) è stata invece consentita a seguito

delle pressanti e continue sollecitazioni dell'Assessorato regionale ai trasporti fino al 9 novembre 1979, data di scadenza del contratto e riconsegna dell'immobile alla Cassa geometri locatrice.

La Cassa geometri, con atto presentato al pretore di Roma il 26 ottobre 1979 ha iniziato azione per la reintegrazione nel possesso dei locali.

Le udienze sono iniziate il 19 novembre 1979. Una nuova udienza è fissata per il 12 febbraio 1980.

Per la definizione della questione, divenuta ormai di competenza della magistratura, si dovranno, pertanto, attendere le conseguenti decisioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SCOTTI.

CERIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che la Società Bertrand di Biella ha posto in liquidazione la società CDM di Matelica con il conseguente licenziamento delle maestranze determinando una profonda crisi nell'ambito dell'occupazione matelicense — quali iniziative si intendano predisporre al fine di far recedere la Bertrand dalle decisioni assunte anche in considerazione della gravità del provvedimento e delle modalità adottate. (4-02009)

RISPOSTA. — La ditta CDM, costituita in Matelica il 14 giugno 1975 ad iniziativa del Gruppo Bertrand di Biella, ha cominciato l'attività di creazioni di maglieria in data 1° luglio 1975.

L'attività sarebbe stata sin dall'inizio irta di difficoltà anche per riflessi negativi derivanti dalla precedente fallita gestione del maglificio Paristyle, di cui la CDM aveva rilevato il macchinario. In particolare, una non ortodossa direzione aziendale, che nel 1978 provocava il licenziamento con effetto immediato di un dirigente, costi troppo elevati per eccesso di personale interno rispetto a certi tipi sia di lavorazione che di macchinario e in-

dempienze contrattuali per centinaia di milioni da parte di diversi clienti italiani sono stati riferiti quali principali cause di un notevole *deficit* che ha portato alla cessazione dell'attività.

In aprile 1979 la società, nel tentativo di sanare o diminuire in qualche modo il *deficit*, avrebbe manifestato la volontà di ridurre di una ventina di unità il personale interno cui avrebbe comunque assicurato il lavoro a domicilio. Tale volontà avrebbe però incontrato resistenze sì da far maturare alla società Bertrand, sin da allora, il proposito di provvedere alla cessazione di attività della CDM, cessazione che è stata deliberata in data 26 ottobre 1979 con la messa in liquidazione della CDM stessa.

Per effetto di quanto sopra, uno dei liquidatori, con nota 31 ottobre 1979, ha comunicato alla sezione comunale collocamento di Matelica la risoluzione del rapporto di lavoro in data 26 ottobre 1979 dei 70 dipendenti, di cui un dirigente, otto impiegati e sessantuno operai in prevalenza di sesso femminile. Lo stesso liquidatore ha comunicato inoltre, con lettere separate, che non erano più alle dipendenze della CDM n. 157 lavoratori a domicilio, dislocati n. 96 in provincia di Macerata e 9, 49 e 3 rispettivamente nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Perugia.

La ditta CDM ha pagato al personale dipendente tutte le competenze maturate, nonché l'indennità sostitutiva di preavviso e l'indennità di anzianità. In data 3 gennaio 1980, inoltre, ha versato all'INPS la somma di lire 18.325.010 per i primi 30 giorni a suo carico di trattamento speciale di disoccupazione in favore di n. 68 lavoratori che ne hanno presentato domanda, ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Dopo i provvedimenti di licenziamento, dagli interessati non sono state instaurate controversie, né risultano avanzate domande giudiziali in ordine a violazioni di norme di legge o contrattuali. Non sono state promosse neppure controversie collettive; ma, sostenuti dalle organizzazioni sindacali, i lavoratori hanno dato luogo all'oc-

cupazione dello stabilimento nell'intento di evitare lo smantellamento degli impianti con la speranza di riavere occupazione con una nuova gestione.

L'occupazione dello stabilimento, tuttora in atto, non è stata in alcun modo ostacolata dalla CDM la cui liquidazione procede regolarmente per quanto attiene ai pagamenti dei debiti ed alla riscossione dei crediti.

Per l'esame della situazione, riunioni si sono tenute, ai vari livelli, anche a Matelica e nel capoluogo Macerata.

Dopo la chiusura della fabbrica sono intercorse trattative tra il gruppo Bertrand e il dirigente licenziato, Barlerin Patrick, il quale aveva manifestato l'intenzione di continuare l'attività. L'operazione però non ha trovato i consensi delle organizzazioni sindacali e delle maestranze perché prevedeva l'assunzione di pochi operai soltanto e in maggior misura la commissione di lavoro a domicilio.

In una successiva riunione a livello sindacale, dopo che l'8 novembre 1979 presso l'Associazione provinciale degli industriali rappresentanti della Bertrand avevano ribadito la volontà della liquidazione della CDM, sono state esaminate altre soluzioni volte a mantenere il complesso aziendale per salvaguardare il posto di lavoro a tutti gli interessati.

L'ipotesi di costituzione di una società cooperativa tra lavoratori, cui la società avrebbe ceduto a titolo completamente gratuito strutture e macchinari, non ha preso corpo in quanto non ritenuta facilmente realizzabile dalle maestranze. Né ha trovato riscontro la prospettiva di cessione della CDM a industriali della provincia di Macerata.

Va segnalata poi la possibilità di una rilevazione del complesso aziendale da parte di un industriale tedesco le cui trattative, che si svolgono preminentemente in Biella, vengono seguite con particolare favore dalle organizzazioni sindacali e dalle maestranze che occupano la fabbrica. La risposta definitiva di detto industriale tedesco circa l'acquisto o meno del complesso CDM, a quanto si è appreso, si dovrebbe avere a giorni.

Al momento l'unico fatto concreto, in effetti, è la costituzione — da parte del su nominato dirigente Barlerin Patrick unitamente a un'altra ex dipendente della CDM — della ditta « Creazioni di Matelica » società in accomandita semplice, la quale ha assunto numero sei lavoratori precedentemente occupati presso la CDM ed ha presentato l'8 gennaio 1980 alla sezione di collocamento di Matelica la richiesta di altri numero cinque lavoratori con qualifica di maglierista, che sarà soddisfatta con l'avviamento al lavoro di cinque unità licenziate dalla cessata CDM.

Un altro operaio, licenziato dalla CDM, è stato avviato al lavoro presso un'azienda di Matelica.

Pertanto, dei 70 ex dipendenti della ditta CDM, n. 14 hanno avuto nuova occupazione e n. 56 sono disoccupati.

Il Ministro: SCOTTI.

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere di quali requisiti deve essere in possesso chi domanda di essere ammesso al Corpo della Guardia di finanza e di quali ne è stato sprovvisto il giovane De Pascali Marcello nato il 3 giugno 1960 a Castrì (Lecce), dato che:

era in possesso del titolo di studio richiesto;

era stato ritenuto idoneo alla visita medica;

appartiene a famiglia di onesti lavoratori ed il giovane è di illibata moralità. Che, d'altra parte, non ci siano stati motivi plausibili per l'esclusione lo si rileva anche dalla lettera del Comando gruppo della guardia di finanza di Lecce — n. 20084/171 del 29 settembre 1979 — nella quale non è indicato alcun motivo.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se alla base della esclusione vi siano stati motivi politici e, se ciò fosse vero, quali provvedimenti intende adottare perché il giovane non sia leso nei suoi diritti fondamentali di libertà e nel suo diritto al lavoro. (4-01935)

RISPOSTA. — Per l'arruolamento nella guardia di finanza la legge, tra gli altri requisiti, richiede che l'aspirante abbia sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Il giovane Marcello De Pascali, nato a Castrì (Lecce) il 23 giugno 1960, è stato escluso dall'arruolamento nella guardia di finanza perché è risultato carente nel suddetto requisito.

Tale carenza trova obiettivo riscontro nella sentenza 28 aprile 1976 del tribunale per i minorenni di Lecce, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'interessato in ordine al reato di furto, articolo 624 del codice penale, per concessione del perdono giudiziale.

L'esclusione del De Pascali è pertanto in piena aderenza al disposto normativo e non è stata assolutamente determinata da motivi politici.

Il Ministro: REVIGLIO.

CONTU E GARZIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premesso che alcuni quotidiani sardi hanno riportato la notizia secondo la quale il Rettore dell'Università di Cagliari, o persona di sua fiducia, ha chiesto ed ottenuto l'intervento della forza pubblica per allontanare dall'atrio della sede del Rettorato e delle segreterie di facoltà gli universitari del Centro informazioni studenti che svolgevano il servizio informativo e di aiuto a tutti gli universitari senza arrecare disturbo e tantomeno danno al normale svolgimento delle attività della sede universitaria;

rilevato che detta attività era divenuta ormai tradizionale essendo il Centro informazioni studenti già impegnato in questa azione di assistenza ed informazione da ben quattro anni senza aver mai suscitato la benché minima protesta o alcun rilievo;

constatato che le motivazioni addotte dal Rettorato per la cacciata degli studenti del CIS sono del tutto inaccettabili essendo notoriamente risaputo che al-

tre organizzazioni dispongono di locali e spazi dell'Università —

se sia o meno a conoscenza di quanto in premessa; quali interventi intenda adottare per far sì che una tale grave situazione discriminatoria abbia termine; se ed a che titolo siano stati concessi e mantenuti, ad organizzazioni studentesche di parte, locali dell'Università adibiti al commercio di testi universitari. (4-01738)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti in ordine alla interrogazione in oggetto sembra che la vicenda segnalata debba essere alquanto ridimensionata perché non c'è stato un vero intervento della polizia, ma si è trattato semplicemente di opera di mediazione informale.

Più volte gli studenti del CIS, che con tavoli occupavano da alcuni anni l'atrio del palazzo rettorale per svolgere un servizio di informazione nei confronti degli studenti che chiedono di iscriversi all'università, sono stati invitati a lasciare libero l'atrio.

Ad un ennesimo rifiuto di sgombrare l'atrio e in coincidenza con un'assenza, per motivi accademici, del rettore il direttore amministrativo ritenne di dover prendere contatto telefonico col questore di Cagliari. Nel corso del colloquio venne, per altro, chiarito che un eventuale intervento delle forze dell'ordine nei locali dell'università — nell'ipotesi che di questo atto fosse stata ravvisata l'opportunità — avrebbe potuto avere luogo solo dopo una esplicita richiesta del rettore.

Il questore, pertanto, di fronte alle preoccupazioni espresse dal direttore amministrativo inviò due funzionari, in borghese e con macchine con targa civile, i quali, con assoluta discrezione e in modo informale, pregarono alcuni degli studenti del CIS di prendere contatto col capo della squadra politica, che conosce personalmente alcuni di questi giovani, il quale, in via del tutto amichevole, suggerì agli studenti di valutare l'opportunità di aderire alla richiesta loro avanzata di lasciare libero l'atrio nel palazzo rettorale.

Il rettore rientrato in sede ebbe un incontro con gli studenti del CIS nell'atrio

dell'università dove essi avevano continuato a svolgere la loro attività.

Nel corso di questo incontro deplorò che fosse stata fatta la telefonata al questore, riconobbe la validità e l'utilità dell'azione svolta dal CIS e nello stesso tempo chiari che l'invito a lasciare i locali occupati senza nessun permesso era soprattutto dettato dal desiderio di venire incontro — nei limiti delle effettive possibilità — alle giuste esigenze degli studenti e mettere tutti nelle stesse condizioni di parità per poter sviluppare, nel rispetto di un sano principio democratico, la propria attività.

In conclusione: non si può sostenere che gli studenti del CIS siano stati « cacciati » dall'università, perché sono stati solo invitati a lasciare libero l'atrio della sede del rettorato, invito al quale, per altro, come tante altre volte in passato non hanno ottemperato, tanto che vi hanno operato fino a quando hanno ritenuto di doverlo fare, e tanto meno si può sostenere che l'eventuale allontanamento sia avvenuto con l'intervento della forza pubblica.

Per quanto riguarda la concessione ed il mantenimento di locali, di proprietà dell'università, ad organizzazioni studentesche, risulta solo che sono stati concessi, a tempo indeterminato, con delibera del consiglio di amministrazione e attraverso regolare contratto di comodato tre vani adiacenti alla casa del custode della facoltà di lettere e filosofia e di magistero, alla Cooperativa universitaria editrice cagliaritano (CUEC), società, senza scopi di lucro, che si dedica alla stampa e vendita a prezzo di costo delle dispense utilizzate nei corsi di insegnamento universitario e vendita a prezzo fortemente scontato di libri di testo.

Risulta inoltre che dal consorzio universitario sono stati assegnati dei locali nel palazzo Mauriziano al Centro universitario sportivo (CUS) e al Centro universitario musicale (CUM).

Come già detto, si sta cercando, previo il più accurato accertamento della situazione oggi esistente, di venire incontro alle richieste degli studenti anche as-

segnando loro — nei limiti consentiti dalle norme vigenti e dalle reali disponibilità materiali — eventuali spazi fisici.

Il Ministro: VALITUTTI.

CONTU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

se risponde a verità che nel momento di temporanea assenza del traghetto Palau-La Maddalena per i lavori di reclasificazione, la « Tirrenia » si sia sostituita all'armatore privato in questa linea;

se detta sostituzione debba intendersi provvisoria e se la linea stessa potrà essere restituita alla vecchia gestione;

quali determinazioni a questo proposito intenda assumere. (4-02238)

RISPOSTA. — I collegamenti La Maddalena-Palau sono svolti dalla società Tirrenia e da armatori privati.

A seguito del temporaneo ritiro da parte privata del Mototrasporti *Centoscudi* per lavori e della conseguente grave situazione di disagio per la popolazione interessata, il comune di La Maddalena ha chiesto un potenziamento del servizio svolto dalla società Tirrenia.

Allo scopo di ovviare agli inconvenienti segnalati, lo scrivente, sentito il parere di competenza del Ministero del tesoro, ha autorizzato la Tirrenia a rafforzare i collegamenti in discorso, mediante l'impiego di un terzo equipaggio a bordo delle due unità sociali normalmente adibite alla linea, finché la situazione sopra descritta non risulti normalizzata.

È evidente, quindi, il carattere di precarietà del provvedimento che, senza alcun pregiudizio per la ripresa dell'attività della predetta nave, ha esclusivamente inteso far fronte a temporanee esigenze di traffico.

Il Ministro: EVANGELISTI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia il caso d'invitare la Direzione compartimentale delle

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

ferrovie dello Stato di Torino a predisporre immediati progetti ed a programmare rapidi tempi esecutivi per la ricostruzione del ponte ferroviario della linea Ceva-Narzole-Carmagnola attraversante il fiume Stura alla progressiva chilometro 88+750 nei pressi della stazione ferroviaria di Cherasco (Cuneo), recentemente crollato a seguito di qualche giorno di maltempo e nel cui sinistro il treno locale 7288 carico di viaggiatori pendolari evitò di precipitare nel fiume stesso in piena.

Per sapere se sia il caso di predisporre, di concerto anche con gli Uffici del genio civile, gli Uffici idrografici ed il magistrato del Po, apposite squadre di manovali che mensilmente possano controllare le strutture di tutti i ponti esistenti sui fiumi e sui torrenti del nostro territorio, al fine di evitare sinistri del tipo di quello dianzi descritto. (4-01285)

RISPOSTA. — L'ufficio lavori compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino, subito dopo il crollo della prima pila, lato Savona e delle due arcate che su essa poggiavano, del ponte al chilometro 88+901 della linea Savona-Carmagnola (Torino), ha predisposto i piani per il ripristino dell'esercizio sulla linea interrotta e per la ricostruzione delle strutture crollate.

Tali piani prevedono in una prima fase l'immediata ricostruzione della pila e la posa in opera di due travate metalliche provvisorie per consentire in tempi brevi la riattivazione dell'esercizio, previo consolidamento delle strutture residue del ponte.

I lavori sono già stati appaltati ed attualmente sono in corso di esecuzione. Successivamente si provvederà alla ricostruzione, sotto esercizio delle due arcate crollate.

Per il ripristino dell'esercizio ferroviario sulle travate provvisorie occorreranno circa quattro mesi sempreché l'avanzamento dei lavori non venga ostacolato dalla rigidità climatica del luogo. Nel frattempo è stato istituito un autoservizio sostitutivo.

È doveroso precisare che tutte le opere d'arte delle ferrovie dello Stato vengono sottoposte da parte di organi tecnici qualificati a periodiche visite di controllo, di cui si redige verbale, per accertare lo stato di efficienza delle strutture e la perfetta agibilità dei manufatti.

In particolare fino all'ultima recente visita di controllo, nelle strutture del ponte in questione non si erano manifestati segni premonitori che lasciassero temere il verificarsi di un dissesto.

Inoltre il treno 7288 è stato tempestivamente fermato prima della stazione di Cherasco anche per l'intervento del personale addetto alla vigilanza della linea, vigilanza che viene particolarmente intensificata, per disposizione della direzione generale delle ferrovie dello Stato, nei periodi di più accentuata inclemenza meteorologica.

Si assicura che tutti i programmi finalizzati alla sistemazione delle opere d'arte sono sempre studiati di concerto con tutte le amministrazioni competenti per l'assetto del territorio e gli interventi opportunamente coordinati nelle fasi esecutive.

Il Ministro: PRETI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere il motivo della concessione di contributi elargiti all'Istituto di economia montana (INEMO), e disciplinati con apposita convenzione.

Il motivo dichiarato dallo statuto dell'ente è quello di « favorire, attraverso l'assistenza scientifica, tecnica e giuridica lo sviluppo e l'autonomia delle comunità montane di tutto il territorio nazionale », ma pare all'interrogante che le regioni non abbiano necessità di questo ente. Si desidera conoscere i nomi degli esperti nominati dai Ministeri facenti parte dell'Istituto ed infine a quanto corrisponde il contributo concesso. (4-01600)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale di economia montana (INEMO) è stato costituito con atto in data 15 giugno 1973,

n. 103534 di rep., redatto dal dottor Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, ad iniziativa di amministratori e tecnici operanti nei territori montani. Trattasi di una associazione di carattere privato, costituita, per la maggior parte, da comunità montane e con la partecipazione anche della Fondazione per i problemi dell'arco alpino e del Publitud società per azioni.

Lo statuto prevede i seguenti organi rappresentativi: assemblea, consiglio direttivo, presidente, direttore, collegio dei revisori dei conti.

L'INEMO, per la sua natura privatistica, non è vigilato, né tutelato da questo Ministero ed assolve ai compiti statuari di studio, di divulgazione e di formazione per coadiuvare l'opera delle comunità montane costituite a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e delle successive leggi regionali.

Nessun rappresentante di questo Ministero è presente negli organi statuari dell'INEMO.

L'attività svolta dall'INEMO si è caratterizzata nella effettuazione di corsi di formazione di carattere nazionale, interregionale e regionale per amministratori e tecnici delle comunità montane. Il corso più impegnativo per assistenti alla programmazione territoriale nei territori montani del Mezzogiorno si è concluso il 25 settembre 1979.

Risulta che il programma di tali corsi ed incontri è stato concordato con le regioni, le quali hanno anche designato propri funzionari in qualità di relatori.

L'Istituto ha inoltre compiuto studi su problemi particolari (difesa del suolo, forestazione, agricoltura, ecc.) in collaborazione con docenti universitari di Milano, Bologna, Firenze, Roma e Bari, pubblicando varie monografie, distribuite a tutte le comunità montane.

Questo Ministero ha stipulato con l'INEMO due convenzioni.

La prima, in data 24 agosto 1974, riguardava l'esecuzione di studi necessari per stimolare la costituzione delle comunità montane e per la formazione del relativo personale. Per detta convenzione venne chiesto ed ottenuto il parere favo-

revole del Consiglio di Stato e la Corte dei conti ha registrato il provvedimento ministeriale di concessione di un contributo statale di lire 173 milioni.

La seconda convenzione, stipulata in data 22 novembre 1977, riguardava l'esecuzione di studi e ricerche, relativi al programma di interventi straordinari per l'incremento della produzione legnosa, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, per un importo di lire 50 milioni. Anche per questa seconda convenzione è stato chiesto ed ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, ed il successivo decreto ministeriale di concessione del contributo è stato regolarmente registrato da parte della Corte dei conti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono i motivi per i quali gli Ispettori dell'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani (INPGI) in visita di ispezione nelle sedi amministrative di giornali e riviste, possono essere respinti o comunque sia loro negato il diritto di elevare contravvenzioni, contrariamente a quanto avviene negli altri istituti. In particolare si chiede se non esista equiparazione di autorità fra tutti gli ispettori di altri enti. (4-01858)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 14 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 gli incaricati dell'INPGI possono svolgere attività di vigilanza non autonomamente ma solo su autorizzazione dell'ispettorato del lavoro.

Ove si verifichi un rifiuto a prestarsi alle indagini da parte dei datori di lavoro è prevista, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma della legge citata, una ammenda, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I predetti incaricati non hanno il potere di elevare contravvenzioni che è, invece, riservato all'ispettorato del lavoro e agli altri agenti di polizia giudiziaria.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

Per altro, lo stesso potere, contrariamente a quanto ritenuto dall'interrogante, non è riconosciuto neppure agli incaricati degli altri istituti previdenziali.

Il Ministro: SCOTTI.

FALCONIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se la direzione generale delle dogane ha allo studio la possibilità di includere le dogane di Pescara e di Vasto nell'elenco degli uffici abilitati a compiere operazioni di importazione di prodotti siderurgici.

L'interrogante rileva che l'inclusione delle citate dogane nel predetto elenco è esigenza particolarmente avvertita dagli amministratori e dagli operatori economici della zona, tanto che una società operante a Vasto — la SIDER VASTO — ne ha fatto oggetto di ripetute e motivate richieste. (4-02239)

RISPOSTA. — La questione si collega ai provvedimenti adottati con decreti ministeriali 5 gennaio 1978, 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978 che hanno stabilito gli uffici doganali presso i quali possono esclusivamente essere effettuate le operazioni di importazione di alcuni prodotti tessili e siderurgici.

Alla base dei citati provvedimenti è la constatazione che le regole del commercio internazionale risultano oggi turbate dall'atteggiamento di alcuni paesi che, pur di collocare la propria produzione sul mercato, non esitano a ricorrere, più o meno palesemente, a pratiche di *dumping* ovvero a concessioni di premi o sovvenzioni alle esportazioni.

Per contrastare tali fenomeni è sorta l'esigenza avvertita in sede comunitaria, di sottoporre a particolare sorveglianza le importazioni di alcuni prodotti tessili e della siderurgia.

Le necessità di soddisfare tale esigenza ha imposto di concentrare solo presso alcune dogane le operazioni di importazione dei prodotti in questione.

Pertanto, pur comprendendo, le ragioni che ispirano la richiesta degli ammini-

stratori e degli operatori economici della zona, in particolare la Sider Vasto, non sembra consigliabile un ulteriore ampliamento del numero degli uffici doganali abilitati allo sdoganamento dei prodotti in questione.

Il Ministro: REVIGLIO.

FRANCHI E MARTINAT. — *Ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se sia esatto che il direttore generale dell'ICIPU e del CREDIOP Tommaso Carini, dirigente a livello nazionale del PRI, ha condotto in porto, tra l'ottobre 1973 e il febbraio 1974, operazioni finanziarie, rivendendo e comprando azioni della Banca Unione di Michele Sindona;

per conoscere come venga valutato presso i Ministri interessati l'episodio, per cui questo « *manager* pubblico », appartenente all'area repubblicana, ha potuto fare i suoi affari con Sindona, a diversità dei piccoli azionisti gettati allo sbaraglio dalla liquidazione coatta della Banca Privata Italiana. (4-00824)

RISPOSTA. — Si precisa che dagli atti del procedimento Sindona attualmente in istruzione formale presso l'ufficio istruzione del tribunale di Milano, non è possibile ricavare alcuna notizia in ordine a quanto viene rappresentato dall'interrogante.

Infatti, nella relazione del commissario liquidatore avvocato Ambrosoli del 18 maggio 1979 il movimento del titolo Banca unione è stato illustrato (eccezione fatta per 21 società nominativamente indicate) sotto la voce generica e omnicomprensiva clienti diversi.

Non si ritiene per altro di poter corrispondere a quanto richiesto dall'interrogante facendo riferimento all'andamento dei rapporti bancari intrattenuti dal dottor Tommaso Carini nel periodo considerato, a ciò ostandovi un preciso obbligo giuridico e cioè il segreto d'ufficio sancito dall'articolo 10 della legge bancaria, la cui applicazione attiene all'esplicazione di privati rapporti tra clienti ed istituti di credito.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

Tale riservatezza prescritta dalla legge trova il suo presupposto e la sua logica nella finalità di tutelare il sistema creditizio — del quale la fiducia è uno dei pilastri — al cui corretto funzionamento, e cioè raccolta del risparmio ed esercizio del credito, la stessa legge bancaria, all'articolo 1, riconosce il carattere di pubblico interesse.

Alla stregua delle considerazioni susposte sono intuibili le conseguenze che deriverebbero al regolare svolgimento dell'attività creditizia qualora il ministro del Tesoro dovesse rendere note le operazioni poste in essere dalla clientela bancaria.

Deve comunque escludersi che operazioni di acquisto e vendita di titoli da parte del dottor Tommaso Carini siano state effettuate con fondi degli istituti nei quali ricopre la carica di direttore generale.

Il Ministro del tesoro:
PANDOLFI.

GARGANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il Liceo linguistico parificato « Kennedy » è stato sfrattato dallo stabile di Via San Martino della Battaglia, n. 4, di Roma; che circa 1200 studenti e 120 professori si sono venuti a trovare in una situazione drammatica — se non ritenga interessarsi affinché sia assicurato agli studenti la regolare conclusione dell'anno scolastico ed ai professori il lavoro per il corrente anno scolastico. (4-01976)

RISPOSTA. — In merito alla vicenda giudiziaria, tra l'istituto non statale denominato Kennedy e l'ente proprietario dello stabile di cui è cenno nell'interrogazione, si deve premettere che la questione, conclusasi con l'esecuzione della sentenza di sfratto, esula dall'azione di vigilanza di questo Ministero che, a norma dell'articolo 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, deve limitarsi alla valutazione dei fatti sotto il profilo della buona condotta morale del gestore; sotto tale ultimo aspetto, si è già proceduto alla richiesta di co-

pia della sentenza (nella fattispecie, per altro, l'Amministrazione ha da tempo revocato il riconoscimento legale alle varie scuole dell'istituto, le quali ne usufruiscono ancora, solo in virtù della sospensiva accordata — in attesa della definizione della questione in sede giurisdizionale — prima del Tribunale amministrativo regionale del Lazio e poi dal Consiglio di Stato).

A sfratto avvenuto, la società gestrice ha fatto presente, con telegramma del 15 dicembre 1979 di aver, intanto provveduto alla sistemazione provvisoria delle proprie scuole in altri locali.

Quanto, infine, alle preoccupazioni espresse dall'interrogante, si fa presente che agli alunni dell'istituto Kennedy è, comunque, assicurato il proseguimento, con effetti legali, del corso di studi già intrapreso, fermo restando che, nei confronti di scuole non statali, non sono possibili interventi per la sistemazione edilizia, rimessa dall'ordinamento vigente alla libera determinazione del gestore, previo accertamento da parte di questo Ministero dell'idoneità all'uso scolastico dei locali prescelti.

Il Ministro della pubblica istruzione: VALITUTTI.

GATTI, AMICI, BETTINI E VAGLI MAURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se corrisponde al vero che il direttore generale dell'AIMA, senza una precisa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda, ha stipulato convenzioni con associazioni per effettuare l'istruttoria delle pratiche relative al consumo dell'olio di oliva, compito questo che deve essere svolto dall'AIMA stessa, non essendo stato convertito in legge il decreto con cui detto servizio doveva essere affidato all'ORNACOL.

Per conoscere altresì in base a quale disposizione legislativa sia stato possibile effettuare la suddetta operazione.

(4-01148)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'AIMA, nella seduta del 31

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

luglio 1979, ha esaminato il problema dell'assetto organizzativo per la corresponsione dell'aiuto comunitario al consumo dell'olio di oliva, in considerazione della notoria insufficienza delle strutture amministrative dell'azienda, della necessità di corrispondere prontamente l'aiuto alle imprese confezionatrici per non vanificare l'effetto dell'aiuto stesso caratterizzato dall'immediatezza del pagamento, della indispensabilità, per lo Stato membro, di istituire un sistema di controllo, al quale, per preciso principio informatore della regolamentazione comunitaria, è subordinata la possibilità di erogare gli aiuti che — come quello di specie — fanno carico ai fondi FEOGA - sezione garanzia.

In considerazione di ciò il consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato, nella stessa seduta, ha deliberato di adottare il sistema dell'assuntoria, mediante l'affidamento degli interventi relativi all'espletamento dei compiti esecutivi di calcolo e di ausilio operativo alle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie interessate all'aiuto nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, rimanendo alla diretta competenza dell'azienda l'espletamento degli adempimenti istruttori, come prescritto dalla legge 13 agosto 1979, n. 424, sulla base dei quali devono effettuarsi i provvedimenti di pagamento dell'aiuto, con il sistema stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532. Per l'attuazione del controllo statale, il consiglio ha deliberato di utilizzare i servizi per la repressione delle frodi dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sulla base degli accennati criteri orientativi, il consiglio, nell'adunanza del 31 luglio 1979 ha conferito mandato al direttore generale dell'AIMA di svolgere le opportune trattative, al fine di concordare le condizioni e le modalità di espletamento degli adempimenti, da regolarizzare con la stipulazione di apposito contratto.

In esecuzione di tale mandato, il direttore generale dell'AIMA ha concordato i criteri di massima, ai quali le organizzazioni di categoria più rappresentative si

sono attenute per dare subito inizio agli adempimenti di loro pertinenza.

Nella successiva adunanza del 25 ottobre 1979 il consiglio di amministrazione dell'AIMA ha approvato il testo dei contratti che sono stati stipulati in data 30 ottobre 1979.

Il Ministro: MARCORÀ.

GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA E DE GREGORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che presso il liceo scientifico statale di Viterbo si è proceduto alla formazione delle prime classi attraverso sorteggio effettuato dal preside, coadiuvato dal segretario amministrativo, in contrasto con i criteri stabiliti dal consiglio d'istituto e con la proposta formulata dal collegio dei docenti che si erano espressi per un sorteggio da effettuarsi in seno al consiglio di istituto; rilevato che fin dall'emanazione dei decreti delegati sui nuovi organi di gestione della scuola presso il suddetto liceo si era proceduto alla formazione delle nuove classi con sorteggio effettuato dal consiglio d'istituto e che la procedura adottata dall'attuale preside ha suscitato un largo scontento, soprattutto tra i genitori degli studenti — se non ritenga la scelta del preside in contrasto con le prerogative attribuite al consiglio d'istituto ed al collegio dei docenti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1947, n. 416, e quali iniziative intenda eventualmente assumere per impedire la vanificazione di alcuni elementari strumenti di gestione democratica della scuola introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica sopra ricordato. (4-01247)

RISPOSTA. — Il caso in esame è regolato dalla normativa seguente:

1) decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, articolo 4 (attribuzione del collegio dei docenti)... formula proposta al preside per la formazione e la composizione delle classi.

articolo 6 (attribuzioni del consiglio d'istituto); ...Il consiglio d'istituto indica

i criteri generali relativi alla formazione delle classi.

2) decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 3 (funzioni direttive): ...in particolare al personale direttivo spetta (lettera d): procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

Dalla normativa sopra indicata si evince che il collegio dei docenti e il consiglio di istituto devono formulare delle proposte e indicare i criteri generali sulla base dei quali il preside dovrà poi procedere.

Poiché, dalle indagini esperite, risulta che il preside del liceo scientifico Ruffini ha agito nell'assoluto rispetto delle norme vigenti, questo Ministero non ha nulla da eccepire sull'operato del medesimo.

Il Ministro: VALITUTTI.

GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere, premesso che: già nella scorsa legislatura l'interrogante ebbe a segnalare al Ministro della sanità (interrogazione n. 4-00914 dell'aprile 1977) come la letteratura internazionale attribuisse proprietà cancerogene ai nitriti e nitrati aggiunti come conservanti alle carni e che già allora l'interrogante, rilevando che detti composti, nelle quantità usate non hanno effetto protettivo nei riguardi degli alimenti se non quello di impedire il cambiamento di colore, chiedeva se non si ritenesse di impedirne l'uso;

il Ministro, in data 25 maggio 1978 (un anno dopo) rispose che la questione era stata affidata allo studio dell'Istituto superiore di sanità e di una apposita Commissione del Consiglio superiore di sanità che avrebbero accertato la possibilità di trasformazione nell'organismo dei nitrati e nitriti nelle cancerogene nitrosamine;

considerato che nel dicembre 1978 è stata pubblicata sul *British Medical Jour-*

nal notizia di uno studio condotto al Massachusetts Institute of Technology che dimostra la cancerogenicità diretta dei nitriti e nitrati, capaci di causare l'insorgenza di linfomi in animali da esperimento, e non soltanto attraverso la loro trasformazione nelle cancerogene nitrosamine (peraltro ormai abbastanza accertata in letteratura);

se siano allo studio provvedimenti atti a limitare l'uso di nitrati e nitriti almeno in quei casi in cui esso non risulti utile praticamente ad altro che a conservare il colore del prodotto. (4-01954)

RISPOSTA. — Il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 24 gennaio 1980, ha esaminato il problema dell'impiego dei nitrati e dei nitriti nei prodotti carnei conservati non sottoposti a sterilizzazione, ritenendo l'impiego stesso indispensabile per la prevenzione del botulismo, contro il quale non esistono, al momento attuale, altri agenti idonei.

Il consesso ha, altresì, espresso l'avviso che le dosi dei citati composti attualmente ammesse dalla normativa vigente nel nostro paese (le più basse fra quelle comunitarie), mentre da un lato danno la certezza della salubrità e conservazione del prodotto, non costituiscono, allo stato attuale delle conoscenze, pregiudizio per la salute pubblica.

L'impiego dei nitrati e dei nitriti, per gli stessi motivi e nelle medesime considerazioni, è indispensabile anche nelle conserve di prodotti carnei sottoposte a trattamento termico (sterilizzazione), in quanto le tecnologie produttive, pur assicurando la conservazione, non possono dare certezza dell'avvenuta inibizione della spora botulinica, e ciò in conseguenza delle temperature sopportabili dal tipo di conserve, delle dimensioni delle confezioni, della capacità di trasmissione termica dell'alimento, eccetera. Il mantenimento del colore è solo un effetto accessorio.

Il Consiglio superiore di sanità ha rilevato, per altro, che il problema dell'impiego dei nitrati e dei nitriti nelle preparazioni carnee va valutato anche in re-

lazione alla possibile formazione di nitrosammine.

Al riguardo, premesso che non esistono, allo stato presente, relazioni univoche tra aggiunta di nitrati e nitriti e formazione di nitrosammine, e tra alcune di queste e l'insorgenza di fenomeni tumorali, ma che il problema generale della formazione di nitrosammine è all'esame di organismi scientifici sia in Italia che all'estero (sono tuttora in corso studi e ricerche sull'argomento), il predetto consenso ha demandato ad apposita commissione di approfondire i vari aspetti del problema, sotto il profilo ora accennato, seguendo gli studi e le ricerche in corso, che, per quanto riguarda il nostro paese, devono essere intensificati secondo gli orientamenti che saranno espressi dalla commissione medesima.

Si aggiunge che i lavori della commissione *ad hoc* (ora citata) sono già proseguiti, nella direzione suggerita dal Consiglio superiore di sanità con il parere come sopra espresso, e che è stato formulato un programma di lavoro articolato, che verrà svolto nei prossimi mesi, con la collaborazione del competente ufficio di questo Ministero, dell'istituto superiore di sanità, e dell'istituto nazionale della nutrizione, nonché di quegli organismi scientifici, anche a livello universitario, che si riterrà di volta in volta di consultare, e ai quali potranno essere commissionati, se del caso, specifici incarichi di ricerca.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) da quali « marziani » di insensibilità morale ed estetica è composta la commissione che ha rilasciato il nulla-osta per il film italiano « *Cicciolina, amore mio* »;

2) dai giudici di quale tribunale mai il film, dopo le denunce di un cittadino, è stato visionato ed è stato ritenuto non in contrasto con le leggi penali vigenti a

tutela della pubblica decenza e del comune senso del pudore;

3) se il film ha avuto « anche » i benefici della programmazione obbligatoria, cioè - attraverso lo Stato - il contributo economico dei cittadini italiani (la stragrande maggioranza dei quali è sicuramente offesa dal livello di idiozia e di inciviltà espresso dal film). (4-01441)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali, la composizione della commissione di primo grado alla quale è demandato il potere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film risulta composta da:

a) un presidente, magistrato della giurisdizione ordinaria con funzioni non inferiori a consigliere di cassazione;

b) un professore universitario docente di materie giuridiche;

c) un professore di pedagogia nelle università o negli istituti magistrali;

d) un professore di psicologia;

e) tre elementi designati dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici.

In relazione al film *Cicciolina, amore mio*, è stata esperita azione penale per il reato di spettacolo osceno; il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato, al riguardo, che il tribunale di Benevento, il 13 settembre 1979, ha emesso sentenza di proscioglimento per Roberto Guarducci, Bruno Mattei, Amasi Damiani ed Ilona Staller perché il fatto non costituisce reato.

Secondo quanto riferisce la predetta amministrazione la sentenza in questione è stata appellata dal pubblico ministero del tribunale di Benevento e dalla procura generale di Napoli.

Il film in questione non ha ancora ottenuto la dichiarazione di nazionalità italiana, presupposto indispensabile per la eventuale, successiva ammissione alle provvidenze di legge né la commissione di esperti prevista dall'articolo 46 della legge

4 novembre 1965, n. 1213, cui compete l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge medesima ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria, ha visionato ancora la pellicola in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FUSARO.

GRIPPO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali interventi sta adottando in merito alla legge 12 novembre 1949, n. 996, avente ad oggetto « Norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici » alla luce sia delle nuove norme in materia tributaria che prevedono la contabilità obbligatoria e anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale circa le emittenti libere che implicitamente non riconosce più come unico ente concessionario per trasmissioni radio televisive la RAI-TV.

Infatti la predetta legge è da intendersi superata sia perché le registrazioni delle generalità di acquirenti di apparecchi radioriceventi su fogli mobili numerati progressivamente e corredati dal timbro a secco dell'UTIF possono ricavarsi specularmente dalla contabilità obbligatoria di ogni azienda, sia perché verrebbe ad essere illegittima la consegna dei suddetti fogli all'ente concessionario (RAI-TV), operando oggi anche le televisioni libere.

Pertanto si desidera conoscere se si sta procedendo ad adeguare la predetta normativa alla succennata realtà nella quale agiscono gli operatori commerciali del settore e se nelle more è stata perdisposta una circolare con la quale si dispone che i fogli mobili invece di essere consegnati all'ente concessionario possono essere consegnati all'UTIF, rispondendo lo spirito della legge 12 novembre 1949, n. 996, esclusivamente ai fini del controllo dello avvenuto pagamento della tassa di fabbricazione. (4-01763)

RISPOSTA. — I fogli mobili dei registri vengono inviati alla RAI per consentirle di conoscere i nominativi degli acquirenti di apparecchi radioriceventi al fine di ac-

certare la regolare corresponsione dell'abbonamento alle radioaudizioni.

Ed invero, poiché i commercianti effettuano normalmente la vendita di apparecchi senza la emissione di fattura, perché destinati a consumatori finali, detti nominativi non potrebbero essere acquisiti attraverso la contabilità IVA.

Né sembrano assumere alcuna rilevanza sulla questione le pronunce della Corte costituzionale, la quale, riconoscendo la libertà d'iniziativa per le radioteletrasmissioni su scala locale, non ha mai escluso, anzi ha sempre affermato la legittimità del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo su scala nazionale, che può essere esercitato anche mediante concessione ad una società commerciale a totale partecipazione pubblica, come in concreto ha previsto la legge 14 aprile 1975, n. 103.

E poiché il fabbisogno finanziario della concessionaria è assicurato prevalentemente dai canoni di abbonamento corrisposti dagli utenti del servizio, non può negarsi che continua a sussistere l'interesse della società a ricevere i suindicati fogli mobili senza che uguale o contrario interesse abbiano le radiotelevisioni private, che sono estranee al particolare rapporto economico derivante dall'abbonamento alle radiodiffusioni.

Si ritiene, dunque, che la vigente normativa non abbisogni di modifiche o adeguamenti, perché in effetti rispondente all'attuale situazione.

Il Ministro: REVIGLIO.

ICHINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che la Commissione comunale di Milano per il collocamento ordinario, in seguito ad un approfondito esame della questione, ha deliberato di respingere tutte le richieste di nulla-osta per assunzioni nominative relative ad operatori addetti alla perforazione di schede per elaboratori elettronici, e ciò sul presupposto indiscutibile che tale mansione — più semplice addirittura rispetto a quella di un dattilografo —

non può considerarsi « mansione di concetto » a norma dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

che tale orientamento è confortato dalla constatazione che tutti i contratti collettivi nazionali prevedono l'inquadramento dei perforatori addetti ad elaboratori elettronici come impiegati d'ordine, e mai come impiegati di concetto;

che nel luglio 1979 il nuovo direttore dell'Ufficio di collocamento di Milano ha invece annullato numerosi provvedimenti di diniego di nulla-osta per assunzione nominativa, emanati dalla Commissione comunale di Milano in risposta a richieste presentate da diverse imprese per perforatori di schede (le richieste riguardavano in particolare i lavoratori Recagni Francesca (ditta CED); Falconati Mariella (ditta Falck); Tibiletti Marco (ditta Central), ed alcuni altri):

che nella motivazione addotta a sostegno di tali annullamenti è evidente l'equivoco tra « analisti » o « programmatori » addetti ad elaboratore elettronico (qualifica, questa, prevista dal decreto ministeriale 19 maggio 1973 tra quelle per le quali è ammessa l'assunzione nominativa di manodopera) e « perforatori » addetti ad elaboratore elettronico, che sono invece senza alcun dubbio impiegati d'ordine —;

se e quali provvedimenti intenda varare di Milano, e rimuoverne gli effetti. indicato del direttore dell'Ufficio del lavoro di adottare il Ministro per il lavoro al fine di correggere l'errato orientamento sopra
(4-00784)

RISPOSTA. — Effettivamente il dirigente dell'ufficio del lavoro di Milano ha annullato numerosi provvedimenti di diniego di nulla osta per assunzioni nominative adottati dalla locale commissione comunale di collocamento in relazione a richieste presentate da diverse imprese per operatori addetti alla perforazione di schede per elaboratori elettronici.

Tale annullamento, per altro conforme al parere espresso dalla commissione provinciale per il collocamento in occasione

di precedenti analoghe richieste, trova il suo fondamento nel decreto 19 maggio 1973 che questo Ministero ha emanato in applicazione dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e che fissa le categorie dei lavoratori per i quali è ammessa la richiesta nominativa.

Fra queste risultano inclusi gli addetti al funzionamento degli elaboratori elettronici nel cui ambito non possono non essere ricompresi anche i perforatori di schede.

Legittimo è stato, quindi, il comportamento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Milano il quale, annullando i suddetti provvedimenti, ha legittimamente esercitato il potere-dovere attribuitogli dall'articolo 33 della citata legge n. 300.

Il Ministro: SCOTTI.

LAFORGIA. — *Al Ministro dei trasporti e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali iniziative concrete si intendono adottare per risolvere definitivamente la grave situazione dell'aeroporto di Bari Palese.

Da anni infatti, a causa di interventi frammentari, pur essendo in corso di avanzata esecuzione i lavori della nuova stazione aeroportuale, le nuove attrezzature non possono essere utilizzate con grave pregiudizio per la sicurezza del traffico aereo e con grave danno per gli utenti costretti a dover usufruire di servizi non idonei.

L'interrogante desidera infine conoscere se le apparecchiature per il traffico aereo attualmente in funzione garantiscono la sicurezza dei voli o se sono necessarie nuove attrezzature. (4-00905)

RISPOSTA. — A seguito del mancato ulteriore finanziamento da parte della Cassa per il mezzogiorno per completare i lavori intrapresi per la costruzione di un nuovo scalo, esclusivamente civile, al ser-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

vizio della città di Bari, la direzione generale dell'aviazione civile ha approntato, come da programma segnalato a suo tempo agli enti locali, la progettazione di un blocco di opere tali da rendere finalmente autonomo il nuovo aeroporto di Bari dal vecchio, utilizzando all'uopo i fondi previsti dalla legge n. 825 del 1973 per un importo pari a lire 5,5 miliardi.

In particolare, il progetto globale (esaminato ed approvato dal comitato di cui all'articolo 2 della legge suddetta nella seduta del giorno 16 ottobre 1979), prevede la realizzazione delle seguenti opere:

una prima parte del piazzale destinato al parcheggio degli aerei previsto dal piano regolatore generale (PRG);

il raccordo tra il suddetto piazzale e l'esistente pista di volo;

la strada necessaria per raggiungere dall'esterno del sedime aeroportuale gli edifici costruiti con fondi della Cassa per il mezzogiorno;

l'allacciamento idrico con la rete urbana;

le apparecchiature della cabina elettrica, da installarsi nell'esistente edificio individuato nel piano regolatore generale col nome di centrale tecnica generale;

l'impianto di illuminazione della parte del piazzale parcheggio aerei;

l'impianto di condizionamento d'aria;

l'impianto parafulmini per gli edifici esistenti.

L'impegno finanziario richiesto per l'effettuazione delle suddette opere è stato stimato in lire 5.179 milioni.

La restante somma (per arrivare ai 5,5 miliardi di lire di cui sopra è cenno), è stata stanziata per effettuare il collegamento della fognatura aeroportuale con la rete urbana e per la sistemazione della viabilità comunale tra vecchio e nuovo aeroporto.

Inoltre, nel programma di suddivisione dei finanziamenti - sottoposti all'approvazione del CIPE - stanziati con la recente legge n. 299 del 1979 concernente il rifinanziamento per interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti ita-

liani aperti al traffico aereo civile, è stato previsto uno stanziamento di lire 10 miliardi per l'aeroporto in argomento con il quale si intendono attuare le seguenti altre opere:

l'impianto definitivo dell'illuminazione della pista di volo per permettere l'attività aerea notturna (in sostituzione di quello provvisorio attuale);

il prolungamento della pista di volo dagli attuali metri 2.200 a metri 3 mila;

il completamento del piazzale di sosta aerei di cui sopra;

un ulteriore raccordo tra il citato piazzale e la pista di volo, nonché parte della via di rullaggio parallela alla pista di volo stessa;

l'ampliamento dell'esistente viabilità interna ed il relativo impianto di illuminazione.

Circa gli impianti di assistenza ai voli, premesso che basta l'uso di una qualsiasi radio assistenza efficiente per garantire la sicurezza dei voli, si fa presente che, l'aeroporto di Bari attualmente è servito da un radiogoniometro ad altissima frequenza (VDF), da un radiofaro non direzionale (NDB), e da una radioassistenza del tipo radiosentiero omnidirezionale in VHF con equipaggiamento misuratore di distanza (VOR/DME).

Inoltre, sono già stati installati gli apparecchi di aiuto luminoso di avvicinamento finale (VASIS), per i quali si è in attesa del controllo in volo, secondo un programma già prestabilito inerente a numerosi impianti dello stesso tipo installati su oltre 30 aeroporti italiani ed è già stato approvvigionato un radar di avvicinamento per il controllo del traffico aereo del tipo ATCR-5.S, per la installazione del quale sono in corso, a cura del genio-difesa, le opere demaniali relative. Detto radar diverrà operativo non appena entrerà in funzione la nuova torre di controllo.

Infine, sono state programmate la sostituzione del radiofaro non direzionale attuale e l'installazione di un apparato per l'avvicinamento strumentale (ILS) integrato con un radiofaro non direzionale per

l'indicazione della distanza della pista, la cui operatività, comunque, non è prevedibile prima del 1981.

Il Ministro dei trasporti: PRETI.

LAMORTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno modificare il decreto ministeriale del 5 gennaio 1978, concernente le tabelle di valutazione dei titoli per i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale direttivo della scuola, a valere per l'anno scolastico 1980-81 e con riferimento al personale direttivo chiamato a ricoprire cariche elettive negli enti autarchici territoriali.

L'interrogante evidenzia che l'attuale normativa, che regola il rapporto fra l'amministratore elettivo e la pubblica amministrazione da cui dipende, contemplata dall'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, qualora la sede dove si svolge l'attività elettiva risulti molto distante dal luogo di lavoro, si risolve di fatto in un notevole aggravio di spese per l'erario, per via di rimborsi e supplenze cui è chiamato a far fronte, senza trascurare gli effetti negativi che ne conseguono sul piano dell'efficienza nella scuola, in mancanza di una presenza continua del personale.

L'interrogante, pertanto, chiede se si ravvisi l'opportunità che con la richiesta modifica venga individuato un titolo di precedenza onde consentire il trasferimento o l'assegnazione del personale direttivo della scuola in sedi vacanti e vicine a quella dove si esercita il mandato elettivo.

(4-01915)

RISPOSTA. — La vigente normativa, contenuta negli articoli 68, 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, indica nell'anzianità di servizio, nelle esigenze di famiglia e nei requisiti da valutarsi con decreto del ministro — sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione — i titoli validi ai fini dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede, nei con-

fronti del personale direttivo e docente della scuola.

In conformità e con l'osservanza delle disposizioni suddette, i titoli in questione sono stati individuati e valutati sulla base di un'apposita tabella, annessa al decreto ministeriale del 5 gennaio 1978.

L'eventuale modifica di tale decreto, nel senso suggerito dall'interrogante, ancorché rispondente a principi indubbiamente apprezzabili, non appare del tutto opportuna per un duplice ordine di considerazioni; infatti l'individuazione di un titolo di precedenza inteso a favorire il solo personale direttivo, chiamato a ricoprire cariche elettive negli enti autarchici territoriali, oltre ad assumere toni sperequativi nei riguardi delle altre categorie di personale della scuola, non risponderebbe ad obiettive e durature esigenze, attesa la generale precarietà del mandato elettivo.

Quanto sopra non esclude, ad ogni modo, che la questione non debba costituire, per il futuro, oggetto di particolare attenzione.

Il Ministro: VALITUTTI.

LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA E RAFFAELLI EDMONDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

tenuto conto della gravissima situazione in cui si trova a (non) operare il provveditorato agli studi di Bergamo per carenza di personale;

considerato lo scontento e le lungaggini burocratiche in vari settori, tra i quali la ricostruzione delle carriere di numerosissimi insegnanti, la formazione di graduatorie e quindi l'applicazione di leggi quali la n. 463, la n. 477, ecc.;

visto il gravissimo ritardo con il quale vengono pagati gli stipendi a più di 5 mila dipendenti;

rilevato che non è la prima volta che viene sollevato il problema, senza che siano prese decisioni in merito (vedasi interrogazione dei parlamentari bergamaschi comunisti sullo stesso tema ai primi di luglio);

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

ribadito che il problema può trovare soluzione ricorrendo all'applicazione di norme in grado di ovviare e superare gli inconvenienti in atto (esempio: l'applicazione dell'articolo 200 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3) —

cosa intenda fare il ministro della pubblica istruzione per porre fine a questa situazione divenuta oramai insostenibile e improrogabile. (4-01480)

RISPOSTA. — La situazione di disagio per insufficienza di personale, in cui versa il provveditorato di Bergamo è ben presente all'attenzione di questo Ministero.

È da escludere, tuttavia, che l'organico di detto provveditorato denunci vuoti particolarmente vistosi. Infatti per i 9 posti vacanti nella carriera esecutiva e per i 5 nella carriera ausiliaria, risultano utilizzati rispettivamente 32 e 11 unità di personale non docente delle segreterie scolastiche, mentre altre 10 unità sono state assegnate in attuazione della legge 285 del 1977 sull'occupazione giovanile.

Per la carriera di concetto gli 11 posti in organico sono attualmente coperti dalla presenza di 18 insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo.

Questo Ministero, comunque, in occasione di assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi tuttora in via di espletamento, e dei passaggi ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione ex articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, terrà nella dovuta considerazione le esigenze della provincia di Bergamo.

Il Ministro: VALITUTTI.

LUCCHESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere perché il periodico *Informazioni Turistiche sull'Italia*, edito dall'ENIT, a spese dello Stato, esca sempre con un ritardo medio di 3 o 4 mesi.

Il numero di ottobre 1979, per esempio, è giunto ai destinatari in Italia in media il 14 gennaio 1980, mentre all'estero giungerà ancora più tardi.

Poiché sostanzialmente la rivista è pubblicata per annunciare eventi di interesse nazionale o locale di carattere turistico, tanto ritardo rende inutile, anzi dannosa, la pubblicazione stessa, in quanto le segnalazioni giungono quando gli eventi sono avvenuti da un pezzo.

L'iniziativa infatti si risolve in un assoluto spreco di pubblico denaro e nella creazione di un'immagine di un'Italia pigra e ritardataria. (4-02289)

RISPOSTA. — L'Ente nazionale italiano per il turismo, ha riferito che gli inconvenienti lamentati dall'interrogante, quanto alla pubblicazione ed alla diffusione del periodico *Informazioni turistiche sull'Italia*, sono da attribuire principalmente al notevole ritardo con cui gli enti turistici periferici e le altre fonti di informazione forniscono le notizie relative alle manifestazioni turistiche.

L'ente ha altresì posto in rilievo che ulteriori motivi di ritardo nella stampa e nella diffusione del periodico derivano da motivi di carattere tecnico ovvero dalle agitazioni, di carattere sindacale, del personale delle tipografie e delle poste.

Il Sottosegretario di Stato: FUSARO.

MENNITTI E MARTINAT. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per risolvere il grave problema della carenza numerica determinatasi nella dotazione del ruolo dei dirigenti i servizi delle CCIAA, in dipendenza della quale oltre il cinquanta per cento delle Camere di Commercio si trovano senza Segretario generale titolare.

Gli interroganti precisano che il Ministero sinora ha tentato di fronteggiare la situazione ricorrendo a coprire le necessità derivanti dalle numerose vacanze con il ricorso allo « scavalco », istituto che consente ad un funzionario di dirigere contemporaneamente più sedi. Tale ripiego, che comunque avrebbe dovuto avere il carattere della provvisorietà ed invece è divenuto pratica costante, si è manifestato

inadeguato e persino dannoso alla continuità amministrativa degli Enti, che non può essere assicurata da un funzionario che, in alcuni casi, giunge ad assommare sei incarichi (ricoprendo — come è accaduto e tuttora accade — in tre sedi diverse le funzioni di Segretario generale della Camera di Commercio e di Reggente la direzione della UPICA).

In proposito gli interroganti chiedono di conoscere se l'onorevole Ministro non ritenga che per analogia (analogia del resto già applicata per la corresponsione delle indennità di scavalco e di reggenza ai funzionari di cui innanzi, con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n. 2692/C del 26 ottobre 1978) si possa applicare la normativa in vigore per i segretari provinciali e comunali anche per l'affidamento della reggenza della segreteria generale delle Camere di Commercio — sedi vacanti — ai funzionari di ruolo camerale rivestenti qualifica di vice segretario generale o capo servizio (in possesso cioè dei titoli e dei requisiti per la partecipazione al concorso per dirigenti superiori per i servizi delle Camere di Commercio), limitando il ricorso all'invio del funzionario a scavalco solo presso quelle Camere di Commercio prive di funzionario camerale rivestente una delle qualifiche sopra menzionate.

Gli interroganti, infine, premesso che in genere occorrono tre anni per l'espletamento di un concorso (il quale peraltro viene bandito solo dopo che le vacanze di sedi già esistono da tempo), chiedono di conoscere se l'onorevole Ministro non ritenga di porre rimedio alla situazione di disservizio provvedendo alla nomina a Dirigente Superiore per i servizi di CCIAA degli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 13 settembre 1976, secondo l'ordine della graduatoria recentemente registrata alla Corte dei Conti, fino alla copertura delle sedi vacanti.

(4-00791)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 29 maggio 1979 — registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1979, registro 6, foglio 339 — è stata approvata la graduatoria dei

vincitori del concorso a 16 posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio. Con l'aumento del decimo previsto dalla normativa vigente in materia i posti assegnati sono saliti a 18.

Circa gli altri posti di segretario generale che nel frattempo si sono resi liberi, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1979 il bando per un nuovo concorso a 16 posti di segretario generale per le camere di commercio e si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice.

Sia la nomina degli idonei del precedente concorso sia l'affidamento delle reggenze a funzionari camerale contrasterebbero, quindi, allo stato degli atti, con le precise norme di legge che regolano la materia.

L'intera materia sarà comunque riesaminata in sede di dibattito sul disegno di legge concernente la disciplina degli enti camerale recentemente ripresentato dal Governo secondo il testo dell'atto Senato n. 1085 decaduto al termine della settima legislatura.

È pertanto in quella sede che gli interroganti dovranno proporre eventuali emendamenti intesi a realizzare, così come sembrano auspicare, l'adozione di un meccanismo di assegnazione alle sedi più simile a quello attualmente previsto per i segretari comunali e provinciali e basato quindi non su un unico concorso nazionale ma su concorsi per singole sedi.

Il Ministro: BISAGLIA.

MENSORIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

premessi che con legge 7 febbraio 1958, n. 88 è stata prevista la figura del coordinatore di educazione fisica, senza alcuna definizione di stato giuridico, competenze, trattamento retributivo;

tenuto conto della necessità di disciplinare l'attività di un organo che nell'ambito provinciale, in stretta collaborazione con il provveditore agli studi, assicura lo espletamento di un delicato servizio scolastico;

ritenuta l'urgenza di procedere immediatamente alla definizione di tale disciplina anche al fine di tutelare adeguatamente sotto il profilo professionale posizioni soggettive altrimenti prive di necessario riconoscimento normativo;

— se, avvalendosi dei propri poteri di ordinanza, non ritiene di disporre la definizione della posizione giuridica dei docenti di educazione fisica addetti al coordinamento di educazione fisica, i criteri e le modalità di accesso a tale funzione, ogni altra norma utile a disciplinare l'espletamento del delicato servizio dell'educazione fisica nell'ambito provinciale. (4-01165)

RISPOSTA. — La richiesta formulata ha trovato accoglimento nella circolare emessa da questo Ministero in data 23 gennaio 1980, n. 22.

Infatti, sulla base delle enunciazioni contenute nell'articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si è provveduto a fornire, in via amministrativa, indicazioni e suggerimenti circa la nomina, il ruolo professionale ed i compiti del coordinatore di educazione fisica e sportiva.

Si auspica, pertanto, che la diligente applicazione ed interpretazione delle istruzioni, impartite con la suddetta circolare, possa costituire un valido strumento, a disposizione degli uffici scolastici provinciali, per la piena valorizzazione di una area, quella appunto dell'educazione fisica e sportiva, che particolare rilievo ha assunto, negli ultimi tempi, nel quadro dell'azione educativa della scuola.

Il Ministro: VALITUTTI.

MONDINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — considerato lo stato di disagio degli utenti della direttrice delle ferrovie dello Stato Torino-Genova diretti in Sicilia, derivante dall'irrazionale distribuzione degli attuali orari dei treni, — se intende procedere;

1) per quanto attiene la direttrice Torino-Sicilia, alla anticipazione della partenza del treno 579 con destinazione Si-

racusa alle ore 20.00 anziché alle ore 21.36 attuali;

oltre ai due treni già esistenti cioè il 577 e il 579, la soppressione del periodico con partenza alle ore 12.42 e l'istituzione di un treno permanente con partenza da Torino fra le ore 15.30 e le ore 16.30 con vetture per Siracusa e per Palermo, attuando a Messina lo sdoppiamento in altri due treni per le suddette destinazioni, ferma restando la possibilità di istituire dei treni periodici che le necessità stagionali e festive dovessero suggerire;

2) per quanto attiene la direttrice Sicilia-Torino, oltre ai due treni già esistenti con partenza da Siracusa alle ore 10.40 e da Palermo alle ore 13.25, alla istituzione di un altro treno permanente per il Piemonte, con due sezioni; che partendo una da Siracusa e una da Palermo fra le ore 15 e le ore 16 si congiungano poi a Messina da dove proseguiranno verso Torino.

L'interrogante fa inoltre presente che attualmente a Torino è in corso in appoggio a queste richieste una raccolta di firme a livello popolare promossa dalla Associazione Trinacria-Piemonte.

Ciò a testimonianza di quanto sia sentito il problema soprattutto fra gli immigrati di origine siciliana residenti in Piemonte che frequentemente si avvalgono del servizio ferroviario in questione.

(4-00783)

RISPOSTA. — Le proposte formulate nell'interrogazione cui si risponde sono state esaminate nel corso della conferenza nazionale per la predisposizione dell'orario 1980-81 dei treni viaggiatori, che verrà attuato a partire dal 1° giugno 1980, ed in merito ad ognuna di esse si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda il treno 579 è stato possibile prevedere un anticipo della sua partenza da Torino di circa 30 minuti.

Anche per il treno 1575, sebbene non si sia potuto renderlo permanente, si sono adottati due provvedimenti conformi alle aspettative manifestate. Infatti, detto treno,

attualmente circolante da Torino a Reggio Calabria, col prossimo orario, 1° giugno 1980, sarà composto di due sezioni (una per Palermo e l'altra per Catania) e, pur restando periodico (alta stagione estiva, festività natalizie), partirà da Torino alle 14,15, ora più comoda di quella attuale (12,42).

Purtroppo, al momento non è possibile istituire una nuova relazione da Palermo e da Siracusa per Torino poiché, in presenza della inderogabile esigenza di garantire i servizi prioritari (quali il trasporto merci che presenta una crescente domanda, il cui soddisfacimento è essenziale nell'ambito dell'economia nazionale), vi è anzi la necessità di impiegare selettivamente le risorse disponibili mediante una razionalizzazione dei servizi esistenti basata sulla loro effettiva utilizzazione con la conseguente soppressione di quei convogli il cui mantenimento, stante l'inadeguata frequentazione, non appariva corrispondente a primarie esigenze.

Il Ministro: PRETI.

PARLATO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che l'Alitalia ha recentemente richiesto per il tramite di Civilavia un aumento del 20 per cento delle tariffe sui voli nazionali e che questo aumento è stato concesso dal Ministero per ragioni di opportunità nella misura del 10 per cento —

1) quali siano i precisi contenuti dell'indagine conoscitiva e gli elementi obiettivi e documentali di raffronto tra i precedenti costi e gli attuali che abbiano indotto Civilavia a sostenere come valida la richiesta del vettore aereo di bandiera;

2) quale sia stato il numero dei passeggeri trasportati dall'Alitalia e dall'ATI nel corso del 1978, distinguendoli per singoli linee nazionali e specificando il numero dei voli effettuati su ogni singola direttrice;

3) quale sia il costo di atterraggio e decollo nei vari aeroporti italiani e da quali voci tali costi siano costituiti; se non ritenga che ogni aumento del prezzo del trasporto aereo nazionale, che

assume sempre più una dimensione sociale, stante anche il regime di sostanziale monopolio in cui operano l'Alitalia e l'ATI, debba essere concesso con estrema cautela e solo dopo una rigorosissima ed imparziale indagine sui costi effettivi secondo dati che non provengano dalla fonte interessata. (4-00119)

RISPOSTA. — In data 6 dicembre 1978 le compagnie aeree nazionali richiedevano un aumento tariffario pari al 10 per cento a fronte di una situazione di evidente squilibrio tra costi e ricavi. L'aumento veniva concesso in data 1° maggio 1979 quando, per una serie di fattori appresso indicati, tale squilibrio si era già fortemente acuitizzato e l'aumento medesimo non era pertanto più adeguato alle stesse argomentazioni che avevano fatto da substrato alle istanze delle compagnie.

L'aumento richiesto trovava infatti la sua giustificazione nella lievitazione dei prezzi verificatasi nel corso del 1978; durante tale anno, il costo dei servizi di assistenza aeroportuale (pari al 10,50 per cento del costo totale di gestione) era aumentato del 15 per cento, il carburante (circa il 17,45 per cento del costo totale) tra novembre 1978 e febbraio 1979 del 14,5 per cento, i costi fissi di struttura (pari al 40 per cento del costo totale) del 14,7 per cento ed il prolungamento dei tempi di volo, resosi necessario per garantire una maggiore regolarità dei voli domestici, aveva comportato un aggravio dei costi pari all'1,94 per cento.

A queste voci — che da sole già avrebbero giustificato un aumento dell'11,92 per cento — si aggiungevano poi altri aumenti di costo, quali quello del personale (premio di condotta: + 7,6 per cento — premio di cabina: + 10,7 per cento e restanti categorie: + 18 per cento) e delle tasse aeroportuali (+ 32 per cento).

Per altro, come già detto, un aumento del 10 per cento veniva concesso solo nel maggio 1979, quando cioè i costi avevano maturato un ulteriore incremento, e le stesse compagnie aeree avevano inoltrato (nel marzo 1979) nuova istanza affinché

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

fosse concesso un aumento non più del 10 ma del 20 per cento.

Nei primi mesi dell'anno 1979, infatti, si erano verificati i seguenti ulteriori aumenti percentuali: carburante (da 117,04 a 153,59 lire al litro): + 31,23 per cento; tariffe *handling*: + 17 per cento, contingenza dal 1° maggio: + 8 punti.

I dati surricordati, pertanto, non solo giustificano ampiamente l'aumento concesso in data 1° maggio 1979 (10 per cento) ma anche l'urgenza di un secondo aumento, pari ad un ulteriore 10 per cento concesso a sua volta, come è noto, il 1° luglio 1979.

Infine, in data 10 gennaio 1980 si è dovuto determinare un ulteriore aumento

delle tariffe aeree (15 per cento) per incrementi di costo dovuti a:

a) il costo del carburante tra maggio ed agosto 1979 ha conseguito un ulteriore aumento pari al 22 per cento passando da lire 153,59 a 188,37 al litro;

b) i costi dei servizi di assistenza aeroportuale sono aumentati dal 5 luglio 1979 di un ulteriore 8 per cento;

c) costo del lavoro: agli otto punti di contingenza maturati a maggio 1979 si sono aggiunti i sei punti scattati il 1° agosto 1979.

Si comunicano in appresso i dati relativi al numero dei voli effettuati e dei passeggeri paganti registrati sulle singole tratte nazionali, nel corso dell'anno 1978.

Relazioni	Voli	Passeggeri paganti
—	—	—
Roma-Napoli e viceversa	1.887	146.312
Milano-Rimini e viceversa	354	13.612
Roma-Genova e viceversa	2.660	195.796
Roma-Milano e viceversa	11.183	874.953
Milano-Cagliari e viceversa	1.267	87.562
Roma-Palermo e viceversa	5.307	412.768
Roma-Catania e viceversa	4.578	384.720
Roma-Venezia e viceversa	4.172	318.313
Milano-Venezia e viceversa	1.001	57.482
Torino-Alghero e viceversa	666	46.957
Roma-Torino e viceversa	3.819	308.559
Milano-Napoli e viceversa	1.950	155.855
Milano-Palermo e viceversa	1.032	71.404
Milano-Catania e viceversa	1.088	91.066
Milano-Reggio Calabria e viceversa	633	49.176
Bari-Milano e viceversa	649	57.250
Roma-Trieste e viceversa	1.365	109.900
Palermo-Pisa e viceversa	699	61.903

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

Relazioni	Voli	Passeggeri paganti
Cagliari-Genova e viceversa	460	38.246
Roma-Bari e viceversa	2.404	190.205
Alghero-Bologna e viceversa	544	24.777
Alghero-Cagliari e viceversa	890	51.291
Alghero-Genova e viceversa	596	27.247
Alghero-Milano e viceversa	651	40.728
Alghero-Pisa e viceversa	645	38.696
Alghero-Roma e viceversa	1.312	79.628
Bari-Brindisi e viceversa	618	17.095
Bologna-Napoli e viceversa	598	21.707
Roma-Brindisi e viceversa	1.344	88.377
Cagliari-Napoli e viceversa	626	25.601
Cagliari-Palermo e viceversa	673	32.557
Cagliari-Roma e viceversa	4.170	343.250
Catania-Napoli e viceversa	570	29.605
Catania-Reggio Calabria e viceversa	608	26.934
Genova-Milano e viceversa	665	31.968
Genova-Olbia e viceversa	40	2.974
Milano-Pisa e viceversa	1.978	139.861
Milano-Trieste e viceversa	1.251	62.885
Napoli-Palermo e viceversa	650	40.726
Pisa-Roma e viceversa	1.719	112.250
Pisa-Verona e viceversa	618	21.235
Roma-Reggio Calabria e viceversa	1.724	112.890
Roma-Trapani e viceversa	402	19.329
Lampedusa-Palermo e viceversa	533	13.265
Lampedusa-Trapani e viceversa	458	7.936
Napoli-Palermo e viceversa	155	4.179
Palermo-Trapani e viceversa	109	2.756
Pantelleria-Palermo e viceversa	902	23.983
Pantelleria-Trapani e viceversa	456	12.736

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

Circa il costo e le relative voci di atterraggio e decollo degli aerei nei vari aeroporti italiani si fa presente che esso non è mai una costante fissa, in ogni aeroporto e per ogni aereo, ma varia come meglio appresso si precisa.

In sintesi, si premette che i gruppi di voci sono due:

1) diritti di approdo, di partenza, di sosta o di ricovero e di imbarco passeggeri (legge n. 324 del 1976 e decreti del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978 e 10 gennaio 1979);

2) tariffe dei servizi di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci.

Per quanto riguarda il primo gruppo occorre distinguere alla voce diritti di approdo se trattasi di aeromobili che svolgano attività aerea internazionale o di aeromobili che svolgano attività aerea nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica.

Per quanto riguarda gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale, i diritti di approdo sono fissati in lire 1.200 per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità, e in lire 1.500, per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

Per gli aeromobili che svolgono attività nazionale, i diritti di approdo sono fissati in lire 520 per tonnellata, o frazione di tonnellata, sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità, e in lire 780 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo.

Infine per entrambi i diritti citati (approdo e partenza), le misure indicate devono essere maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avviene nelle ore notturne.

I diritti per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo sono fissati in lire 45 per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, del peso massimo al decollo risultante dal

certificato di navigabilità e per ogni ora, o frazione di ora, oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Questo diritto non è dovuto, però, per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.

Infine il diritto di imbarco per passeggeri, dovuto solo per ogni passeggero diretto verso gli aeroporti di Stati esteri, è fissato in lire 3 mila. L'importo di tale diritto è ridotto a metà per i bambini fino a 12 anni. Esso non è dovuto sia dai bambini fino a 2 anni e sia quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile, o comunque, da una causa estranea alla volontà del passeggero.

Per quanto riguarda, poi, le tariffe per il servizio di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci, bisogna premettere che i servizi di assistenza a terra si distinguono in ordinari, o a richiesta specifica; questi variano di volta in volta a seconda delle necessità.

La misura delle tariffe dei servizi ordinari per gruppi di aeroporti si articola come segue:

Aeroporti di Linate, Malpensa, Fiumicino e Ciampino

B.720	L. 1.072.000
DC.8/40	» 1.120.000
DC.8/60 - B.707 - IL62 TU114 - Super VC10	» 1.307.000
B.747 con pulizia	» 3.406.000
DC.10 e Tristar	» 2.095.000
Airbus A300	» 1.589.000

Aeroporti di Torino e Venezia

B.720	» 932.000
DC.8/40	» 973.000
DC.8/60 - B.707 - IL62 TU.114 - Super VC.10	» 1.136.000

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

B. 747 con pulizia	L. 2.962.000
DC.10 e Tristar	» 1.822.000
Airbus A.300	» 1.381.000
Aeroporti di Bergamo, Ronchi dei Legionari, Napoli-Capodichino, Verona-Villafraanca, Palermo-Punta Raisi, Catania-Fontanarossa, Bologna, Pisa, Rimini	
Tariffa forfettaria	» 958.000
B.707 con pulizia	» 2.719.000
DC.10 e Tristar	» 1.706.000

I diritti di cui sopra vengono maggiorati del 30 per cento per prestazioni effettuate in ore notturne (21-7).

Il Ministro: PRETI.

PARLATO E GUARRA. — *Al Governo.* — Per conoscere se sia stato informato dell'altissimo grado di inquinamento registrato in questi giorni lungo le coste salernitane ed in particolare lungo la costiera amalfitana nelle acque marine;

se si ritenga di vietare la balneazione o se non sussista pericolo alcuno, nonostante il colore assunto dalle acque e quanto vi galleggia: liquami e carogne sono stati rilevati da più parti e ciò fa pensare, anche per la assoluta inefficienza ed insufficienza dei collettori e delle strutture dis inquinanti esistenti, che sussista grave pericolo per la salute pubblica;

se la decisione del medico provinciale di Salerno, che ha vietato la balneazione a Salerno-città e che dovrebbe essere estesa anche altrove sia oggetto di forti pressioni, tendenti alla revoca, da parte delle forze politiche, sostanzialmente responsabili per non aver sin qui adottato idonee misure antinquinanti, stante la evidente impopolarità ed il giudizio di valore sulla loro attività, che il provvedimento comporterebbe e se, ove così si faccia, non si comprometta pericolosamente la salute dei cittadini e dei bagnanti.

(4-00425)

RISPOSTA. — Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la materia concernente l'igiene del suolo e dell'ambiente e l'inquinamento atmosferico e delle acque è stata trasferita alla competenza dell'autorità regionale.

Nel caso si riferisce, pertanto, quanto comunicato dal commissario del Governo per la regione Campania, appositamente interessato dallo scrivente.

In data 14 luglio 1979 il medico provinciale di Salerno, tenuto conto del tasso di inquinamento accertato dalle indagini effettuate dal locale laboratorio di igiene e profilassi, disponeva il divieto di balneazione nel tratto di litorale antistante la spiaggia libera di Santa Teresa, fino alla foce del fiume Picentino.

Per il rispetto di detta ordinanza venivano disposti dagli organi di polizia opportuni servizi di vigilanza nei pressi degli stabilimenti balneari e della spiaggia libera.

Non risulta che detto provvedimento sia stato oggetto di pressioni, intese a provocarne la revoca.

Il Ministro della sanità:
ALTISSIMO.

PARLATO. — *Ai Ministri della marina mercantile, della pubblica istruzione e dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

i motivi per i quali uno dei gioielli della architettura borbonica, lo storico edificio denominato « Immacolatella Vecchia », nel porto di Napoli, eretto verso la metà del '700 ad opera di D. A. Vaccaro, abbia chiuso l'ingresso principale da lunghissimo tempo, pur permanendo la occupazione interna di locali adoperati come alloggi di servizio ed uffici della Capitaneria di porto, raggiungibili da un ingresso secondario;

quali siano i motivi che ostino alla riapertura della storica cancellata dell'edificio la quale trovavasi già all'ingresso della capitaneria di porto borbonica e perché l'edificio non sia totalmente liberato da quanti lo occupino — fornendo loro lo-

cali più funzionali — e, completamente e definitivamente restaurato, non sia offerto nel suo intero corpo di fabbrica all'interesse dei numerosi visitatori e turisti, specie stranieri, sistemandovi magari collezioni e cimeli che riguardino la gloriosa marineria del Regno delle due Sicilie e delle epoche successive. (4-00751)

RISPOSTA. — L'edificio sito nel porto di Napoli denominato Immacolatella vecchia, già ospitante la vecchia capitaneria di porto, è attualmente adibito a sede dell'ufficio tecnico della capitaneria e ad alloggi assegnati a personale dipendente destinato al citato ufficio ed a personale imbarcato sulle motovedette, impiegate per il soccorso e la vigilanza in mare.

Il predetto edificio, del quale è stato necessario puntellare e chiudere al transito l'ingresso principale perché pericolante, non può essere lasciato libero per essere destinato ad altri usi, a causa della mancanza di altri idonei locali nei quali sistemare adeguatamente gli uffici e gli alloggi per il personale predetto.

Notizie fornite dalla capitaneria di porto di Napoli assicurano che, su perizia dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, sono stati recentemente iniziati i lavori di manutenzione intesi a consentire la riapertura dell'ingresso principale e la ristrutturazione dello storico edificio.

Il Ministro della marina mercantile. EVANGELISTI.

PARLATO, SOSPIRI E ABBATANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

i precisi motivi che hanno indotto l'Ispettorato del lavoro di Bologna a revocare la proroga del termine per la presentazione della domanda di ammissione alle prove di abilitazione alla professione di « consulente del lavoro », termine che, fissato per il 7 aprile 1979, era stato appunto differito al 15 luglio 1979, tanto che erano stati invitati i concorrenti a

presentarsi per il 18 settembre 1979 a sostenere l'esame;

quanti siano gli aspiranti che abbiano presentato, dopo che il termine era stato prorogato, domanda di riammissione alle prove relative;

quali relazioni intercorrono tra il Ministero del lavoro e l'« Istituto di formazione divisione UFORMAZ » che, a seguito della proroga, aveva indetto corsi di preparazione per gli esami di abilitazione per consulenti del lavoro, incassando la cospicua retta di lire 440.000 *pro capite* e quanti siano gli aspiranti che, in funzione della proroga del termine, si iscrissero a tali corsi e che, a seguito della proroga, si sono inutilmente obbligati in ordine alla corresponsione di tale importo (oltre le lire 20.000 corrisposte da ciascun concorrente, tra spese, bolli e tasse all'Ufficio del Registro di Roma per poter sostenere l'esame);

se si intenda, stante l'immenso danno provocato, non solo in termini economici ma anche di inserimento sociale e professionale, disporre una apposita sessione di esami per quanti abbiano presentato domanda di ammissione all'esame nel termine prorogato del 15 luglio 1979;

in caso contrario se siano stati disposti i necessari risarcimenti del danno diretto ed indiretto causato dall'assurdo comportamento dell'Ispettorato del lavoro di Bologna e restituite le lire 20.000 *pro capite* a coloro che, ignari della « truffa legalizzata » che si andava prospettando ai loro danni, avevano presentato regolare domanda di partecipazione alle prove tendenti al rilascio della autorizzazione all'esercizio della attività di consulente del lavoro. (4-01137)

RISPOSTA. — I motivi che hanno indotto l'ispettorato provinciale del lavoro di Bologna a revocare la proroga del termine per la presentazione delle domande per la partecipazione agli esami di consulenza del lavoro, sono di mera legittimità.

Com'è noto, infatti, l'articolo 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ha fatto sal-

vi gli esami in corso di svolgimento o già regolarmente fissati alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il suddetto ufficio che aveva regolarmente fissato la data degli esami per il giorno 5 giugno 1979, ha ritenuto di rinviare al 18 settembre l'espletamento degli esami stessi per motivi di natura organizzativa.

Mentre lo spostamento puro e semplice della data di espletamento delle prove di esame avrebbe lasciato inalterati gli aspetti della legittimità connessi con il dettato della norma (articolo 40), la riapertura dei termini di presentazione delle domande ha causato una palese violazione della legge, vanificando la stessa volontà del legislatore che nella previsione dell'anzidetta norma transitoria si è preoccupato di non ledere i diritti già fatti valere da coloro che erano in possesso dei requisiti previsti dalla precedente disciplina.

Contro le cento domande circa presentate nei termini, dopo lo spostamento della data dell'esame, gli aspiranti hanno raggiunto il numero di duemila circa.

Non è possibile fornire elementi sul numero delle persone che hanno frequentato i corsi di preparazione per gli esami per consulente del lavoro organizzati dall'istituto di formazione divisione UFOR-MAZ, atteso che non intercorre relazione alcuna tra il Ministero ed i corsi liberi di scuole private.

L'apposita sessione di esame auspicata dall'interrogante per coloro che dopo la riapertura dei termini avevano presentato domanda di ammissione al concorso non può essere stabilita in via amministrativa, perché — come sopra chiarito — in evidente contrasto con le norme che disciplinano la materia.

Si fa comunque presente che, avendo alcuni candidati esclusi avanzato ricorso presso il tribunale amministrativo regionale, questo Ministero si adeguerà alle decisioni conseguenti, estendendone gli effetti, per motivi di equità, anche a coloro che hanno adito la magistratura amministrativa.

Il Ministro: SCOTTI.

PARLATO E RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali concrete ed urgenti iniziative siano state assunte per salvare dal progressivo deterioramento i circa duemila papiri e le relative « scorze », attualmente conservati nella Biblioteca nazionale di Napoli ed oggetto, per svariate cause cui non sono estranee precise responsabilità, di un pericoloso degrado che li renderebbe, in breve tempo, completamente illeggibili direttamente, con grave danno per la cultura. (401373)

RISPOSTA. — Attualmente i papiri ercolanesi sono conservati nel miglior modo finora consentito dalla particolare natura di fragilissimo reperto archeologico, anche perché negli ultimi decenni, a partire dall'immediato dopoguerra, la direzione della biblioteca nazionale ha dedicato estrema attenzione all'officina papiri, ampliando la sede, rimodernandone le strutture ed interessando al problema dei papiri l'Istituto centrale di patologia del libro, come massimo istituto preposto alla conservazione dei beni librari.

L'istituto si è assunto con impegno l'onere dello studio e della ricerca di metodi scientifici che possano garantire una continuità di conservazione. Fin dal 1974 infatti ha posto allo studio il problema del recupero di tali papiri al fine di individuare le più idonee tecniche di manutenzione e di restauro tenendo presente che ogni affrettato intervento non preceduto da attente verifiche di laboratorio potrebbe ulteriormente danneggiare il materiale papiraceo già fragilissimo.

Per una migliore comprensione di tutto il problema, si ritiene utile dare una breve notizia storica.

I papiri ercolanesi, sepolti dall'eruzione del 79 dopo Cristo, si presentarono al momento dello scavo (1752) come materiale già carbonizzato. Era fatale che il deterioramento iniziasse al momento stesso della scoperta e che continuasse progressivamente per azione di agenti atmosferici e biologici e per tecniche inadatte di svolgimento e conservazione.

Nel secolo XIX fu attuata la sistemazione dei rotoli e delle scorze in armadi chiusi e dei papiri svolti in cornici con vetro, che però rimasero per circa un secolo affisse alle pareti dell'officina, esposte quindi all'azione dannosa della luce, alle variazioni di temperatura, all'umido, alla polvere, mentre le scorze e i papiri svolti ma non ancora in cornice venivano stipati negli armadi uno su l'altro. Con il secolo XX si dette inizio ad una più razionale sistemazione in armadi chiusi e al riparo dalla luce. Il clima marino e l'umidità dell'ambiente avevano però favorito il formarsi di muffe, la luce aveva scolorito la scrittura, le variazioni di temperatura avevano provocato l'ondulamento del curlo, il legno delle cornici aveva dato asilo ai tarli, qualche papiro era già illeggibile, questa la situazione dello stato dei papiri agli inizi del 1900, come risulta da numerosi documenti esistenti negli archivi dell'officina.

Nel 1926 si ebbe il trasferimento dell'officina nel palazzo reale. Durante la seconda guerra mondiale i papiri rimasero indenni perché trasportati al sicuro nei sotterranei, mentre i locali dell'officina venivano gravemente danneggiati dai bombardamenti. Nell'immediato dopoguerra, gli armadi di legno furono sostituiti da quelli in metallo con cassetti scorrevoli. Vi furono nuovi tentativi di restauro effettuati nel 1950 nel laboratorio di Novara dalla società Montecatini: i procedimenti chimici usati dettero risultati buoni per la esportazione del fango ma non altrettanto idonei per la conservazione della scrittura. Tra il 1965 e il 1970, dopo cinque anni di ricerche, il restauratore austriaco Fackelmann riuscì a restaurare il solo papiro 1672, impiegando succo di papiro. Nel 1974 fu richiesto l'intervento dell'Istituto di patologia del libro dando così inizio ad una serie di sopralluoghi e ricerche di laboratorio documentate da relazioni di esperti: ricerche e sopralluoghi che si sono intensificati nell'ultimo anno.

Comunque l'organizzazione dell'officina papiri ha permesso e permette tuttora con ritmo crescente un fervore di studi

papirologici documentati da numerosissime pubblicazioni.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: ARIOSTO.

PARLATO, SANTAGATI E ABBATAN-
GELO. — *Ai Ministri del tesoro e
del lavoro e previdenza sociale.* —
Per conoscere:

se risponda al vero la sconcertante notizia secondo la quale il Banco di Napoli intenderebbe escludere arbitrariamente, e commettendo una palese violazione costituzionale, le donne in stato di gravidanza ed i giovani in servizio militare di leva dai concorsi in via di espletamento;

quali iniziative abbia adottato ed intenda adottare il Governo onde tale gravissima illegittimità non venga commessa, nemmeno in punto di fatto, come accadrebbe se le commissioni di esami giudicassero sfavorevolmente gli appartenenti a tali categorie o li retrocedessero nelle graduatorie che si formeranno. (4-01629)

RISPOSTA. — Il Banco di Napoli ha escluso di operare, nelle assunzioni, discriminazioni a danno delle categorie di persone indicate dall'interrogante.

Comunque, secondo quanto è stato riferito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulle assunzioni di personale effettuate da detto Istituto, accertamenti sono stati svolti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli, nel corso dei quali è emerso quanto appresso.

Il consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, con delibera del 17 luglio 1979 decideva di provvedere, per sopperire alle sue più immediate esigenze operative, tra l'altro, all'assunzione di 100 impiegati di prima classe, con destinazione alle filiali operanti nel nord Italia, da prescegliere tra gli idonei di due precedenti concorsi.

Fra i requisiti previsti per i candidati vi erano quelli dell'immediata e duratura disponibilità all'impiego nonché l'inesistenza di altri motivi ostativi all'assunzione.

L'accertamento di tali requisiti veniva demandato ad una apposita commissione costituita da dirigenti dell'Istituto stesso.

Sulla base della suaccennata delibera, l'Istituto ha provveduto a convocare 144 persone; di queste 30 sono state escluse per i seguenti motivi:

8 persone perché hanno espressamente rinunciato;

13 per non essersi presentate al colloquio;

4 perché dichiarate non idonee dal collegio medico (ospedale militare);

1 perché sottoposta a giudizio penale pendente;

2 per aver condizionato l'accettazione a particolari esigenze personali non accoglibili dall'Istituto;

2 per non essersi sottoposte agli accertamenti sanitari.

Per tutte le restanti 114 persone è stato deliberato da parte degli organi direttivi, l'assunzione a far tempo dal 2 gennaio 1979, con la sola eccezione di 7 convocati che sono risultati in posizione di indisponibilità e precisamente:

5 perché in servizio militare di leva;

2 perché in astensione obbligatoria, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Per tali persone che si trovano nelle condizioni indicate dall'interrogante, il Banco di Napoli non ha adottato in sostanza alcuna decisione di esclusione dall'impiego ma ha soltanto deliberato di subordinarne l'assunzione all'esito degli accertamenti sanitari che verranno disposti al momento in cui cesserà lo stato di indisponibilità.

La stessa assunzione, poi, avrà decorrenza agli effetti giuridici sempre dal 2 gennaio 1980 ed agli effetti economici dalla data in cui ciascun interessato prenderà servizio.

Nel fornire gli elementi informativi di cui sopra si ritiene opportuno aggiungere che resta comunque preclusa a questa amministrazione ogni valutazione sulle esigenze dell'istituto di che trattasi in materia di personale e sul suo reclutamento,

atteso che qualsiasi decisione concernente la gestione del personale stesso non può che essere rimessa all'autonoma responsabilità dei competenti organi aziendali.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

PARLATO E SOSPIRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se non sia illegittima la trattenuta previdenziale a favore dell'INPS operata sulla busta paga dei lavoratori sulla base non forfettaria, ma di esatti numero 26 giorni al mese quando i giorni lavorativi sono, come sono nella quasi totalità dei casi, in numero inferiore, stante ormai la diffusa normativa dei cinque giorni lavorativi per settimana e quindi con un massimo di 22-23 giorni lavorativi al mese;

come si intenda restituire in tal caso ai lavoratori le somme indebitamente a loro trattenute, anche avuto riguardo al fatto che in sede sindacale il problema è stato posto da tempo senza che si sia verificato ancora alcun rimborso in ordine al problema sollevato né operato alcun rimborso. (4-01798)

RISPOSTA. — In merito alla legittimità del criterio, adottato dall'INPS, di operare — in applicazione delle disposizioni in materia di divieto di cumulo della pensione con la retribuzione — la trattenuta in ragione di ventisei giornate lavorative per mese anche nei confronti del personale che osserva l'orario settimanale di lavoro distribuito in cinque giornate, si precisa quanto segue.

L'Istituto, sin dalla data di entrata in vigore dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ha adottato il criterio, in via amministrativa, di calcolare la ritenuta da effettuare per il recupero della pensione in ragione di sei giornate per settimana non solo per il personale retribuito in misura fissa — e che svolge l'orario contrattuale di lavoro in un numero di giornate inferiori a sei — ma anche nei casi in cui, pur potendo la retribuzione varia-

re in relazione alle ore di lavoro svolto, venga complessivamente effettuato, nei giorni di lavoro, l'orario settimanale di contratto.

Ciò per la considerazione che, indipendentemente dalle diverse esigenze per le quali le prestazioni lavorative siano concentrate in un numero di giornate inferiori a quello del normale periodo lavorativo, la retribuzione corrisposta viene rapportata all'intero periodo di paga: in diversa ipotesi, verrebbero, com'è evidente, a crearsi ingiustificabili disparità di trattamento tra pensionati occupati presso aziende che adottano la settimana corta e i pensionati dipendenti di aziende con orario di lavoro distribuito in sei giornate settimanali.

Infatti, pur in presenza dei medesimi presupposti — parità di numero di ore lavorative e di retribuzione — si attribuirebbe valore discriminante alle modalità di effettuazione dell'orario stesso, causando un pregiudizio o un beneficio — in termini di trattenuta sulla pensione di importo più o meno elevato — in relazione alla distribuzione delle ore di lavoro nell'arco dell'unità di tempo considerata.

Il criterio anzidetto è, poi, stato confermato in sede legislativa con l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, che, con l'articolo 21 ha stabilito che: qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiori a sei, l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei.

Allo stato, pertanto, una diversa disciplina non potrebbe che conseguire ad una eventuale, nuova regolamentazione della materia in sede legislativa.

Il Ministro: SCOTTI.

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

quale sia la politica perseguita dal Governo a sostegno dei prodotti alimen-

tari genuini, artigianali e tipici, specie nel campo della produzione di formaggi e latticini e se si ritenga che tali alimenti vadano privilegiati — e come ciò avvenga o debba avvenire — rispetto a quelli industriali sui quali spesso si stende l'ombra di sofisticazioni, con effetti quasi sempre nocivi per i consumatori;

quale fondamento abbiano le ricorrenti voci e le ripetute ed autorevoli denunce relative al fatto che, per esempio, i formaggini, un alimento destinato prevalentemente ai bambini, siano dannosi alla salute.

Ove, come tutto lascia pensare, la denuncia possa trovare riscontro a seguito di una verifica accurata presso tutte le aziende produttrici italiane e sui medesimi prodotti di importazione, l'interrogante chiede di sapere se sia stata disposta un'indagine — azienda per azienda, prodotto per prodotto —, quali ne siano le risultanze e quali i provvedimenti adottati e da adottare onde, se sussista pericolo per la salute o venga concretata una truffa per i consumatori, vantandosi doti e qualità che i prodotti non hanno, ne venga impedita la produzione e la commercializzazione. (4-01965)

RISPOSTA. — Si ha motivo di ritenere che con il richiamo fatto a voce e denunce circa la dannosità alla salute dei formaggini, come alimento destinato prevalentemente ai bambini, l'interrogante abbia inteso riferirsi ai formaggi fusi.

La fabbricazione dei formaggi fusi è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1099, col quale è stata data esecuzione nel nostro paese alla convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951, e relativo protocollo aggiuntivo.

L'articolo 7 della convenzione citata prevede che per la produzione di formaggi fusi è consentito impiegare un formaggio o una miscela di formaggi con eventuale aggiunta di altri prodotti lattieri, ivi compresi latte in polvere, caseina o concentrato di latticello con o senza ag-

giunta di sali minerali, spezie ed aromi, nonché sali fondenti ed emulsionanti in quantità non superiore al 3 per cento del peso totale.

Il decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni — emanato a norma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 — prevede poi che, per la produzione e conservazione dei formaggi, possono essere impiegati diversi additivi chimici, con le seguenti dosi massime di impiego:

a) acido sorbico e suoi sali di sodio, potassio e calcio: 1.000 milligrammi al chilogrammo;

b) nisina: 12,5 milligrammi al chilogrammo;

c) polifosfati di sodio e potassio: 1,5 per cento (eventualmente in miscela con citrato di sodio o di potassio fino ad un massimo complessivo del 3 per cento);

d) citrati di sodio e di potassio: 3 per cento (sul prodotto finito posto in vendita).

Infine, la legge 11 aprile 1974, n. 138, pone il divieto di impiego, e pertanto anche di detenzione nei caseifici, di latte in polvere per la produzione di qualsiasi tipo di formaggio, ivi compresi quelli fusi.

Pertanto, i formaggi fusi devono essere prodotti impiegando materie prime conformi, sotto il profilo igienico-sanitario, alle speciali disposizioni legislative e regolamentari sopra citate, oltreché alla norma generale prevista dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che vieta fra l'altro l'impiego, nella preparazione di qualsiasi alimento, di sostanze alimentari sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un precedente stato di alterazione.

La materia prima impiegata normalmente per la preparazione dei formaggi fusi è costituita da:

1) formaggi di provenienza estera, rispondenti ai requisiti di legge;

2) formaggi di produzione nazionale, rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari, oltreché merceologici, quando per particolari condizioni (come ad esempio,

la riduzione stagionale dei consumi) eccedono le richieste del mercato;

3) crema di latte e burro ad elevato titolo di materia grassa;

4) polvere di siero di latte, che viene impiegata per la produzione dei formaggi fusi nazionali al posto del latte in polvere, il cui impiego è vietato ai sensi dell'articolo 1 della citata legge del 1974, n. 138;

5) additivi, fra i quali i polifosfati, di cui è consentito l'impiego, per altro in quantità ridotta (1,5 per cento) rispetto a quanto previsto dalla citata convenzione di Stresa.

Non è consentito nel nostro paese l'impiego della pectina e delle fecole nella produzione di formaggi, e quindi neanche in quelli fusi. Altre sostanze sono ammesse in Italia anche in applicazione di direttive comunitarie, sentito il parere degli organismi sanitari competenti in sede nazionale (Istituto superiore di sanità e Consiglio superiore di sanità) e in sede internazionale (comitato scientifico per la alimentazione umana della CEE e comitato misto FAO/OMS di esperti di additivi alimentari).

Per quanto attiene alle etichette dei formaggi fusi, sulle stesse, come su quelle di qualsiasi altro prodotto alimentare, devono essere indicati, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, nonché il quantitativo netto in peso.

Non è invece prescritta, allo stato attuale, l'indicazione della data di produzione, avendo l'articolo 8 citato demandato al regolamento di esecuzione di determinare l'elenco dei prodotti alimentari, per i quali deve essere riportata anche la data di confezionamento.

A quest'ultimo riguardo giova tuttavia ricordare che il regolamento è di prossima emanazione, avendo recentemente il Consiglio di Stato espresso in merito il prescritto parere.

Inoltre, è in corso di recepimento nel nostro ordinamento la direttiva CEE del 18 dicembre 1978, n. 79/112, concernente l'etichettatura e la presentazione dei pro-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

dotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

Per quanto riguarda, infine, la vigilanza nel settore lattiero-caseario, si assicura che opportune direttive vengono periodicamente impartite agli organi preposti ai controlli, sia sul territorio nazionale sia all'atto della importazione, quando si tratti di prodotti provenienti dall'estero.

Ricordato che la competenza all'esercizio della vigilanza nel territorio spetta, in via normale, alle regioni, si fa presente che una intensa attività di controllo viene svolta, per incarico del Ministero della sanità, anche dai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'arma dei carabinieri.

Durante l'anno 1979 detta attività ha dato i seguenti risultati, nel settore del latte e suoi derivati:

— ispezioni effettuate a stabilimenti ed esercizi di vendita n. 1.653;

— infrazioni accertate n. 1.456;

— persone denunciate n. 773;

— sequestri di prodotti: in peso, tonnellate 1.009; in confezioni, n. 376.530.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

PEZZATI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi del grave e inammissibile ritardo verificatosi per il rinnovo della licenza di volo alla società Avioligure, che ad oggi non è stata ancora concessa dalla direzione generale dell'aviazione civile.

La mancata concessione di tale licenza di volo ha provocato gravi disagi alla città di Firenze, che da anni cerca la sistemazione di un proprio funzionante aeroporto, anche di terzo livello, come quello di Peretola, ma che, o per un motivo o per un altro, non è riuscita ancora ad avere.

Quando tutto sembrava risolto e la società Avioligure aveva annunciato il proprio programma di ripresa dei voli, ecco ora l'inspiegabile ritardo burocratico per la concessione della licenza.

Di fronte a questa situazione l'interrogante chiede che si faccia completa luce

sui motivi di tale ritardo e che si provveda immediatamente al rilascio della licenza. (4-01246)

RISPOSTA. — La società Avioligure società per azioni, con base aeroportuale sull'aeroporto di Firenze-Peretola, concessionaria di licenza di trasporto passeggeri e cose a carattere discontinuo od occasionale fino al 14 ottobre 1979, ha chiesto, con istanza datata 29 giugno 1979, il rinnovo della licenza.

Nella istanza la società ha comunicato che intende continuare a svolgere la propria attività con aeromobili tipo YAK 40.

Successivamente, con istanza datata 2 agosto 1979, la società ha chiesto l'autorizzazione all'impiego di un aeromobile tipo Fokker 27 MK600, la cui immatricolazione, con marche I/ALML, è avvenuta solo in data 5 ottobre 1979.

Atteso quanto sopra, per poter esprimere parere in merito al rinnovo della licenza, si è reso necessario effettuare sull'aeroporto di Firenze-Peretola un sopralluogo (eseguito il 27 settembre 1979 da una commissione inviata dal competente servizio navigazione aerea della direzione generale dell'aviazione civile) per constatarne l'agibilità operativa ai fini dell'utilizzazione da parte della società in argomento, nonché per accertare i requisiti operativi di detta società medesima.

Da tale sopralluogo, sono emerse carenze alle infrastrutture dell'aeroporto di Peretola che rendono necessario un intervento dell'Amministrazione prima di consentire l'operatività dell'aeroporto stesso all'aeromobile YAK 40. Relativamente all'aeromobile F.27 MK600 veniva, infine, rilevata la mancata presentazione da parte della società Avioligure della documentazione tecnico-operativa specifica a detto aeromobile medesimo, necessaria per poter verificare la sicurezza delle operazioni di volo.

Un successivo sopralluogo, effettuato il 29 ottobre 1979 sullo aeroporto di Firenze-Peretola (per verificarne l'agibilità sia in relazione all'ubicazione e dimensione degli ostacoli in avvicinamento per la pista 05, sia in relazione alla presenza

degli ostacoli esistenti presso la testata 23), ha determinato l'emissione di un *Notam* contenente le nuove distanze operative dell'aeroporto in argomento.

A seguito di detto *Notam* — in data 31 ottobre 1979 — la società *Avioliigure* società per azioni è stata autorizzata in via provvisoria, per il periodo di mesi due, a svolgere l'attività di trasporto di passeggeri e cose a carattere discontinuo od occasionale.

Il Ministro: PRETI.

PIERINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

premesso che nelle settimane scorse il Comitato interministeriale per il credito ha giustamente concesso l'istituzione del Medio credito alla Puglia e all'Abruzzo;

premesso che sin dal lontano 1973 analoga richiesta è stata avanzata per la Calabria e gli enti promotori (Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, Unione regionale delle camere di commercio, ecc.) avevano già elaborato apposito statuto —

quali ragioni hanno indotto il Comitato interministeriale per il credito a negare alla Calabria l'istituto del Medio credito e quali provvedimenti il Governo intenda adottare perché una regione come la Calabria, che ha dovuto subire e subisce le gravi inadempienze del Governo nella politica degli investimenti, abbia finalmente uno strumento che, almeno sul terreno del credito, la metta a pari condizioni con il resto del paese e aiuti così la crescita di un tessuto di piccole e medie industrie. (4-02456)

RISPOSTA. — Il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 6 gennaio 1978, deliberò di rinviare per un congruo periodo di tempo (due anni) l'esame in concreto della questione concernente la costituzione di mediocrediti regionali nel Mezzogiorno continentale al fine di disporre di più compiuti elementi di giudizio circa le effettive condizioni del mercato e il grado

di soddisfacimento della domanda di credito a medio termine in detta zona del paese.

Nella recente riunione del 31 gennaio 1980, il suddetto comitato ha ritenuto che fossero maturi i tempi per esprimere in via definitiva un parere di massima favorevole alla costituzione dei cennati nuovi organismi creditizi e, per intanto, alla costituzione di mediocrediti regionali in Abruzzo e in Puglia.

La sua deliberazione ha quindi validità generale e si applica a tutte le iniziative intese a costituire mediocrediti regionali nel Mezzogiorno continentale, compresa quella relativa al costituendo Mediocredito della Calabria.

Per quanto sopra, si ritiene che nessuna discriminazione sia stata effettuata con la ricordata delibera del 31 gennaio 1980.

Si ricorda poi che ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445, la costituzione di mediocrediti regionali va autorizzata con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro per l'industria e commercio, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

In base a tale disposizione dovranno essere approvati gli statuti del Mediocredito degli Abruzzi e di quello delle Puglie.

La medesima procedura sopra indicata sarà seguita anche nei riguardi del costituendo Mediocredito della Calabria, la cui istanza verrà sottoposta al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in una sua prossima adunanza.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

RALLO E BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che gli uffici di alcune compagnie aeree e particolarmente dell'Alitalia accettano prenotazioni fino al 20 per cento in eccedenza rispetto alla capienza dell'aereo, nella presunzione di eventuali rinunce, mancando le quali si verificano gravi disagi per i viaggiatori che erano sicuri di partire avendo ottenuta la regolare conferma

della avvenuta prenotazione; se è altresì a conoscenza che a tutt'oggi in caso di avvenuto e comprovato smarrimento di un bagaglio — fenomeno che si verifica piuttosto spesso da qualche tempo — le compagnie aeree sono disposte a risarcire il danno con non più di lire 100.000, somma con cui oggi si riesce a pagare forse il solo costo della valigia; per sapere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di questo comportamento o se invece per caso non intenda aderire alla proposta delle compagnie stesse che chiedono per le linee nazionali un ulteriore aumento del 15 per cento, dopo quello del 10 per cento effettuato il 5 luglio scorso, quale premio di un modo di fare offensivo e lesivo nei confronti dei viaggiatori. (4-00806)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il problema delle prenotazioni assunte in sovrannumero si fa presente che tale prassi è seguita da tutte le compagnie aeree sia italiane che straniere.

Per altro, in campo internazionale è stata avvertita di recente la necessità di regolamentare la materia per tutelare in qualche forma gli interessi della utenza. Il governo degli Stati Uniti per primo ha posto in essere una normativa che, pur lasciando liberi i vettori dall'assumere prenotazioni in sovrannumero rispetto alla reale capacità dei voli, obbliga il vettore aereo a corrispondere un risarcimento ai passeggeri ai quali esso abbia rifiutato l'imbarco, nonostante il possesso di una regolare prenotazione.

Tale principio è stato di recente ripreso in sede europea ed adottato da vari governi tra i quali anche quello italiano.

La normativa in questione avrebbe dovuto essere introdotta in Italia dal 1° ottobre 1979, ma per cause relative e reali difficoltà tecniche applicative per i vettori, l'introduzione stessa ha subito un rinvio.

Il sistema delle prenotazioni in sovrannumero (*overbooking*) viene comunque mantenuto a livello internazionale per la necessità obiettiva di superare gli effetti

di fenomeni, che potrebbero definirsi di costume, quale quello purtroppo diffuso di viaggiatori che effettuano prenotazioni senza utilizzarle, bloccando così la disponibilità dell'aereo, che risulta fittiziamente completo, con danno della utenza in generale e del vettore.

Per quanto riguarda il caso di smarrimento di bagaglio si fa presente che il risarcimento dovuto dal vettore è limitato sino ad un massimo di lire 10.500 per ogni chilogrammo trasportato.

Nei casi in cui il vettore non abbia proceduto alla registrazione del peso del bagaglio il risarcimento è limitato ad un massimo di lire 100 mila, somma che dovrebbe coprire il valore di un intero abbigliamento usato, da uomo o da donna, contenibile in una valigia.

D'altra parte è stabilito dalle condizioni generali di trasporto aereo nazionale passeggeri e bagagli che non possono essere inseriti nel bagaglio e, ove inseriti, la compagnia declina ogni responsabilità, denaro, gioielli, argenteria, carte valori, titoli di credito, azioni o altri valori simili, documenti commerciali o giudiziari o legali, articoli fragili e deperibili.

Il Ministro: PRETI.

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — venuto a conoscenza del grave disagio creatosi lo scorso anno nell'alta Val Nervia in seguito alla chiusura della scuola media di Pigna e che la riapertura della scuola stessa come succursale della scuola media statale di Dolceacqua ha avuto inizio con notevole ritardo e con conseguente prolungata diserzione della scuola da parte degli alunni interessati — quali iniziative siano state assunte affinché non si ripetano nel prossimo anno scolastico, dinanzi ad un aumento del numero previsto di alunni, gli incresciosi fatti citati e affinché l'apertura della scuola media di Pigna avvenga regolarmente, così come richiesto dalle Autorità amministrative locali, interpretando le legittime esigenze manifestate dalla popolazione. (4-00389)

RISPOSTA. — La chiusura della scuola media di Pigna, nell'anno scolastico 1979-80 fu determinata dall'esiguo numero degli alunni iscritti e frequentanti. Questo Ministero, aderendo ad una specifica richiesta del provveditore agli studi di Imperia, con *telex* del 25 settembre 1979, ha autorizzato, limitatamente all'anno scolastico in corso, il funzionamento, nella suddetta sede, di un corso completo di scuola media, come sezione staccata dell'analoga scuola di Dolceacqua.

Con lo stesso *telex* il provveditore agli studi è stato, altresì, invitato ad inserire nel piano, da predisporre per l'anno 1980-81, la proposta formale per l'istituzione in Pigna della succitata sezione staccata.

Tale proposta, da formularsi da parte dei competenti enti locali, dovrà pervenire a questo Ministero, corredata del prescritto parere del consiglio scolastico provinciale, con l'osservanza dei termini e delle modalità previsti dall'apposita ordinanza sulle nuove istituzioni.

Si osserva al riguardo che, per il passato, nessuna proposta di istituzione della sezione staccata in parola — che, a norma dell'ordinanza ministeriale 28 novembre 1979, avrebbe dovuto essere presentata al provveditore agli studi entro il 30 dicembre 1979 — risulta essere stata avanzata dall'amministrazione comunale interessata.

Il Ministro: VALITUTTI.

SUSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

1) l'insediamento SEVEL (FIAT, PEUGEOT, CITROEN) in Val di Sangro, in Abruzzo, va determinando una situazione di diffuso malumore e di conflittualità nella misura in cui l'impresa ha chiesto il finanziamento di corsi di qualificazione professionale per migliaia di lavoratori senza assumere alcun impegno di chiamare a tali corsi gli aspiranti secondo le graduatorie degli uffici di collocamento;

2) il Ministero del lavoro, con circolare 26 gennaio 1971, n. 21/9/IV, ha fatto

presente che, in virtù dell'articolo 15 della legge n. 264 del 1949, i lavoratori che hanno conseguito una qualificazione professionale nei corsi promossi ed autorizzati dal Ministero stesso sono preferiti nell'avviamento al lavoro, determinando, così, in sede di primo avviamento al lavoro, la possibilità per le aziende di richiedere legittimamente alle sezioni di collocamento che siano avviati al lavoro, su richiesta numerica ma con « precedenza » rispetto agli altri lavoratori, gli allievi che abbiano superato con esito favorevole i detti corsi;

considerato che, in tal modo, i corsi stessi possono tramutarsi in sistemi legalizzati e finanziati di elusione delle norme sul collocamento, o divengano un modo di spendere denaro pubblico inutilmente in quanto i lavoratori, se si segue il metodo di assunzione attraverso le liste rispettandone l'ordine, non saranno assunti in relazione alle qualifiche conseguite —

se non intenda promuovere tutte le iniziative necessarie perché i corsi di qualificazione professionale previsti dall'articolo 15, comma terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata con la legge 10 febbraio 1961, n. 5), finanziati con denaro pubblico (regionale, statale e comunitario), non siano metodi legalizzati di elusione dei giusti criteri di collocamento della manodopera, regolando la materia e dando coerenza alle norme già citate della legge n. 264 e ai criteri stabiliti dallo Statuto dei lavoratori (articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300), in modo che alla abolizione della facoltà di richiesta nominativa per gli allievi dei corsi di addestramento professionale consegua l'ammissione a tali corsi secondo l'ordine delle liste di collocamento nell'ambito di un determinato bacino di manodopera.

(4-01743)

RISPOSTA. — Premessa la distinzione fra corsi di formazione professionale finalizzati alla assunzione immediata presso le aziende — l'ammissione ai quali, assumendo carattere di vero e proprio precollocamento, avviene per il tramite dei com-

petenti servizi del collocamento e nel rispetto della prescritta procedura - e i corsi di formazione professionale, al superamento dei quali consegue solo il rilascio all'allievo di un attestato, va ricordato che apposita circolare del Ministero, in armonia con quanto stabilisce l'articolo 15 della legge n. 264 del 1949, così come modificato dall'articolo 4 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, ha confermato la possibilità per le aziende interessate di chiedere agli uffici di collocamento l'avviamento al lavoro, su richiesta numerica, ma con preferenza rispetto agli altri lavoratori, degli allievi dei corsi che abbiano superato con esito favorevole le prove finali.

Tale disposizione va intesa non nel senso di un riconoscimento ai lavoratori in questione di una precedenza nell'avviamento rispetto a tutti gli altri lavoratori iscritti nella lista, bensì soltanto di una preferenza, a parità di punteggio, rispetto agli altri lavoratori disoccupati di pari qualifica con i quali concorrono nell'avviamento.

Dall'applicazione, quindi, della suddetta circolare non deriva alcuna elusione legalizzata dei criteri di collocamento della manodopera, dovendosi intendere la circolare medesima conforme al dettato ed allo spirito della normativa vigente in materia di collocamento.

Il Ministro: SCOTTI.

TASSONE. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che, nonostante le assicurazioni date anche in Parlamento, la maggior parte degli impiegati civili dello Stato non ha avuto, con il 1° gennaio 1980, i benefici loro spettanti a seguito della proroga dei contenuti economici del noto decreto-legge riguardante i livelli funzionali;

per sapere inoltre se è a conoscenza che negli ambienti ministeriali tale inadempienza viene attribuita al mancato aggiornamento delle retribuzioni da parte dell'ITALSIEL, che per aumentare i propri guadagni pretenderebbe dalle varie am-

ministrazioni un numero maggiore di prospetti, concernenti le posizioni dei singoli dipendenti (poiché in base ad ogni prospetto la stessa ITALSIEL riceverebbe un compenso);

per conoscere, infine, quali provvedimenti intenda adottare affinché i dipendenti civili dello Stato percepiscano quanto loro dovuto nel più breve tempo possibile, evitando manovre dilatorie da parte di ben individuati settori. (4-02431)

RISPOSTA. — Il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - la cui conduzione è affidata alla società Italsiel - effettua le elaborazioni relative al trattamento economico per il solo personale delle amministrazioni centrali dello Stato e cioè per circa 40 mila unità, sul complesso di oltre due milioni di pubblici dipendenti.

Ciò premesso, è a dire che sulla base delle procedure automatizzate appositamente elaborate in funzione della nuova disciplina retributiva disposta dal richiamato decreto-legge del 1969 n. 163 e successive proroghe nel mese di dicembre 1979 è stato definito a liquidato a tutto il personale suindicato il trattamento mensile derivante dagli inquadramenti (livelli, classi e scatti stipendiali) disposti in applicazione della citata normativa.

Nel contempo sono state liquidate le somme derivanti a tutto il 31 dicembre 1979 a titolo di conguaglio tra nuovi e precedenti trattamenti, nonché la tredicesima mensilità nella misura risultante sempre dalla nuova normativa.

Giova, inoltre, considerare che, sempre con la mensilità di dicembre 1979, il sistema informativo ha provveduto alla liquidazione della somma *una tantum* di lire 250 mila, dovuta per l'anno 1979, dando così immediata attuazione al disposto dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1979, n. 609.

Da quanto sopra significato, si deduce, quindi, che la mancata corresponsione dal 1° gennaio 1980 dei nuovi trattamenti economici non ha alcun riferimento con il personale trattato dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Circa la segnalata artificiosa richiesta da parte della società Italsiel di numerosi prospetti, concernenti le posizioni dei singoli dipendenti, al fine di incrementare i propri guadagni, deve precisare che, non detta società, ma la Ragioneria generale dello Stato ha richiesto, previe intese con le amministrazioni interessate, i dati relativi all'anzianità di servizio necessari per la determinazione della misura del nuovo trattamento economico.

Va inoltre aggiunto che il rapporto contrattuale in atto tra il Ministero del tesoro e la società Italsiel non prevede in alcun modo, nella determinazione del corrispettivo, erogazioni in base al numero degli elaborati predisposti dall'Amministrazione.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI.

TATARELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le azioni che il Ministro sta svolgendo e intende svolgere in riferimento ai problemi dei prezzi delle barbabietole e delle olive in provincia di Foggia, tenendo presente che:

a) benché si sia quasi alla fine della campagna di raccolta delle barbabietole, non è stato ancora raggiunto con gli zuccherifici l'accordo sul prezzo delle stesse e in prossimità della nuova semina gli agricoltori non conoscono ancora il prezzo del prodotto e sono pertanto costretti a procedere alla cieca;

b) a Serracapriola, che costituisce il comune dove la campagna di raccolta delle olive comincia in anticipo, si è verificato un pericoloso calo del prezzo delle olive, che da 41.000 lire al quintale sono scese a 35.000, e praticamente ciò ha determinato e determinerà il fermo del mercato dell'olio anche perché si prevede da parte dell'AIMA una grossa immissione di olio sul mercato locale, per cui il calmierare, invece di funzionare nei confronti del prezzo al consumo, incide su prezzi alla origine, accentuando il grave disagio degli agricoltori dauni, sottoposti ad ogni tipo di speculazione. (4-01694)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda le barbabietole, è noto che, in data 27 ottobre 1979 è stato firmato presso questo Ministero, con piena soddisfazione delle parti, l'accordo interprofessionale, che prevede un prezzo di lire 4.400 il quintale per barbabietole a 16 gradi polarimetrici, al netto dell'accantonamento per il pagamento degli oneri delle eccedenze della campagna 1978-1979.

Per quel che concerne le olive, si osserva, innanzitutto, che l'organizzazione comune di mercato nel settore dell'olio di oliva considera l'olio e non le olive come il prodotto per il quale vengono stabilite le necessarie garanzie di prezzo per la tutela del relativo mercato.

Il mercato delle olive viene salvaguardato soltanto per via indiretta; se il produttore decide di vendere le olive spetta soltanto a lui stabilire il prezzo in funzione delle quotazioni dell'olio.

La Comunità infatti ha fissato, per la campagna 1979-1980, i seguenti prezzi:

— prezzo indicativo alla produzione per l'olio di oliva di qualità corrente lire 294 mila/quintale;

— prezzo d'intervento per l'olio di oliva di qualità corrente lire 183 mila/quintale;

— prezzo d'intervento per l'olio di oliva extra vergine lire 218 mila/quintale.

Pertanto, far riferimento ad un ipotetico prezzo delle olive non ha significato preciso, in quanto questo prezzo è in funzione sia della resa in olio, sia della qualità dell'olio che verrà ricavato dalle olive stesse.

In ogni caso, con la fissazione dei prezzi d'intervento dell'olio da parte della Comunità, vengono messi a disposizione del produttore olivicolo gli strumenti idonei per sfuggire ad ogni manovra speculativa, anche nel caso di vendita delle olive.

Per quanto riguarda infine la paventata immissione sul mercato locale, da parte dell'AIMA, di un grande quantitativo di olio, occorre dire che tale notizia è priva di fondamento, poiché l'ultima vendita mediante gara effettuata dalla

azienda di Stato risale al mese di ottobre 1979 e si riferisce, quindi, ad un periodo precedente all'inizio dell'attuale campagna olearia.

Il Ministro: MARCORÀ.

TOMBESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che per pochissimi minuti i passeggeri provenienti da Genova e Milano col treno R 820, in arrivo alla stazione di Mestre come treno R 821 e diretti a Trieste, non possono usufruire della coincidenza con il treno D 2537 e pertanto sono costretti ad una lunga attesa; che inoltre la partenza da Mestre dell'espresso 538 avviene con alcuni minuti di anticipo rispetto all'arrivo da Trieste del rapido 810 — se sia allo studio del Ministero un progetto per ovviare a questi inconvenienti. (4-01409)

RISPOSTA. — Nell'attuale situazione di orario, in dipendenza dei vincoli di circolazione ai quali — sulle varie linee — sono legati i treni citati nella interrogazione cui si risponde, non è purtroppo possibile apportare le sensibili modifiche che sarebbero necessarie per realizzare a Venezia-Mestre le coincidenze tra i treni 820/821 (proveniente da Genova-Milano) e 2537 (per Trieste) in un senso e tra i treni 810 (proveniente da Trieste) e 538 (per Milano-Torino).

Tuttavia il problema è stato affrontato nel corso della conferenza per la predisposizione dell'orario 1980-81 dei treni viaggiatori, che verrà attuato a partire dal 1° giugno 1980.

In tale sede, mentre non è stato ugualmente possibile, realizzare la coincidenza fra il treno 820/821, e il 2537, è riuscito possibile programmare l'attuazione della coincidenza fra i treni 810 e 538.

Il Ministro dei trasporti: PRETI.

TOMBESI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che si è avuta notizia che è allo studio un progetto

di abolizione della rimessa locomotive di Tarvisio, sita in località Boscoverde e del suo spostamento a Pontebba; che tale proposito non è assolutamente dettato da ragioni di natura tecnica, ma anzi sembra influenzato da pressioni politiche — se sia a conoscenza di un progetto di tale natura e quali siano le determinazioni che intende prendere. (4-01410)

RISPOSTA. — La richiesta dello spostamento della rimessa locomotive da Tarvisio (Udine) a Pontebba (Udine) non è stata fino ad oggi presa in esame dalla azienda delle ferrovie dello Stato perché non ritenuta necessaria. In effetti, essa è stata solo avanzata da alcuni agenti che risiedono in tale località.

Poiché a carico dei finanziamenti accordati con legge del 1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976, sono in corso i lavori di raddoppio della linea Tarvisio-Pontebba-Udine, l'effettiva opportunità di tale spostamento si potrebbe verificare solo nel caso che Pontebba, in relazione al detto raddoppio, dovesse divenire stazione di scambio fra le ferrovie italiane ed austriache.

Il Ministro dei trasporti: PRETI.

TRANTINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intenda intervenire presso i competenti organi dell'ENEL affinché siano sollecitamente adottati i provvedimenti necessari a dotare la frazione Artale del comune di Furci Siculo (Messina) dell'illuminazione pubblica la cui totale mancanza costituisce la manifestazione più evidente della condizione di degradazione civile e di abbandono da parte dei pubblici poteri verso la dimenticata comunità locale. (4-01075)

RISPOSTA. — Il servizio di pubblica illuminazione rientra tra le competenze che la legge affida alle amministrazioni comunali, alle quali, conseguentemente, fanno carico i relativi oneri economici. Inoltre,

poiché gli impianti di pubblica illuminazione sono impianti utilizzatori, cioè non destinati alla distribuzione di energia elettrica a terzi, le norme vigenti prevedono che gli stessi possano essere direttamente realizzati dai comuni interessati, che ne rimangono proprietari e ne curano la gestione.

Pertanto, il soddisfacimento delle esigenze di pubblica illuminazione della frazione Artale deve essere valutato dal comune di Furci Siculo (Messina), del quale detta frazione fa parte. Dovrà, poi, essere cura del comune stesso dare successivamente corso agli adempimenti conseguenti alle decisioni adottate in merito, prendendo eventuali opportuni contatti con i competenti uffici territoriali dell'ENEL.

Il Ministro: BISAGLIA.

TRANTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei notevoli disagi cui vanno incontro docenti e discenti del liceo scientifico statale « C. Caminiti » di S. Teresa di Riva (Messina) dalla data della soppressione del treno diretto 2076 in partenza da Taormina alle ore 11,04 e soprattutto in seguito alla mancata istituzione di un nuovo treno in partenza da Messina alle ore 7,15-7,20 con fermate ad Ali Terme, S. Teresa di Riva e Giardini;

quali immediati provvedimenti intende adottare per risolvere tale facile problema al fine di prevenire il degenerare di una situazione di comprensibile tensione dovuta al mancato accoglimento di reiterate richieste, considerando anche che la permanenza dello stato di disagio aggrava, tra l'altro, il bilancio della regione siciliana, atteso che il costo del biglietto ferroviario risponde a 1/5 del prezzo pagato per il trasporto in autobus: tanto, finalmente, in una logica di convergente rispetto del pubblico denaro e dei bisogni dei cittadini. (4-01120)

RISPOSTA. — In conseguenza dell'assoluta necessità di reperire il personale ferroviario per assicurare lo svolgimento dei

servizi prioritari, compreso il trasporto merci per il quale la richiesta è talmente aumentata che non si riesce a fronteggiarla adeguatamente, l'azienda delle ferrovie dello Stato è stata costretta non solo a non far luogo all'istituzione di nuovi servizi (anche in quei casi di giustificate esigenze dell'utenza), ma anche ad eliminare quei collegamenti che non presentavano assoluta indispensabilità.

Le questioni sollevate, nell'interrogazione cui si risponde, sono conseguenti proprio all'attuazione di detti criteri imposti dalle necessità presenti nell'attuale momento, ed in parte anche dipendenti dal contingente acuirsi della situazione deficitaria dell'organico del personale ferroviario.

Infatti, il treno 34852/2076 Siracusa-Catania-Messina (che era stato istituito — con l'entrata in vigore dell'attuale orario — per realizzare una coincidenza a Messina con il treno rapido 996 *Peloritano* da Palermo per Roma) risultava utilizzato soltanto da pochi viaggiatori locali e da qualche viaggiatore diretto a Napoli, in quanto quasi tutti gli utenti interessati a raggiungere Roma preferivano servirsi del precedente collegamento diretto rappresentato dal treno rapido 992 *Aurora*.

La stessa situazione deficitaria non consente — almeno per il momento — di istituire la nuova richiesta comunicazione, in partenza da Messina alle ore 7,15 circa, per Catania, con fermata ad Ali Terme, Santa Teresa di Riva e Taormina-Giardini.

Il Ministro: PRETI.

VALENSISE E BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere al fine di realizzare l'estensione a tutti i combattenti del beneficio consistente nella possibilità del riscatto ai fini della liquidazione della buona uscita delle campagne di guerra e di altri servizi speciali, attualmente limitato al personale cessato dal servizio successivamente al 1° aprile 1974 con grave sperequazione per il personale che ha lasciato il servizio in precedenza. (4-00254)

RISPOSTA. — Da parte dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) il riconoscimento delle campagne di guerra e di altri servizi speciali, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, viene effettuato sulla base della legge 8 agosto 1977, n. 582.

Tale norma legislativa, riconoscendo i sopracitati benefici solamente a favore del personale in attività di servizio al 10 settembre 1977, data di entrata in vigore della citata legge n. 582 del 1977, non ha consentito il riscatto delle campagne di guerra e degli altri servizi speciali a tutti i ferrovieri cessati dal servizio prima della data succitata.

A seguito delle pressioni esercitate dalle associazioni combattentistiche, il Governo, con decreto-legge del 29 maggio 1969, n. 163, aveva esteso la possibilità di riscattare le campagne di guerra e gli altri servizi speciali al personale cessato dal servizio in epoca anteriore al 10 settembre 1977, ma limitatamente a quello posto in quiescenza successivamente al 1° aprile 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, a condizione che ne facesse richiesta entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Per altro, come è noto, il suddetto decreto-legge che tendeva ad una notevole estensione del beneficio, è decaduto, in quanto non è stato convertito in legge dal Parlamento prima dello scioglimento delle Camere.

Attualmente la suindicata normativa decaduta è stata ripresentata al Parlamento col disegno di legge n. 737 (atto Camera), che trovasi, come è noto, all'esame, in sede referente, della I Commissione.

Il Ministro: PRETI.

VENTRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere come mai il Governo, e per esso il Commissario del Governo presso la Regione Campania, ha apposto il visto alla legge Regionale Campania 27 febbraio 1975, n. 8, la quale,

all'articolo 5, nel dettare norme per il rispetto della disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ha istituito la necessità della preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale anche per le assunzioni di personale per la copertura di posti previsti dalle piante organiche degli enti ospedalieri e per la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio. Come è noto con il citato articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 1974, n. 264, il legislatore statale, per quanto qui interessa, vietava fino alla entrata in vigore della riforma sanitaria l'aumento degli organici e l'assunzione anche temporanea di personale nuovo, salva la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni, o in congedo per gravidanza e puerperio, precisando che tale divieto era escluso per le assunzioni nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche. Lo stesso legislatore statale precisava, all'ultimo comma del citato articolo 6, che le Regioni erano competenti a dettare norme per il rispetto di tali divieti attenendosi al principio legislativo in essi contenuto.

La Regione Campania, nel dare esecuzione a tale normativa statale, ha approvato la citata legge regionale che ha istituito, come innanzi detto, la preventiva autorizzazione della giunta regionale anche per quelle assunzioni per le quali il legislatore statale non aveva previsto alcun divieto né quindi la necessità di deroghe autorizzate. Questa normativa regionale ha comportato la creazione di controlli diversi da quelli ordinari e non voluti dal legislatore statale nei confronti degli enti ospedalieri. Essa inoltre ha certamente violato il principio generale specificamente espresso nell'ultimo comma del citato articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264. Questo, infatti, attribuendo alle Regioni la competenza a dettare norme per il rispetto dei divieti sanciti nello stesso articolo, ha espressamente invitato il legislatore regionale ad

attenersi ai principi legislativi in esso contenuti, cosa che il legislatore regionale campano certamente non ha fatto.

È più che mai doveroso aggiungere che la necessità della preventiva autorizzazione creata dalla Regione Campania anche nei casi non previsti dal legislatore statale si appalesa oltre che di dubbia legittimità e certamente scorretta sul piano costituzionale, anche evidentemente inopportuna. La pesante e rugginosa procedura prevista, infatti, dall'articolo 6 della citata legge regionale comporta necessariamente il soddisfacimento con enorme ritardo di quelle esigenze che hanno dato luogo a tale procedura e che il più delle volte si presentano urgenti e bisognose di immediata soluzione.

Vi sono stati, infatti, casi di dipendenti che hanno fruito del periodo di assenza previsto per la gravidanza, e successivamente di quello previsto per il puerperio, senza che l'ente ospedaliero di appartenenza sia riuscito, a causa di tutti gli inceppamenti di cui sopra a garantire il servizio mediante la pur necessaria sostituzione.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se si è al corrente che la Regione Campania, nonostante l'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, abbia previsto la vigenza dei divieti in esso contenuti sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e nonostante l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, continua a pretendere la applicazione della citata legge regionale la quale era solo normativa di esecuzione dei divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 264 citato, oggi non più in vigore. (4-01131)

RISPOSTA. — L'autorizzazione della giunta della regione Campania, prevista dall'articolo 5 della legge regionale del 27 febbraio 1975, n. 8, per le assunzioni di personale presso gli enti ospedalieri — ai fini della copertura di posti previsti dalle piante organiche e della sostituzione di personale cessato dal servizio o col-

locato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio — non è contraria al disposto di cui all'articolo 6 — ultimo comma — del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, anche se non necessaria.

Infatti, il regime autorizzatorio in parola è inteso a verificare soltanto l'effettivo ricorrere dei presupposti di legge cui sono subordinate le assunzioni, come, in particolare, la reale esistenza di vacanze nelle dotazioni organiche.

Per altro, per quanto attiene alla lamentata vigenza dei divieti di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 386 citata a fronte della entrata in vigore della legge di riforma sanitaria del 1978, n. 833, va precisato che la specifica disciplina della normativa regionale che la richiama non non può considerarsi automaticamente caducata, dovendosi intendere il termine finale previsto dal primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge del 1974, n. 264, coincidente con la entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

ZANIBONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda intervenire presso la CEE, per ottenere le seguenti concessioni a favore dei produttori italiani di vitelli a carne bianca:

1) abbassare all'1 per cento l'IVA per l'acquisto di vitelli fino al peso massimo di chilogrammi 80;

2) escludere dal pagamento degli importi compensativi monetari la carne di vitello sino a carcasse di chilogrammi 170 circa; o, in alternativa, ammettere allo stoccaggio anche le carcasse di vitelli a carne bianca, fissandone un adeguato prezzo di intervento;

3) aumentare in maniera congrua il premio di denaturazione per il latte magro in polvere destinato ai mangimi composti per vitelli;

4) abbassare il limite obbligatorio del 60 per cento di latte magro in pol-

vere attualmente in vigore per i mangimi composti per i vitelli;

5) ottenere lo stoccaggio anche in Italia di congrui quantitativi di latte magro in polvere.

L'allevamento del vitello a carne bianca è andato espandendosi notevolmente. Oggi però il persistere di una situazione di mercato pesante come l'attuale può causare:

diminuzione degli occupati nel settore;

mancato valore aggiunto: l'attività consente di produrre chilogrammi 200 di carne peso vivo per capo allevato usufruendo di mangime a base di latte prodotto dalla CEE. Se questa carne, il cui consumo si mantiene a livelli elevati, non venisse prodotta in Italia, dovrebbe essere importata da altri paesi produttori (Olanda, Belgio, Francia), con esborso molto oneroso (lire 280.000 nel caso del vitello acquistato all'estero ed ingrassato in Italia; lire 600.000 se si importa il vitello grasso);

diminuzione del tasso di autoapprovvigionamento con aggravio della bilancia commerciale.

La CEE disponeva fino a poco tempo fa di forti *stocks* di latte magro in polvere; per lo smaltimento delle scorte, ha adottato i seguenti interventi:

destinazione della polvere di latte per la fabbricazione di mangimi, oltre che per i vitelli, per i polli, per i suini allevati nella CEE;

destinazione della polvere di latte per la fabbricazione di mangimi per uso zootecnico da esportarsi nei paesi terzi, con prezzi di denaturazione diversi a seconda della destinazione.

Oltre a questo bisogna tener presente il fatto che per la carne bianca non esiste un prezzo di intervento per cui non appare giustificato il permanere degli importi compensativi monetari. (4-01560)

RISPOSTA. — L'azione del Ministero già da diversi anni è volta a modificare certe tendenze del mercato italiano tuttora ancorato ai consumi di carne bianca. È una azione logica e coerente con la situazione

del nostro allevamento: non è, infatti, pensabile di poter colmare la nostra carenza produttiva, che corrisponde al 40 per cento del fabbisogno, puntando solo sull'aumento del patrimonio bovino.

Per ridurre il pesante *deficit* della bilancia alimentare in questo settore, il primo e più efficace provvedimento da prendere è quello di aumentare il peso dei capi abbattuti, il che, tra l'altro, aumenta il valore aggiunto sull'animale da macello, con evidente incremento del reddito dell'allevatore.

Proprio per abbinare i due aspetti: incremento del patrimonio bovino ed aumento del peso dei capi al momento della macellazione, l'Italia ha ottenuto in sede comunitaria di poter usufruire di un reddito speciale per il mantenimento in vita dei vitelli sino all'età minima di sei mesi: premio che, negli ultimi anni ha interessato ben due milioni di capi, per un importo di circa 80 miliardi di lire, e che ha contribuito allo sviluppo del nostro patrimonio bovino, il quale negli ultimi due anni è aumentato di circa 30 mila capi.

Considerato, pertanto, l'orientamento assunto, sarebbe contraddittorio intraprendere una politica di difesa della produzione di carne bianca di vitello.

Per quanto concerne il latte scremato in polvere, che costituisce un importante mezzo di produzione della carne, si può assicurare che il Ministero persegue tutte le vie possibili per ottenere le maggiori concessioni a favore degli allevatori.

L'Italia si è, infatti, sempre battuta in sede CEE perché il premio di denaturazione venga adeguato alle reali esigenze dell'allevamento. Tale richiesta verrà riproposta in sede di definizione dei nuovi prezzi per la campagna 1980-81.

Si è ottenuta l'autorizzazione al trasferimento di 100 mila tonnellate di polvere di latte, di cui circa 60 mila tonnellate, da trasferirsi nel 1980, saranno destinate anche agli alimenti per i vitelli.

Il suggerimento relativo alla riduzione del contenuto minimo del 60 per cento di polvere di latte negli alimenti per vitelli potrà essere preso in seria considera-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1980

zione qualora, per imprevedibili motivi di mercato, dovesse protrarsi l'attuale stato di carenza di prodotto negli *stocks* comunitari: carenza che, al momento, non è però ipotizzabile, considerato che la produzione comunitaria è tuttora eccedentaria per circa 300 mila tonnellate all'anno.

Il Ministro: MARCORA.

ZARRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere —

premesso che il giorno 26 giugno 1979 presso la Direzione di esercizio della ferrovia Canello-Benevento, via Valle Caudina, attualmente in gestione commissariale governativa, si sono riuniti i signori: dottor ingegner Calzecchi Raffaele, commissario governativo, dottor ingegner Bellaveglia G. Nicola, direttore di esercizio, Marchese Luigi, funzionario principale, per la parte aziendale, ed i signori: Bello Roberto e De Lucia Vincenzo, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali RSA-CISAL, per discutere sul rinnovo del contratto di lavoro del personale dipendente con la qualifica di assuntore;

sottolineato che le parti concordarono di aumentare il canone mensile a detto personale di lire 15.000 dal 1° luglio al 31 dicembre 1978, di lire 18.000 dal 1° gennaio al 30 giugno 1979 e di lire 20.000 dal 1° luglio 1979; di calcolare l'indennità di contingenza ogni sei mesi, anziché ogni fine anno; di aumentare le ferie annue da 15 a 24 giorni;

evidenziato che questo accordo, così come concordato nel corso della riunione, può ritenersi esecutivo solo dopo l'approvazione da parte del superiore Ministero;

denunciato che tale approvazione non è stata ancora espressa dal Ministero dei trasporti e che quindi l'accordo non è ancora entrato in vigore —

a) se sono a conoscenza di tale stato di cose;

b) perché l'accordo citato tra dirigenti e sindacati della ferrovia Benevento-Canello, via Valle Caudina, attualmente in gestione commissariale governativa, an-

cora non è stato approvato dal competente superiore Ministero;

c) quali provvedimenti intendono adottare perché esso divenga finalmente operante. (4-01993)

RISPOSTA. — In data 25 giugno 1979 è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 1965, n. 14, un accordo tra la gestione governativa per la ferrovia Canello-Benevento e i rappresentanti sindacali dei lavoratori per la revisione del trattamento economico degli assuntori addetti alla citata ferrovia.

Tale accordo, come tutte le questioni che comportano oneri finanziari a carico delle gestioni governative, è stato sottoposto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614, al parere del comitato per le gestioni governative che si è riunito, dopo le ferie estive, in data 11 ottobre 1979.

In conformità al parere favorevole espresso dal predetto comitato, l'amministrazione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ha autorizzato, con provvedimento in data 20 ottobre 1979, il commissario governativo per la ferrovia Canello-Benevento, a dare attuazione al patto stesso.

Si fa, altresì, presente che, con telegramma del 4 settembre 1979, era stata autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'accordo in questione, la corresponsione agli interessati di una somma di lire 200 mila *pro capite*, a titolo di acconto, corrispondente, all'incirca, alle differenze retributive tra i nuovi e vecchi canoni per il periodo che va dal 1° luglio 1978 (decorrenza dell'accordo) al 1° settembre 1979.

Da accertamenti effettuati presso la gestione governativa, risulta che il nuovo accordo è stato, dopo l'approvazione ministeriale, regolarmente applicato.

Il Ministro dei trasporti: PRETI.

ZAVAGNIN, CRESCO, LIOTTI, RAMELLA E CALAMINICI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se, in relazione alla decisione presa dalla Direzione nazio-

nale delle ferrovie di sopprimere 1.000 chilometri-viaggiatori per compartimento ogni giorno, decisione che il Compartimento di Verona ha già tradotto in data 30 settembre con un provvedimento di soppressione di alcune coppie di treni sulla Vicenza-Schio e viceversa e sulla Vicenza-Verona, e al preannuncio di ulteriori soppressioni (14 treni) nelle prossime settimane, il Ministro sia a conoscenza di tale decisione, e la ritenga confacente con l'orientamento più volte espresso nel Parlamento di potenziare le ferrovie dello Stato, e di attuare una politica attiva e funzionante dell'intero settore, e la programmazione del trasporto studiata sulle necessità del territorio.

Per conoscere se il Ministro è a conoscenza della situazione economico-produttiva della linea Vicenza-Schio, considerata con i suoi undici milioni di passeggeri trasportati e i tre miliardi di incasso tra merci e passeggeri in un anno non certamente un ramo secco.

Per conoscere se siano state sufficientemente valutate le caratteristiche della linea Vicenza-Schio, linea considerata competitiva con altri trasporti pubblici operanti sullo stesso percorso, linea ferroviaria altamente frequentata da lavoratori pendolari, e con un'alta affluenza complessiva di passeggeri su tutte le corse, dati gli orari cadenzati in vigore, e se sia a conoscenza che i motivi addotti per la soppressione di numerosi treni passeggeri, quelli cioè di un eventuale potenziamento del trasporto merci, sono in aperta contraddizione con una realtà di fatto esistente oggi di assoluta inadeguatezza: mancata elettrificazione degli scambi, insufficienza di scali merci su tutta la linea.

Per conoscere se infine non ritenga opportuno intervenire per far soprassedere a una decisione che viene considerata da tutti inopportuna e contraddittoria, dato che sopprimendo un gran numero di treni sulla linea stessa si finirebbe per rendere precaria la funzionalità e il permanere, incentivando l'uso dell'automobile da parte dei privati, e aggravando così altre questioni aperte nell'economia del paese, non ultima quella energetica. (4-01447)

RISPOSTA. — Stante il perdurare della difficile situazione di disponibilità di personale e di mezzi che ha imposto una razionalizzazione dei servizi viaggiatori per far fronte alle esigenze di traffico a carattere prioritario, tra le quali assumono particolare rilevanza quelle relative al trasporto ferroviario di merci, la cui domanda presenta un sensibile aumento in conseguenza anche della difficile situazione energetica, con l'attivazione dell'orario invernale settembre 1979-maggio 1980 nei diversi compartimenti ferroviari sono stati soppressi alcuni treni viaggiatori scarsamente frequentati, tra i quali i treni 4216 e 4217 della linea Vicenza-Schio e il treno 7924 della linea Vicenza-Verona.

L'esercizio della linea Vicenza-Schio, pur essendo interessato da un movimento annuo di circa un milione di viaggiatori si presenta alquanto deficitario. Infatti nel 1977, facendo riferimento alle sole entrate ed uscite afferenti ai 31 chilometri di estesa, le spese sono state pari a 2.970 milioni di lire a fronte di un introito di soli 476 milioni (di cui 151 corrisposti dal Ministero del tesoro a titolo di rimborso di oneri tariffari).

Sulla stessa linea sono in atto effettuate 18 coppie di treni viaggiatori con una cadenza di circa un'ora al mattino e di circa 50 minuti nel pomeriggio, con la sola eccezione degli ultimi treni della sera, che, a seguito delle soppressioni sopra citate, risultano intervallati di circa 2 ore.

Nonostante quanto sopra esposto circa il *deficit* di esercizio, per l'ammodernamento della cointesa linea, sulla quale già è stato completamente rinnovato l'armamento, è stata recentemente approvata una proposta di spesa dell'importo di 1.062 milioni di lire per la centralizzazione della manovra degli scambi nelle stazioni di Thiene (Vicenza) e Dueville (Vicenza). Inoltre, nel nuovo progetto di programma integrativo, recentemente rielaborato dall'azienda delle ferrovie dello Stato tenendo conto anche delle osservazioni avanzate dalle regioni, è prevista l'installazione del blocco elettrico manuale, compresa la centralizzazione del comando dei deviatori estremi e l'allungamento dei

binari di incrocio delle stazioni, per una spesa di 1.200 milioni di lire.

Il Ministro dei trasporti: PRETI.

ZOPPETTI E ICHINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del provvedimento di licenziamento adottato dall'azienda metalmeccanica IMMA di Lodi (Milano) nei confronti di Vittorio Amicastro, delegato del consiglio di fabbrica e assessore al comune di Lodi Vecchio, motivato con le « troppe assenze » dal lavoro causate dalla carica pubblica rivestita dal lavoratore.

Tale provvedimento, che è stato impugnato in sede giudiziaria, contrasta con l'articolo 32 della legge n. 300 del 1970, ed è grave ed inaccettabile in quanto è stato preso con l'intento di intimidire i lavoratori, di indebolire l'organizzazione sindacale della fabbrica e di rimettere in discussione il riconoscimento del ruolo dei lavoratori eletti a cariche pubbliche.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative siano state adottate o quali verranno adottate dagli organi ispettivi periferici del Ministero del lavoro al fine di impedire la descritta violazione della legge vigente, ed indurre la società IMMA

a reintegrare il delegato Vittorio Amicastro in fabbrica. (4-01928)

RISPOSTA. — Appare opportuno premettere che gli organi periferici del Ministero del lavoro non erano stati interessati ad intervenire nel caso segnalato dall'interrogante, in ordine al quale non sono pervenute né istanze per la costituzione di collegi arbitrali ex articolo 7 della legge 300, né per la instaurazione di vertenze ex articolo 410 e seguenti del codice di procedura civile.

L'ispettorato del lavoro di Milano ha comunque sentito i delegati del consiglio di fabbrica, il lavoratore interessato e il responsabile dell'azienda circa i motivi e le circostanze che hanno dato luogo al licenziamento.

Nell'occasione il lavoratore ha anche confermato di aver presentato ricorso al pretore di Lodi.

Pertanto, essendo stato il provvedimento impugnato in sede giudiziaria, spetta al giudice del lavoro di pronunciarsi, come organo naturalmente competente, circa la legittimità del comportamento dell'azienda.

Il Ministro: SCOTTI.